1.7.2

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO

Prot. n. 3740/2025

Prato, 22 ottobre 2025

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
SEDE

Oggetto: inaugurazione anno giudiziario 2026. Richiesta dati e informazioni. Relazione sull'organizzazione della Procura della Repubblica di Prato e sull'andamento dell'amministrazione della giustizia nel territorio del relativo circondario, con riferimento al periodo intercorrente dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025

Con riferimento a quanto richiesto con nota del 25 agosto 2025 di prot. 8149/25 IU, si rappresenta quanto segue.

Dati concernenti le iscrizioni e le definizioni dei procedimenti penali

Nel periodo intercorrente dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati iscritti 6.679 nuovi procedimenti penali a carico di noti e 4.728 nei confronti di ignoti. Al contempo, risultano definiti 6.227 noti e 3.123 ignoti.

Si segnala che quest'ufficio ha proceduto a una riorganizzazione delle articolazioni inerenti all'attività lavorativa dei magistrati in servizio, al fine di individuare un modello organizzativo più rispondente alle specificità del territorio pratese.

Si è, dunque, passati, a far data dal 12 dicembre 2024 e - a seguito di revoca in autotutela del provvedimento di inserimento nei gruppi, conseguenti ai rilievi del Consiglio giudiziario - dal 13 febbraio 2025 (a seguito di rinnovazione di detto provvedimento di inserimento), dai gruppi di lavoro fasce deboli, economico finanziario, edilizia ambiente, infortuni lavoro, immigrazione e reati contro la PA al nuovo assetto, che ha previsto l'istituzione della *Sezione Criminalità* Cinese,

articolata nei gruppi *reati economici e finanziari*, *criminalità violenta di strada* e *reati di immigrazione*, e della *Sezione Pubblica Amministrazione, Edilizia e Ambiente* e *altri reati economico finanziari*, suddivisa nei gruppi *delitti contro la Pubblica Amministrazione, reati inerenti all'edilizia e all'ambiente* e *altri reati economico finanziari.* Inoltre, è stato rimodulato il gruppo fasce deboli, rinominato reati contro la famiglia e soggetti vulnerabili, con integrazione dei reati di competenza dello stesso.
Sono stati mantenuti il gruppo sicurezza lavoro e gli uffici misure di prevenzione e ufficio affari civili.
Tale specificazione si rende necessaria per leggere correttamente i dati che verranno di seguito riportati in appositi quadri sinottici.
Con specifico riferimento ai vari gruppi di lavoro, si procede all'indicazione dei dati nei quadri sinottici che di seguito si riportano.

MOD. 21 dal 1° luglio 2024 al 12 dicembre 2024 (+ dal 10 gennaio 25 al 13 febbraio 25)		pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali al 30 giugno 2025
Gruppo 1	fasce deboli	410	316	311	415
Gruppo 2	economico-finanziario	274	218	230	262
Gruppo 3	edilizia ambiente	190	158	142	206
Gruppo 4	infortuni - lavoro	730	483	477	736
Gruppo 5	immigrazione	95	56	45	106
Gruppo 6	reati contro la PA	36	31	22	45

MOD. 44 dal 1° luglio 2024 al 12 dicembre 2024		pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali al 30 giugno 2025
Gruppo 1	fasce deboli	45	21	20	46
Gruppo 2	economico-finanziario	16	1	2	15
Gruppo 3	edilizia ambiente	16	30	20	26
Gruppo 4	infortuni - lavoro	16	6	7	15
Gruppo 5	immigrazione	16	2	2	16
Gruppo 6	reati contro la PA	16	0	1	15

Procedimenti di pronta definizione

MOD. 21	pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali
Trattazione rapida	978	1009	1113	874

MOD. 44 dal 12 dicembre 2024 al 30 giugno 2025		pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali al 30 giugno 2025
Sezione criminalità cinese	Economico finanziario	0	0	0	0
	Criminalità di strada	0	49	5	44
	Immigrazione	0	75	7	68
Sezione PAEA	Delitti contro la PA	0	4	0	4
	Edilizia e ambiente	0	26	7	19
	Altri reati econ- finanz	1	5	0	6
	Sicurezza Lavoro	15	3	6	12
Famiglia e soggetti vulnerabili	Codice rosso	0	21	13	8
	Altri reati famiglia e vulnerabili	0	12	6	6

Mod 21 dal 12/12/2024 al 30/06/2025		pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali al 30 giugno 2025
Sezione criminalità cinese	Economico finanziario	0	105	64	41
	Criminalità strada	0	19	4	15
	Immigrazione	0	56	5	51
Sezione Paea	Delitti contro la PA	0	11	1	10
	Edilizia e ambiente	0	117	39	78
	Altri reati econ- finanz	0	46	23	23
Sicurezza Lavoro	Sicurezza Lavoro	738	406	416	728
Famiglia e soggetti vulnerabili	Codice rosso	2	206	65	143
	Altri reati famiglia e vulnerabili	0	86	41	45

Quadro riepilogativo che somma i dati afferenti ai due periodi con aggregazione di materie omogenee.

Mod. 21	pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali al 30 giugno 2025
Reati economico finanziari	274	369	317	326
Reati violenti di strada	0	19	4	15
Sicurezza lavoro	1468	889	893	1464
Famiglia e soggetti vulnerabili	412	608	417	603
Immigrazione	95	112	50	157
Pubblica Amministrazione	36	42	23	55
Edilizia Ambiente	190	275	181	284

Mod. 44	pendenti iniziali	sopravvenuti	definiti	pendenti finali al 30 giugno 2025
Reati economico finanziari	16	7	6	17
Reati violenti di strada	0	49	5	44
Sicurezza lavoro	31	9	114	26
Famiglia e soggetti vulnerabili	45	56	41	60
Immigrazione	16	80	9	87
Pubblica Amministrazione	18	8	1	19
Edilizia Ambiente	16	58	31	43

Con riferimento all'attività dell'ufficio in materia di misure di prevenzione, si indica, di seguito, il numero dei procedimenti sopravvenuti per tipologia di prevenzione.

Dal 1.7.2024 al 30.6.2025				
PROPOSTE	ORDINARIE	ANTIMAFIA	ANTITERRORISMO	ALTRO
Personale	3	-	-	-
Patrimoniale (una delle quali amministrazione giudiziaria, ex art. 34 d. lgs n. 159/2011	2	-	-	-
Personale e patrimoniale	3	-	-	-
Totale	8	-	-	-

Per quanto riguarda le misure di prevenzione, in discontinuità rispetto al passato, quest'ufficio ha incardinato procedimenti inerenti alle misure di prevenzione personale e patrimoniale. Si segnala, in particolare, il procedimento n. **1/24** a carico di Banquing Dong (p) in tema di pericolosità da reati fiscali, nell'ambito della quale il Tribunale della prevenzione ha già applicato inaudita altera parte la misura della confisca di immobili, di beni mobili, di quote e del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, con decreto del 10 aprile 2025, a seguito di proposta presentata il 15 ottobre 2024; è ancora in corso il procedimento per l'applicazione della misura personale dell'obbligo di sorveglianza speciale.
È stata, poi, inoltrata anche una richiesta di applicazione di misura ex art. 34 d. lvo 159/2011, come si dirà nel prosieguo trattando il punto specifico indicato nella missiva alla quale si porge riscontro.

Con riferimento all'attività svolta dal Pubblico ministero nel settore civile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 ed il 30 giugno 2025, si indicano, di seguito, i dati

estratti da SICID e dai registri delle negoziazioni assistite, delle apostille e legalizzazione di atti e delle autorizzazioni del notaio ex art 21 L. 149/2022.

Totale interventi effettuati dal Pubblico Ministero nel settore civile (comprensivi delle materie Volontaria Giurisdizione - Crisi di Impresa - Contenzioso - Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari **2.203**, di cui:

Volontaria giurisdizione 1.374, fra i quali:
656 Amministrazioni di sostegno (di cui tre di iniziativa della Procura)
3 aperture di tutele
3 aperture di vigilanza sui minori
3 dichiarazioni di assenza o di morte presunta

Contenzioso civile 670, fra i quali:
7 mutamenti di sesso
6 misure di protezione contro gli abusi familiari arte 473 bis 71 cpc
5 inabilitazioni
8 interdizioni
2 querele di falso
8 ricorsi per violenza domestica o di genere ex art. 473 bis 40 cpc

Materia relativa alla Crisi di Impresa 160, di cui:
68 Liquidazioni Giudiziali
48 Fallimentare nuovo rito
1 Ricorso per liquidazione controllata
1 ricorso per ammissione al concordato preventivo
1 Ricorso per omologazione piano di ristrutturazione
40 Ricorsi per liquidazione Giudiziale
1 ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza
1 concordato preventivo
3 concordati semplificati

Negoziazioni Assistite	163

Autorizzazione del Notaio ex art. 21 d. lgs 149/2022	10

Apostille e legalizzazioni	545

Le specifiche caratteristiche della criminalità nel territorio di Prato

La città di Prato e la provincia pratese sono caratterizzate da una complessità e da una pericolosità criminale che non erano del tutto note e, conseguentemente, non erano state adeguatamente comprese. Sia in sede istituzionale (innanzi a una delegazione della commissione Antimafia, alla Commissione del Senato sullo Sfruttamento Lavorativo, al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al Ministro della Giustizia), sia alla collettività, mediante numerosi comunicati e due conferenze stampa, è stata illustrata la complessità, la gravità e la pericolosità della realtà criminale ivi esistente. Una complessità e pericolosità che richiederebbero, come si è evidenziato nelle sedi e circostanze innanzi indicate, organici di magistratura e di appartenenti alle forze dell'ordine ben più consistenti di quelli esistenti per contrastare le plurime manifestazioni criminose.

La Procura della Repubblica per tutto il periodo ha presentato il vuoto di un'unità rispetto alla pianta organica dei magistrati, a cui si è aggiunta l'assenza, per più mesi, di altro sostituto procuratore. Dal mese di luglio è iniziata una pluralità di trasferimenti. Sono sei e ne arriveranno cinque, con un preoccupante vuoto dal mese di ottobre al diciotto dicembre di quest'anno.

L'assetto organizzativo del Tribunale penale ha visto nel periodo che ci occupa, a seguito di trasferimento di alcuni colleghi e del pensionamento del Presidente del Tribunale, una riduzione dei collegi, che sono passati da tre a uno, e il congelamento di alcuni ruoli dei giudici monocratici, con aggravamento della situazione esistente, Si consideri che il tempo medio di fissazione delle udienze monocratiche tra la richiesta e la prima udienza è di millecentocinquantanove (1159) giorni, oltre tre anni, con punte massime di millecinquecentocinquantuno giorni, dunque, ben oltre i

quattro anni (vedi relazione del funzionario addetto al dibattimento, dottoressa Stefania Lanzi del 20 ottobre 2025).

Va considerato che Prato è un polo industriale di proporzioni significative in ambito nazionale ed è, al contempo, crocevia sempre più importante di flussi migratori, affaristici, economici e criminali, e ciò implica ricadute sulle dinamiche criminali. Si tratta di una realtà che ha creato le basi per infiltrazioni di articolazioni di strutture associative, anche di tipo mafioso, italiane e straniere. Sono oggi presenti e radicati soggetti calabresi e campani, i quali risultano in contatto con conterranei stabilmente residenti nella regione di origine. Il suo territorio è stato agli inizi degli anni Novanta impiegato da esponenti di cosa nostra, riconducibili al gruppo dei corleonesi, quale base logistica per l'organizzazione della strage di via dei Georgofili del 27 maggio 1993[1].

Alcune rilevanti investigazioni, sfociate in provvedimenti cautelari, avvisi di conclusione di indagine, richieste di rinvio a giudizio, sentenze di applicazione di pene concordate e una sentenza di condanna di primo grado in sede di giudizio abbreviato hanno evidenziato rapporti a base corruttiva tra esponenti delle forze dell'ordine e appartenenti al mondo imprenditoriale pratese.

Inoltre, è in atto una contrapposizione tra gruppi imprenditoriali cinesi antagonisti per il controllo del redditizio mercato della produzione di grucce per abiti, della logistica e dei trasporti che ha registrato la commissione di plurimi delitti a base violenta nel territorio pratese (un tentato omicidio, incendi dolosi, estorsioni, ecc), in altre città, in Spagna (incendio di una struttura imprenditoriale a Madrid del 28 febbraio 2025) e in Francia (incendi di due imprese a Parigi, nell'ottobre 2024 e il 10 marzo 2025).

Il distretto produttivo pratese è trainato dalla filiera tessile manifatturiera (confezioni, pronto moda, stirerie, stamperie), che è divenuta la più importante d'Europa, ed è costituito, in via prevalente, da ditte individuali, in larga misura riconducibile a cittadini cinesi.

[1] È stato, infatti, fatto confluire l'esplosivo utilizzato dalla Sicilia, predisposto l'ordigno da parte del commando che si è stanziato in tale area, da dove si sono mossi gli attentatori per effettuare i sopralluoghi e, nella tarda serata in cui si è verificata la strage, per portare il Fiorino imbottito di esplosivo a Firenze, ove parcheggiavano in via dei Georgofili.

Nella provincia di Prato, suddivisa in sette comuni (Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vernio, Vaiano, Cantagallo), sono residenti **261.882** abitanti (al 31 luglio 2025). A ciò si aggiunga la popolazione del comune di Calenzano (18.061 al 31 luglio 2025), che, pur rientrando nella provincia di Firenze, è di competenza di quest'ufficio.

Con riguardo al numero di cittadini stranieri presenti nella provincia (non necessariamente residenti), sulla scorta dei dati relativi al nove settembre 2024, comunicati dalla Questura di Prato, risultano presenti complessivamente 70.951 stranieri, numero individuato alla stregua dei permessi di soggiorno rilasciati e in fase di rinnovo. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche sulla scorta della dichiarazione di ospitalità, sicché il titolare del permesso di soggiorno può non essere residente.

I reati commessi da immigrati extracomunitari o comunitari

Risultano particolarmente significativi, nell'ottica di caratterizzare la realtà criminologica pratese, i procedimenti relativi ai reati connessi all'immigrazione clandestina e alla presenza di un'estesa comunità cinese, quali i reati economico finanziari, le condotte a base violenta (omicidi, tentati omicidi, incendi dolosi, estorsioni e rapine, anche nel quadro di rapporti conflittuali tra gruppi imprenditoriali antagonisti), l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo, l'assunzione di personale sprovvisto di permesso di soggiorno, da parte di datori di lavoro, il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e l'utilizzo di documentazione artefatta volta a giustificare la permanenza sul territorio nazionale sono numerosi e legati ai rilevanti mutamenti che la struttura economica pratese ha subito negli ultimi tre lustri. Vi sono 46.255 partite IVA attive, nella provincia di Prato, di queste 29.432 risultano, al 30.06.2025, iscritte al Registro delle Imprese. 7.916 partite IVA risultano operare nel settore manifatturiero, di cui 6.498 hanno codice Ateco (C13 – C14 – C15) specifico per il settore della moda. Sono attive 7.640 partite IVA, intestate a cittadini cinesi, di cui 5286 operano nel settore manifatturiero.

Tale settore comporta un altissimo impegno e ha indotto a riorganizzare l'assetto dell'ufficio con la creazione della sezione criminalità cinese, come si è innanzi detto.

Tale incremento dello sforzo da parte dell'ufficio è correlato all'incremento del numero di immigrati residenti che, nella provincia di Prato, è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Secondo i dati di fonte Istat al 1.01.2024 (e, dunque, di periodo di poco antecedente a quello di interesse) risultano ufficialmente presenti, **36.551 appartenenti all'etnia cinese**, 4.583 a quella albanese, 3.482 a quella rumena, 3.255 all'etnia africana, 2.925 a quella pakistana, 688 di etnia bangladese, 658 di nazionalità americana.

A questi dati ufficiali va aggiunto un sommerso significativo, la cui esistenza ha trovato un riscontro obiettivo nelle individuazioni di presenze "in nero" di centinaia di lavoratori privi di permesso di soggiorno e clandestini - che vivono in condizioni precarie, dormendo in ambiente dormitorio (annesso alla fabbrica, nelle immediate vicinanze, o al suo interno), molto spesso in condizioni igieniche precarie - in occasione dei controlli effettuati alle imprese di confezioni, di pronto-moda, di tintoria e stamperia nelle aree del macrolotto 1 e del macrolotto 2 della città di Prato e nei restanti comuni della provincia, da parte degli appartenenti al gruppo interforze insediato presso la Prefettura di Prato. Da recenti informazioni fornite dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ai cittadini stranieri residenti devono aggiungersi quelli non censiti perché irregolari sul territorio nazionale, ovvero perché domiciliati in Provincia di Prato, ma formalmente residenti altrove. Il numero di tali soggetti di difficile quantificazione precisa è stato **stimato in circa 15.000 unità soltanto per ciò che riguarda la comunità cinese**. Dunque, vivono, sulla base dei dati disponibili, poco più di 51.000 cittadini sinici nella provincia pratese, che corrispondono a un quinto della popolazione residente.

La migrazione cinese è caratterizzata dalla provenienza geografica dalla provincia costiera della Cina orientale dello Zhejiang e dalla provincia confinante del Sud Est cinese del Fujian e da tale contesto territoriale trae origine l'insediamento nella regione Toscana e a Prato, in particolare. La popolazione qui insediatasi parla, in larga misura, la lingua ufficiale del mandarino e quella dialettale del Wenzhou con serie problematiche per quanto attiene all'individuazione degli interpreti.

Si sottolinea come l'ingresso in Italia di clandestini cinesi e pakistani risulti essere spesso oggetto di intermediazione criminosa da parte di gruppi di connazionali collegati a referenti operanti e presenti in Prato, che traggono profitto proprio dalla gestione di un vero e proprio racket che si occupa del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi, pakistani, senegalesi, bangladesi e gambiani, i quali stanno ricoprendo ruoli di bassa manovalanza anche in sostituzione degli stessi cinesi.

I procedimenti penali relativi al fenomeno criminoso dell'emersione dei lavoratori extracomunitari hanno rivelato un notevole coinvolgimento di cittadini anche italiani, taluni svolgenti attività professionali (commercialisti), nelle condotte illecite rivolte a favorire il loro ingresso e la loro permanenza abusiva, come inequivocabilmente risulta da complesse e impegnative indagini in cui l'ufficio è tuttora impegnato.

Le attività delittuose riconducibili alla presenza cinese

L'analisi delle attività delittuose poste in essere da cittadini sinici consente di individuare una pluralità di modelli criminali riconducibili a tre ambiti principali:

1) importazione di prodotti in evasione dell'IVA, mediante lo schema dell'"*Undervaluation Fraud*" (frode di sottovalutazione mediante ricorso abusivo a regimi sospensivi di dazi e Iva, che hanno trovato nel territorio pratese concrete manifestazioni nel contrabbando di tessuti);

2) evasione fiscale mediante ricorso a schemi strutturati di imprese apri e chiudi, che hanno visto plurimi procedimenti trattati presso l'ufficio, anche con emissione di misure cautelari;

3) riciclaggio di proventi illeciti mediante sistemi di "*Chinese Underground Bank System*" (riciclaggio di denaro basato su: fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento di contante fisico, il trasferimento tramite sistemi telematici, che hanno trovato conferma in condotte individuate nel territorio; si aggiunga il trasferimento di fondi mediante money transfer, che nel corso degli anni è stato meno utilizzato).

L'importanza attribuita a tali fenomenologie non si basa esclusivamente sulla dimensione economica che le stesse presentano, ma anche in considerazione del fatto

che fungono da substrato per lo sviluppo di molteplici ulteriori manifestazioni criminali rilevabili nel contesto territoriale che ci occupa.

La maggior parte delle condotte criminose in materia di immigrazione clandestina e lavoro irregolare risultano essenzialmente serventi e funzionali alla tenuta del sistema produttivo manifatturiero, così come le violazioni delle norme sulla tracciabilità dei prodotti (etichettatura dei prodotti tessili, marcatura CE, Made in Italy, ecc) rappresentano la conseguenza delle dinamiche illecite su cui si muove l'importazione delle materie prime, mentre l'ampio ricorso al contante, la presenza di plurime banche clandestine (oggetto di mirate investigazioni), lo sfruttamento dell'attività di meretricio e la diffusione di centri scommesse e case da gioco rappresentano la manifestazione dell'esistenza di una rilevante quota di economia sommersa in seno al circondario.

Si affiancano anche reati contro il patrimonio (estorsioni, sequestri di persona, rapine, danneggiamenti), tentati omicidi, incendi, gioco d'azzardo in bische clandestine, sfruttamento della prostituzione, traffico e spaccio di stupefacenti, con particolare riferimento alla ketamina e alla metanfetamina cloridrato (c. d. "*ice*" o "*Shaboo*").

Nel complesso si determina una particolare crescita del tasso di criminalità che assume valori sensibilmente superiori rispetto alla media nazionale.

Quanto all' "*undervaluation fraud*" - ricorso abusivo a regimi sospensivi di dazi e IVA, va rilevato che, ai fini del perfezionamento dell'importazione di un prodotto da Paesi non rientranti nello spazio doganale europeo è necessario procedere all'assolvimento dei diritti di confine, costituiti tendenzialmente da dazi doganali (armonizzati per tutti i Paesi aderenti) e dall'IVA (che varia in base allo Stato in cui le merci vengono immesse in libera pratica). Al fine di assecondare il crescente dinamismo produttivo-commerciale e l'internazionalizzazione delle imprese, il codice doganale dell'Unione Europea prevede taluni regimi speciali che consentono il movimento e il deposito delle merci all'interno del territorio dell'Unione in sospensione dei diritti dovuti.

Tra i regimi sospensivi, quello che maggiormente interessa in questa sede è il c.d. Regime 42 che permette all'importatore della merce, previo pagamento dei dazi nello

Stato membro in cui è disposto lo sdoganamento, di cedere la stessa ad un altro operatore commerciale residente in un altro Paese membro, sospendendo il pagamento dell'IVA all'importazione. In forza di tale regime, infatti, l'obbligazione tributaria viene trasferita dall'importatore al proprio cessionario, secondo l'aliquota vigente nello Stato, ove quest'ultimo intende porre la merce in libera pratica.

Tuttavia, l'inesistenza di un sistema di gestione unificato del traffico merci unionale consente, con una certa facilità, di sottrarsi al pagamento dell'imposta dovuta, indicando un soggetto fittizio quale destinatario della merce nell'istanza di applicazione del regime agevolato. Specularmente, il destinatario della merce copre il proprio acquisto con l'annotazione di una fattura attestante una cessione intracomunitaria di beni emessa da una cartiera stabilita in un altro Stato membro[2].

In tale contesto economico e sociale, tra i meccanismi adoperati dagli imprenditori di origine sinica per perpetrare una sistematica evasione fiscale e contributiva, un ruolo di primo piano deve essere attribuito al fenomeno delle **imprese "apri e chiudi**".

Si tratta di un sistema mediante il quale gli imprenditori "di fatto" esercitano attività d'impresa in costante evasione d'imposta, avvalendosi di soggetti economici "di comodo", tra i quali vi è un periodico ricambio che si realizza quando essi maturano eccessivi debiti erariali, ovvero nel momento in cui diventano destinatari di un accertamento amministrativo o di matrice penale. Il ricorso a tale sistema è agevolato, peraltro, dalla peculiarità delle comunità cinesi, colme di soggetti in difficoltà economica e in procinto di fare rientro in Cina, che accettano somme di denaro contante in cambio della disponibilità a fare da "prestanome" a favore dei reali imprenditori di fatto, aprendo una partita IVA e i correlati conti correnti per l'impresa.

Attraverso la creazione di vere e proprie "filiere" di imprese (organizzate generalmente sotto forma di ditte individuali), intestate a prestanome che si succedono negli anni, infatti, gli imprenditori "di fatto" riescono:

[2] La movimentazione di rilevanti volumi di merce richiede l'individuazione di uffici doganali compiacenti disposti a non promuovere capillari e mirati controlli in relazione alle operazioni doganali per le quali è richiesta l'applicazione di regimi sospensivi. In particolare, tali tendenze sono state rilevate nel tempo con riferimento alle autorità greche e slovene, mentre ad oggi la maggior parte dei flussi intercettati, riconducibili a simili schemi operativi, vedono come fulcro principale l'autorità doganale ungherese.

- a generare, nei vari anni d'imposta, ingenti flussi reddituali sottratti ad imposizione sul reddito e sul valore aggiunto, attraverso acquisti e vendite totalmente "in nero", che alimentano il fenomeno del "sommerso d'azienda" e che determinano profili di rilevanza penale e tributaria;
- ad accumulare in questo modo, nel corso degli anni, ingenti patrimoni, costituiti da importanti disponibilità liquide.

La dinamica criminale ha consentito di registrare una dicotomia tra imprenditori "di fatto" e titolare "di diritto" delle imprese, nonché una rapidità del ricambio tra le imprese: circostanze queste che tendono a ostacolare la ricostruzione dei collegamenti tra le varie imprese delle "filiere" di apri e chiudi, con la conseguenza che risulta particolarmente complesso quantificare l'importo complessivo del debito erariale maturato dal reale imprenditore di fatto nell'esercizio dell'impresa, nonché individuare quest'ultimo e ricondurre in capo a lui tale debito.

La necessità di occultare le disponibilità economico-finanziarie passibili di azioni di riscossione coattiva determina lo sviluppo di sistemi complessi per riciclare, ovvero reimpiegare in maniera efficiente i patrimoni illecitamente accumulati.

Si fa riferimento agli schemi di riciclaggio che vengono convenzionalmente ricompresi nel c.d. "*Chinese Underground Bank System*" (CUBS). Tale sistema parabancario è costituito da una pluralità di schemi di riciclaggio imperniati sulla rete di imprese a gestione sinica diffuse su tutto il territorio dell'Unione Europea e anche nella provincia di Prato. In base alle diverse necessità espresse dai gruppi criminali di riferimento, tali schemi possono di volta in volta assolvere a funzioni diverse, quali l'occultamento di proventi illeciti, il finanziamento di attività criminali, il riciclaggio/reinvestimento in attività lecite di provviste provenienti da condotte delittuose.

I più noti schemi di riciclaggio, già richiamati, possono essere raggruppati in quattro principali modelli:

(1) riciclaggio basato sull'emissione di FOI *(trade-Based Money Laundering* - TBML);

(2) trasferimento di fondi mediante Money Transfer (money *Transfer Operators* - MTOs);

(3) trasferimento di contante fisico, incaricando specifici soggetti compiacenti (c.d. "muli") - *cash Pooling* e *Money Mules*;

(4) trasferimento tramite sistemi telematici (app fornite da istituti di pagamento internazionali, carte prepagate, *WeChat*, *Fei Ch'ien*, criptovalute ed e-*wallet*, *hawala*).

Con specifico riferimento al primo (TBML), si tratta di uno schema di riciclaggio con cui vengono trasferite risorse finanziarie, simulando (completamente o parzialmente) la realizzazione di operazioni di natura commerciale. Tale sistema, infatti, si basa sul ricorso strumentale a documentazione cartolare fittizia che, anziché essere finalizzata all'evasione d'imposta, è utilizzata per giustificare operazioni di trasferimento di fondi presso gli istituti finanziari. È, quindi, fondamentale perseguire tali condotte con un approccio investigativo focalizzato oltre che sull'evasione d'imposta anche sul riciclaggio, in quanto il principale oggetto di tali operazioni è la movimentazione del capitale e dunque dell'imponibile.

Si tratta di una metodologia storicamente nota in Italia e ampiamente utilizzata che ha trovato ampia diffusione tra le aziende a governance cinese, specie quelle coinvolte in sistemi di frode "apri e chiudi" dove è efficacemente implementato utilizzando società del tipo "*Shell/Letterbox Company*" (sostanzialmente "scatole vuote" da considerare come strutture di puro artificio) nelle quali vengono preventivamente "convogliate", mediante fittizie operazioni commerciali, ingenti risorse finanziarie a loro volta reindirizzate nella Repubblica Popolare Cinese, sempre per inesistenti importazioni di merci e prodotti.

Per quanto attiene alle fenomenologie di riciclaggio "*classico*", queste seguono percorsi tendenzialmente basati sulla realizzazione di investimenti immobiliari mediante la costituzione di apposite società che fungono da collettori dei patrimoni. La società immobiliare vede tendenzialmente la partecipazione del dominus o di soggetti controllati dallo stesso e di soggetti capienti che fungono da finanziatori o garanti per l'ottenimento di finanziamenti presso istituti di credito (connazionali

proprietari di ristoranti o di altre aziende, soggetti che hanno da poco effettuato importanti disinvestimenti, altre società di capitale, ecc). Accumulato il credito necessario, la società procede poi ad effettuare l'acquisto di immobili prevalentemente a destinazione industriale/commerciale, per poi cederli in locazione al dominus o ad altri soggetti giuridici rientranti nella sua sfera di controllo. Il pagamento del canone costituisce quindi un'uscita legittima di disponibilità finanziarie che si accumula presso la società immobiliare senza generare gravami fiscali (ammortizzati dal pagamento del finanziamento) ed erodendo contestualmente le disponibilità patrimoniali aggredibili in seno al dominus.

Una posizione centrale nella repressione penale del fenomeno delle imprese "apri e chiudi" è da attribuirsi alla fattispecie di cui all'articolo 11 del d. lgs. 74/2000 ("Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"). Difatti, gli imprenditori "di fatto" che si avvalgono di imprese apri e chiudi si spogliano sistematicamente dei propri beni, intestando i beni aziendali a soggetti di comodo non solo per rendere complesso l'accertamento all'amministrazione finanziaria, ma anche e soprattutto per "*rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*" eventualmente intentata dall'amministrazione finanziaria a seguito dell'accertamento della loro reale capacità contributiva. In particolare, l'intestazione fittizia di beni a prestanomi e il periodico rinnovamento delle "scatole giuridiche" utilizzate integrano pienamente gli "*altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni*", idonei a rendere inefficace la predetta procedura di riscossione, individuati come condotta tipica della fattispecie in esame[3].

Nei contesti di imprese apri e chiudi, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non rappresenta l'unico reato ascrivibile con frequenza agli imprenditori di fatto. Le condotte perpetrate da questi ultimi determinano, infatti, spesso la commissione dei reati tributari dichiarativi (in primis, l'omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del d. lgs. 74/2000), documentali (come l'occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del d. lgs. 74/2000) e da riscossione (come

[3] Con riferimento al reato di cui si tratta, giova evidenziare che, a seguito della novella intervenuta con d. l. nr. 78/2010 (che ha eliminato la clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*"), risulta possibile un concorso tra il reato in esame e quello di bancarotta fraudolenta: trattasi di un'ipotesi potenzialmente utile per dimostrare, anche grazie ai più elevati termini di prescrizione, le responsabilità penali degli imprenditori che si celano dietro il sistema delle imprese apri e chiudi.

l'omesso versamento di IVA, di cui all'articolo 10-ter). Si tratta di reati riconducibili, principalmente, alla consapevole e volontaria disorganizzazione (si potrebbe parlare quasi di "inesistenza") contabile e dichiarativa di tali imprese, preordinata a rendere difficoltosa all'amministrazione finanziaria la ricostruzione degli imponibili, e soprattutto, a rendere nullo il carico fiscale su ciascuna delle imprese coinvolte nella filiera di apri e chiudi (da cui deriva la necessità del periodico cambio di ditta). Molto spesso, nei sistemi di imprese apri e chiudi si riscontra la commissione dei reati di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del d. lgs. 74/2000. Sovente, infatti, si riscontra l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (FOI), finalizzata ad abbattere la base imponibile di imprese realmente operanti, ma soprattutto e ancor più spesso vengono emesse fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: si tratta di una prassi finalizzata, da un lato, a caricare la base imponibile (e il debito IVA) di un soggetto diverso dall'impresa realmente operante, e, dall'altro, ad agevolare la commissione di altri illeciti da parte delle imprese realmente operanti (come le violazioni in materia di Made in Italy, in quanto spesso l'importazione di materiali, come i tessuti, da altri Stati viene formalmente intestata - anche nei documenti commerciali e contabili - a soggetti di comodo, al fine di impedire che sia accertato che le imprese realmente operanti hanno svolto lavorazioni su materie prime di importazione e non realmente italiane). Il meccanismo dell'apri e chiudi porta con sé anche i reati di natura fallimentare, posto che le imprese dismesse sono indebitate e in condizioni, dunque, di decozione.

Inoltre, va rilevato che talune preoccupanti emergenze inducono a ipotizzare che nel circondario pratese operino cellule della criminalità organizzata cinese, astrattamente riconducibili anche alla fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., come tale di competenza della DDA, che risultano svolgere attività di servizi bancari verso altre strutture criminali del paese, alla stregua di banche illegali, e che sono proiettate al controllo di settori economici facendo ricorso ad attività delittuose (tentati omicidi,

estorsioni, rapine, incendio, ecc). Perciò, è stato avviata un'attività di collaborazione e coordinamento con la Procura Distrettuale di Firenze.

L'attività delittuosa riconducibile alla criminalità albanese e magrebina

Un'altra comunità, quella albanese, provoca con la sua presenza una serie di comportamenti antigiuridici, spesso di notevole gravità: rapine a mano armata, stupri, induzione e sfruttamento della prostituzione sono i reati più frequenti che comportano notevole impegno per i magistrati dell'ufficio.

È emersa, altresì, la presenza di gruppi criminali di origine magrebina e albanese dediti alla gestione del traffico di cocaina e di cannabinoidi nel territorio, i quali sono risultati rifornirsi da grossisti che importano la sostanza attraverso più canali (porto di Livorno, importazione dalla Spagna, dall'Olanda o dal Marocco, impiego di veicoli con doppio fondo). Nella comunità magrebina sono risultati commessi reati a base violenta, come tentati omicidi.

Il contrasto ai delitti di rapina, di estorsione e di danneggiamento

L'Ufficio è particolarmente impegnato nel contrasto alle rapine, alle estorsioni e ai danneggiamenti, di tanto che si sono affinate le modalità di coordinamento e di sinergia operativa, anche al fine di individuare gruppi di rapinatori professionalmente dediti alla consumazione di rapine in danno di istituti bancari e/o esercizi commerciali. Significativo permane il fenomeno di reati contro il patrimonio che hanno come vittime cittadini cinesi (in particolare, rapine, scippi, furti in abitazione), situazione favorita da elevate somme di denaro che gli stessi abitualmente portano con sé o che detengono in abitazione.

Le attività delittuose all'interno del carcere pratese "La Dogaia"

In Toscana vi sono quindici istituti penitenziari[4] e non vi sono detenuti ristretti sottoposti al regime del 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Nelle strutture di Prato, San Giminiano e Livorno vi sono detenuti in regime di Alta Sicurezza.

[4] Arezzo, Mario Gozzini Firenze, Sollicciano Firenze, Grosseto, Livorno al quale è accorpato Gorgona Livorno, Lucca, Massa, Massa Marittima, Pisa, Pistoia, P. De Santis Porto Azzurro, Prato, San Giminiano (SI), Siena e Volterra.

Nel carcere pratese vi è la popolazione, per quanto attiene alla Toscana più numerosa, circa 600 detenuti, inseriti in tre circuiti: Media Sicurezza, Alta Sicurezza e collaboratori di giustizia.

L'avvio di attività investigative, dal luglio 2024, ha consentito di far emergere un pervasivo tasso di illegalità, concretizzatosi in plurime e anche ravvicinate condotte criminose in un contesto di mancanza di controlli e di comportamenti collusivi di esponenti della polizia penitenziaria, dalla estrema difficoltà di assicurare la sicurezza passiva dei detenuti e, per altro verso, da un'insufficienza di personale per quanto riguarda il ruolo degli ispettori e dei sovraintendenti (ruoli caratterizzati, rispettivamente, da una carenza di organico del 47% e del 56,52%), dalla estrema difficoltà di avere interlocutori in seno alla struttura stante l'assenza e il continuo ricambio delle figure direttive (sino alla fine di giugno di quest'anno), da molteplici disagi e malattie mentali di vari detenuti, da plurimi suicidi (nel secondo semestre del 2024 se ne sono registrati due) e dalla scarsità delle possibilità di lavoro, dati che inibiscono la funzione di prevenzione speciale, la rieducazione della pena e la dignità stessa dei detenuti. Al contempo, tale situazione ha reso e rende estremamente difficoltoso l'espletamento delle indagini, anche in considerazione dell'assenza di ambienti idonei a effettuare le attività intercettive all'insaputa dei detenuti, che vengono indirizzati in determinati ambienti ogni qualvolta vi sono attività in essere, e della costatata libertà di movimento dei detenuti.

I seguenti dati consentono concretamente di comprendere la situazione:

1) il rinvenimento di 47 telefoni cellulari, ulteriori 17 IMEI risultano tuttora attive corrispondenti ad altrettanti apparecchi (12 IMEI nell'alta Sicurezza e 5 nel Reparto Media Sicurezza), e sono state individuate 21 utenze nella disponibilità di detenuti (diciotto rientranti nel circuito Alta Sicurezza e tre nel reparto media Sicurezza);
2) detenuti sono risultati avere la disponibilità di più *ruters* per collegarsi alla rete internet;
3) più detenuti in Alta Sicurezza continuano a gestire propri profili Tik Tok;

4) sono stati sequestrati, dal luglio 2024, 27 quantitativi di droga (530 gr. di Hashish, 23,49 di cocaina, 4,61 di eroina e 0,66 di anfetamine/metanfetamine), occultati in camera di sicurezza, da familiari sulla loro persona, allorché si recano ai colloqui, e all'interno di pacchi spediti;
5) due rivolte in carcere ravvicinate (la prima il 4 giugno 2025 e la seconda sabato 5 luglio 2025, con il proposito durante la stessa di sfondare i cancelli per evadere);
6) cinque evasioni dal 27 novembre 2024 al 1 luglio 2025, nelle forme della fuoriuscita dal carcere e durante la fruizione di permessi premio e di permessi di necessità, fra le quali quella del detenuto Vincenzo De Luca, evaso direttamente dal carcere "La Dogaia", il 20 dicembre 2024, con il contributo omissivo di due appartenenti alla polizia penitenziaria[5];
7) detenuti risultano soggiornare cumulativamente presso una struttura della Caritas denominata "*Casa di accoglienza Jacques Fresh*" fuori da controlli, luogo, peraltro, sfruttato per l'occultamento e l'approvvigionamento di stupefacente.
8) due violenze sessuali. La prima posta in essere nel settembre 2023, in più riprese, da un detenuto di nazionalità brasiliana di trentadue anni, consistita nell'aver sodomizzato e indotto a compiere una *fellatio in ore* - con il ricorso alla grave minaccia di tagliargli la gola con un rasoio e alla violenza fisica, consistita nell'afferrarlo per il collo - il compagno di cella di trentatré anni di nazionalità pachistana[6]. Il secondo episodio consiste nell'aver due detenuti, rispettivamente di trentasei anni e di quarantasette anni, torturato un detenuto omosessuale, tossicodipendente alla prima esperienza carceraria,

[5] Le risultanze investigative, sul punto, hanno indotto a contestare: al detenuto De Luca il delitto di evasione e di resistenza a pubblico ufficiale all'atto della sua successiva cattura; al comandante di reparto pro tempore in missione e dirigente di polizia penitenziario e a un assistente capo della polizia penitenziaria una condotta colposa agevolativa dell'evasione, consistente, rispettivamente, nell'aver fatto notificare al detenuto con ritardo il provvedimento di sospensione del regime di semilibertà al quale era sottoposto e nel non aver provveduto alla sua associazione alla sezione ordinaria, in violazione delle disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), con nota del 2 ottobre 1998, nonché nell'aver consentito l'allontanamento del detenuto per distrazione e nell'aver lasciato aperta la porta esterna della sezione semilibertà. Tale detenuto è evaso il mattino del 20 dicembre decorso e le investigazioni intercettive immediatamente avviate, con l'ausilio del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria, hanno consentito di individuarlo e di catturarlo la sera stessa in Firenze. Dal 20 gennaio 2025, è in regime di affidamento in prova in una struttura ubicata in Vicchio in provincia di Firenze).
[6] È stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

cagionandogli acute sofferenze fisiche e un trauma psichico, sottoponendolo a violenza sessuale di gruppo e cagionandogli gravi lesioni, nell'arco temporale compreso tra il 12 e il 14 gennaio 2020, all'interno della camera detentiva n. 111 della quinta sezione, ove erano ristretti[7];

9) Vasile Frumuzache - trentaduenne romeno, accusato di due femminicidi (due donne dedite al meretricio, Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun) - è stato aggredito nella mattina di venerdì 6 giugno nel carcere di Prato da parte di un altro detenuto, un soggetto legato alla donna scomparsa e uccisa il 1° agosto 2024, la ventisettenne romena Ana Maria Andrei, delitto confessato giovedì 5 giugno sotto interrogatorio degli inquirenti. E ciò sebbene si fosse richiesto un controllo a vista di Frumuzache.

Pur regnando l'omertà all'interno della struttura, in ragione del timore di ritorsioni anche verso i propri familiari, da parte di chi gestisce la violenza in seno alla struttura, si sono registrati casi di confidenze effettuate nei confronti di detenuti verso appartenenti alla polizia penitenziari ritenuti affidabili e alcuni atteggiamenti di coraggiosa collaborazione formale di ristretti innanzi al pubblico ministero, che hanno e stanno contribuendo alle indagini.

Va, peraltro, dato atto che, a seguito di quanto accaduto, si è iniziato faticosamente un percorso di riappropriazione di questa struttura carceraria da parte dello Stato. Dagli inizi di settembre, su specifica sollecitazione rivolta al Dap, sono giunti un direttore e un comandante con la prospettiva di rimanere stabilmente in tale carcere e sono aumentati i controlli in seno alla struttura.

[7] Sono risultati, infatti - alla stregua delle risultanze investigative, dopo alcuni giorni di percosse (schiaffi, pugni su braccia e spalle e ginocchiate all'addome e alla schiena) e offese verbali – comportamenti degli imputati tesi a costringerlo a praticare loro un rapporto orale, colpendolo due volte con una mensola di legno alla testa, con pugni e ginocchiate alle costole, minacciandolo di morte. Successivamente, sincerandosi che gli appartenenti alla polizia penitenziaria non si avvicinassero, in orario pomeridiano, lo costringevano ad abbassarsi i pantaloni e a subire penetrazioni anali reiterate a turno. E nei giorni seguenti continuavano ad offenderlo, colpendolo con alcune mazze di legno sulle braccia e sulle gambe e attingendolo più volte sulla testa con una pentola rovente. Indi, lo costringevano, ancora una volta, a subire rapporti sessuali (sodomizzazione) e a praticare fellatio in ore. Le condotte violente provocavano gravi lesioni alla vittima, fra le quali, la frattura composta della sesta costola destra, lividi ed ematomi su più parti del corpo, lacerazione del canale anale e seri problemi psicologici con sintomatologia perdurata per quattro mesi dai fatti. Nei confronti degli indagati è stato disposto il rinvio a giudizio, dopo l'effettuazione di incidente probatorio, ed è in fase di celebrazione avanzata il dibattimento.

Le condotte a base violenta nell'ambito familiare

Si deve poi segnalare come siano in aumento i procedimenti relativi alle condotte di violenza poste in essere in ambito familiare, che rientrano nell'area di specializzazione denominata "*reati contro la famiglia e i soggetti vulnerabili*", segno evidente di un elevato indice di conflittualità, la cui trattazione è stata sempre considerata prioritaria, anche prima dell'entrata in vigore dei plurimi interventi legislativi susseguitisi a far data dalla legge 69/2019, vale a dire il cd codice rosso, e, in particolare, le leggi 8 settembre 2023, n. 122, e 24 novembre 2023, n. 168. I due recenti interventi hanno avuto ricadute organizzative e comportato un'accentuazione degli impegni dell'ufficio anche nella prospettiva del rafforzamento delle attività di coordinamento, come si dirà nel prosieguo.

L'ufficio è impegnato in modo consistente nell'accertamento e nella repressione di tali condotte criminose, tanto da prevedere nel piano organizzativo, ormai da diversi anni, l'assegnazione di oltre la metà dei magistrati all'area specializzata citata, per la precisione di cinque sostituti procuratori sugli otto che sono stati in servizio nel periodo di interesse.

In relazione al contesto socio-economico ed etnico-culturale, nel quale tali condotte si manifestano deve rilevarsi che l'esperienza ha consentito di verificare un'assoluta trasversalità del fenomeno, che impegna tutte le componenti culturali ed etniche della popolazione del circondario, ivi compresa quella cinese, e tutte le fasce economiche.

Nel periodo di interesse si sono verificati due fatti particolarmente gravi: l'omicidio commesso nella frazione di Montepiano del comune di Vernio il 25 febbraio 2025 di Anna Viliani, assassinata dal figlio ventiduenne David Morganti, con cinquanta coltellate, all'interno della sua casa ove vivevano, che incendiava; gli atti persecutori e le gravi lesioni inferte il 20 maggio 2025, presso il parcheggio del centro commerciale "Parco Prato", alla professoressa di scuola superiore Elena Spinelli, da parte di Matteo Bevilacqua, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale.

I reati colposi contro l'incolumità pubblica

Uno spazio di autonomo rilievo merita il profilo afferente ai reati colposi contro l'incolumità che hanno impegnato l'ufficio per un lungo lasso temporale, nel periodo di interesse ai fini della presente relazione. Vanno ricordati i fatti di particolare rilievo verificatisi o, comunque, trattati nell'arco temporale d'interesse: il disastro, verificatosi a Calenzano nel deposito carburante Eni di Calenzano di via Erbosa, n. 29, il 9 dicembre 2024 (le esplosioni e l'incendio hanno provocato la morte di cinque lavoratori presenti nel deposito e il ferimento di ventisette individui, nonché danni, sulla base di denunce presentate, a sedici autovetture, due autotreni e un'abitazione); l'inondazione colposa, dalla quale sono derivati due omicidi colposi, relativa ai fatti riguardanti l'alluvione che ha colpito Prato e Montemurlo; l'incendio colposo boschivo, in conseguenza di propagazione di fiamme in misura considerevole del poligono di tiro a cielo aperto, ubicato a Galceti (frazione di Prato), che si è esteso su un vasto territorio adiacente al poligono per complessivi 89.000 metri quadrati, dal quale sono derivati omicidi colposi plurimi e lesione aggravate; l'epidemia colposa di salmonella e lesioni plurime colpose, verificatasi tra il 21 e il 26 settembre 2024 in trentanove istituti tra scuole dell'infanzia, primarie e nido nei comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Carmignano e Barberino del Mugello, causando il diffondersi di tossinfezione alimentare.

Le iniziative assunte a tutela dei soggetti maggiormente esposti

Ai fini della tutela dei soggetti maggiormente esposti, si segnala l'intensa attività svolta per giungere a siglare un protocollo in tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri e tutela dei migranti vittime di reato. Il settore costituisce uno dei momenti centrali dell'attività investigativa svolta dalla Procura.

A tal fine sono intercorse interlocuzioni con il Comune di Prato, la Regione Toscana, l'Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro, Satis Rete Antitratta, Altro Diritto ODV, Centro Universitario Adir, i Questori di Prato e Firenze, i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Prato e Firenze, che il 15 ottobre 2025 hanno portato alla sottoscrizione del protocollo (dunque oltre il periodo oggetto della presente relazione, pur essendo avvenute le relative attività nell'arco temporale d'interesse).

L’iniziativa rappresenta un passo decisivo nella costruzione di un sistema integrato per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, nonché all’impiego di cittadini di Paesi terzi privi di regolare titolo di soggiorno, al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e all’utilizzo di documentazione artefatta volta a giustificare la permanenza sul territorio nazionale.

L’accordo intende promuovere un approccio operativo condiviso tra autorità giudiziarie, amministrative e forze di polizia, incoraggiando l’acquisizione delle denunce, linee comuni di raccolta delle notizie di reato, anche per i casi in cui si verifichino infortuni sul lavoro, il dialogo costante con gli inquirenti e l’attivazione di canali preferenziali di accesso ai servizi linguistici e di mediazione culturale, così da agevolare l’emersione dei casi di sfruttamento e di garantire una più efficace tutela dei diritti delle vittime.

Parallelamente, si vorrebbe contribuire alla creazione concreta e al rafforzamento dei percorsi di presa in carico, di protezione e di reinserimento sociale dei lavoratori stranieri vittime di reati che alimentano quella che, senza esitazione, può definirsi una moderna forma di schiavitù. Sussiste, infatti, l’esigenza di promuovere la protezione sociale e giuridica delle persone coinvolte (visto il loro vissuto e i plurimi fattori di debolezza che li contraddistinguono, rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili), operando in sinergia con i servizi territoriali e con le strutture di accoglienza, attribuendo un ruolo centrale al Comune di Prato, per restituire dignità e nuove opportunità a chi è stato privato dei propri diritti fondamentali. Viene così favorito il processo di emancipazione dalla condizione di “bisogno” che, come dimostrato dalle indagini e dai processi celebrati, è quell’elemento che tiene la vittima intrappolata nella morsa dello sfruttamento.

La previsione di una rete di coordinamento permanente multidisciplinare, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Prato, prenderà in carico la vittima, seguendola nell’attuazione dello specifico programma di protezione, costituisce il tentativo virtuoso di garantire accesso e attuazione alla protezione sociale.

L’accesso a tale sistema per il lavoratore sfruttato è gratuito, non richiede il pagamento di costi - nemmeno di natura legale (non necessita l’assistenza di un

avvocato, o di interpreti, o di facilitatori), e ciò nella prospettiva di evitare i rischi di speculazioni economiche sulla condizione di sfruttamento. Il meccanismo previsto è autosufficiente e non comporta oneri o costi economici a carico del lavoratore sfruttato che decide di collaborare.

Particolare attenzione è rivolta al fenomeno dello sfruttamento economico sistemico riconducibile a imprenditori privi di scrupoli, spesso inseriti all'interno di una rete criminale, che in questo territorio è in prevalenza di matrice sinica, capace di costruire un circuito economico parallelo a quello legale, di dimensione transnazionale, che alimenta gravi forme di concorrenza sleale nei comparti tessile-manifatturiero, della logistica, dei trasporti e della produzione di grucce per abiti.

Va segnalato che si è previsto l'obbligo di informare il lavoratore irregolare sul territorio dello Stato, sin dall'inizio del rapporto con gli inquirenti, che, ove riceva la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale od ottenga il rilascio del permesso di soggiorno, sussiste l'obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere e che, pertanto, la sua condizione di clandestinità non sarà più punita come reato.

L'intesa si configura dunque come un modello innovativo di tutela, assistenza e protezione, destinato a rafforzare la disciplina vigente in materia di migranti e a costituire la base di una strategia integrata di inclusione economica, sociale e giuridica.

Tale modello, per la sua visione e la sua struttura, si propone quale possibile strumento anticipatore di una normativa organica, che si auspica possa essere varata, modellata su quella riservata ai collaboratori e ai testimoni di giustizia, introdotta nel 1991, dopo l'uccisione del giudice Rosario Livatino, avvenuta il 21 settembre 1990, e progressivamente affinata nel tempo (d. l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con la legge 15 marzo 1991, n. 82, successivamente modificata dalle leggi 13 febbraio 2001, n. 45, e dell'11 gennaio 2018, n. 6).

Le misure di protezione straordinarie e di assistenza, invero, dovrebbero essere estese agli stranieri residenti nel nostro territorio e, comunque, presenti che collaborano con la giustizia, in quanto non sono sufficienti le misure di protezione ordinaria e il

rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, il cui impiego il protocollo a livello negoziale disciplina nel quadro più ampio degli interventi previsti. E ciò al fine di incentivare le collaborazioni e di assicurare un'integrazione piena nella nostra società e la possibilità di accedere al mondo del lavoro. Naturalmente con i necessari adattamenti (es. non sarà possibile il cambio di generalità senza l'assenso del Paese di appartenenza).

In questa prospettiva, l'iniziativa non vuol essere solo un atto formale, ma un segno concreto di civiltà giuridica, che traduce in azione il principio di tutela dei soggetti più deboli contro ogni forma di sfruttamento e sopraffazione, riaffermando il valore supremo della dignità umana quale fondamento della convivenza democratica e della legalità economica, in un territorio nel quale, per un verso, lo sfruttamento lavorativo è largamente diffuso e costituisce un elemento di forza decisivo per la sussistenza di un modello economico illegale parallelo e, per altro verso, ha visto il proliferare di spinte collaborative. Dal febbraio di quest'anno centoventinove lavoratori stranieri (di nazionalità cinese, pakistana, senegalese, bangladese e gambiana) hanno intrapreso il percorso collaborativo, ai quali si aggiungono otto tra imprenditori vittime di delitti di sangue e loro familiari, alcuni dei quali hanno consentito di acquisire elementi significativi anche in ordine allo scontro in atto tra gruppi imprenditoriali antagonisti nei settori della produzione di grucce per abiti e dei correlati servizi di logistica e trasporto.

Le indagini su fatti gravi verificatisi nel periodo, specificando le figure di reato emerse, lo stato del procedimento, l'adozione di misure cautelari personali e reali e gli aspetti problematici riscontrati

Quanto ai fatti gravi verificatisi nel periodo di interesse si evidenziano i seguenti procedimenti:

- **n. 1083/25** R.G.N.R. Noti, inerente al disastro di particolare gravità e rilevanza pubblica, verificatosi a Calenzano nel deposito carburante Eni di Calenzano di via Erbosa, n. 29, il 9 dicembre 2024. Si tratta di un fatto unico nel suo genere. Le esplosioni e l'incendio hanno provocato la morte di cinque lavoratori presenti nel deposito e il ferimento di ventisette individui, nonché danni, sulla base di denunce

presentate, a sedici autovetture, due autotreni e un'abitazione. Sono state, altresì, danneggiate le strutture delle imprese e di altre abitazioni adiacenti all'area. La presenza di più silos di combustibile nell'area avrebbe potuto rendere ancora più drammatico l'evento se fossero stati attinti dalle esplosioni e dall'incendio divampato.

Sono state individuate le cause profonde che hanno generato le esplosioni e l'incendio.

In estrema sintesi, si è ricostruito che Eni ha incaricato personale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sergen/Nolitalia di Viggiano (PZ) di effettuare una modifica dell'impianto, vale a dire creare una nuova linea dedicata alla fornitura di Olio vegetale idrotrattato ("*Hydrotreated Vegetable Oil*", HVO); è un biocarburante avanzato prodotto attraverso l'idrogenazione di oli vegetali o grassi animali. L'intervento doveva prendere le mosse da una vecchia porzione di impianto (una linea di benzina senza piombo dismessa) già esistente destinata ad accogliere la linea del nuovo progetto. L'aspirazione delle pompe è stata sostituita, mentre la mandata delle pompe prevedeva l'utilizzo delle linee esistenti.

Erano in programma e sono stati eseguiti una serie di interventi per convertire detta linea dismessa di benzina al trasporto del nuovo prodotto HVO.

Durante l'attività svolta il 9 dicembre scorso, si è creata una nube di aerosol, originata dalla fuoriuscita di benzina a pressione da una iniziale fessura apertasi in una flangia svitata da operatori dell'impresa Sergen/Nolitalia sotto la valvola n. 577, nel cielo del "*corridoio di servizio*" dell'area pensiline adiacente alla corsia di carico n. 7 delle autobotti.

La valvola appartiene alla tubazione della dismessa linea benzina e doveva essere rimossa su indicazione data a personale Sergen/Nolitalia nel corso di un sopralluogo effettuato il 18.11.2024 con personale dell'External Project Management di ENI. La stessa linea era, però, ancora collegata - tramite un gomito con valvola n. 575 aperta - a una tubazione con diametro di 8 pollici che riceveva benzina da altra linea. La richiesta del carico di benzina, intervenuta alle ore 10,21'.16" nella corsia 6, ha indotto l'attivazione delle pompe di detta linea 12 e il

conseguente inizio dello spruzzo di benzina dalla fessura della sopra citata flangia sotto la valvola n. 577, che si è protratto per almeno 33 secondi, cioè fino alle 10.21'.51", ora dell'esplosione.

Gli interventi sulle due valvole V-577 V-576 non erano necessari, tanto che il progettista (DG Impianti/Italfluid di Pescara, incaricato da ENI) non li aveva previsti.

È emerso l'inserimento nella cartella condivisa tra ENI e Sergen di documenti prodotti successivamente al disastro che è apparsa proiettata a ostacolare l'individuazione di responsabilità da parte delle figure professionali di ENI.

La fonte dell'innesco è stata individuata, in termini di maggiore probabilità, in una parte calda del motore a scoppio della piattaforma elevabile utilizzata dagli operatori Sergen srl per svolgere l'attività. Da tale motore l'incendio ha determinato una prima esplosione dell'aerosol (nube) raccoltosi tra le grate della fossa di servizio, distante circa 1,7 metri, situata tra la parte Nord del corridoio e la corsia 7. Si sono verificate, poi, altre tre esplosioni in sequenza. La seconda, molto più potente, circa un decimo di secondo dopo la prima. Tale maggiore potenza è testimoniata dagli effetti di deformazione e rotazioni indotti su due pilastri in profilati di acciaio, siti, l'uno antistante l'altro, ai lati dell'entrata del corridoio. È seguito l'incendio, in successione, alle autobotti ferme nelle corsie 6, 5 e 3. Dopo circa due minuti dalla prima esplosione la telecamera 28 ha ripreso uno scoppio minore. Dopo più di sei minuti, il surriscaldamento del gasolio caricato nell'autobotte in corsia 3 ha causato il cedimento della cisterna e il successivo scoppio dei vapori di gasolio.

A monte di tutto quello che è stato verificato vi è l'evidente condizione di sottovalutazione delle interferenze tra attività di imprese, ex articolo 26 comma 2 d. l.gvo n. 81/2008.

L'incidente sul lavoro è risultato in concreto prevedibile, se fosse stata effettuata un'adeguata analisi dei rischi e delle condizioni operative, ed evitabile, se fossero state seguite correttamente le procedure di sicurezza, protezione e pianificazione che erano obbligatorie per effettuare l'intervento che doveva effettuare Sergen srl.

È emerso un errore grave e inescusabile, dall'analisi della documentazione funzionale ad assicurare la sicurezza (Duvri generale, scheda applicativa del Duvri, il permesso di lavoro elettronico rilasciato da Eni spa a Sergen srl) e dalle attività svolte da Sergen nel deposito di Calenzano: permettere, da parte di ENI, la presenza di fonti di innesco - come il motore a scoppio della piattaforma elevabile (PLE) utilizzata per i lavori di manutenzione - che ha generato calore in un'area con classificazione ATEX (valutazione del rischio di esplosione, sulla base di formazione di atmosfera esplosiva in luoghi di lavoro) da considerare Zona 1, e non già Zona 2 come avvenuto, nel momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano avviate parallelamente a quelle di Sergen srl, che doveva effettuare prevedibilmente attività di drenaggio di combustibili dalle tubazioni.

L'intervento ha coinvolto valvole non previste nel progetto esecutivo di DG impianti e, pertanto, non vi è stata evidenza di un flusso di ingegneria finalizzata alla costruzione, segno di una carenza di pianificazione tecnica. È stato eseguito senza una valutazione sostanziale del rischio da interferenze; quindi, la prevenzione non è stata adeguatamente messa in atto.

Quest'ufficio ipotizza che l'evento sia stato cagionato colposamente, a vario titolo, da dieci indagati: otto appartenenti a ENI spa e due alla impresa appaltatrice Sergen srl.

I delitti individuati sono omicidio colposo plurimo, di disastro colposo e di lesioni personali colpose, ascritti a: Patrizia Boschetti, datore di lavoro committente responsabile della struttura organizzativa gestione operativa centro Eni spa di Roma, con competenza sul deposito di Calenzano di via Erbosa, n. 29; Luigi Collurà, dirigente con delega di funzioni sulla sicurezza del deposito Eni di Calenzano; Carlo Di Perna, responsabile Manutenzioni e Investimenti Depositi Centro – ENI Spa, Marco Bini, preposto ENI richiedente il permesso di lavoro che ha classificato l'attività di Sergen; Elio Ferrara, preposto ENI autorizzante il rinnovo del permesso di lavoro per il 9 dicembre 2024; Emanuela Proietti, responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ENI; Enrico Cerbino, Responsabile di progetto esterno (Project Manager External – Manutenzioni e

Investimenti Depositi Centro) ENI Spa; Andrea Strafelini, Coordinatore operativo giornaliero e preposto; Francesco Cirone, datore di lavoro e RSPP impresa esecutrice Sergen srl; Luigi Murno, preposto impresa esecutrice Sergen srl.

Il procedimento è stato iscritto anche a carico della società ENI spa, con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei, n. 1, nei cui confronti si procede in ordine all'illecito amministrativo di cui agli articoli 5, comma 1, lett. a e b, 21, 25 septies, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt. 589 commi 1, 2 e 4 e 590, commi 2 e 6, per i delitti su indicati commessi nel suo interesse e vantaggio dai citati Boschetti, Cullurà, Di Perna, Bini, Ferrara e Proietti.

Si ritiene che i delitti individuati siano stati commessi dai predetti rappresentanti dell'organo dirigente di ENI spa (Boschetti e Cullurà) e dagli altri indagati inseriti nella medesima società (Di Perna, Bini, Ferrara, Proietti e Strafelini) nell'interesse e a vantaggio della stessa ENI spa, in assenza di un modello organizzativo, adottato prima dei fatti, che contenesse misure precauzionali volte a impedire la situazione di rischio prevedibile ed evitabile che ha prodotto le esplosioni e l'incendio, tipologia di evento che ENI, secondo il metodo statistico utilizzato, aveva classificato con una probabilità di accadimento molto bassa. Per interesse e vantaggio, quindi, ha permesso la contemporaneità dell'attività lavorativa di manutenzione e di carico di autobotti nella stessa aerea (sotto le pensiline), senza interrompere i carichi delle autobotti, agevolando così il mantenimento della produttività funzionale alla attuazione delle strategie imprenditoriali dettate dalla stessa Casa madre ENI SpA ed escludendo la necessità di dilatare i tempi di attesa degli autisti, mentre avvengono manutenzioni lungo le pensiline di carico.

Tale modalità è risultata indistintamente comune a tutti i depositi, non avendo rilevato specifiche ulteriori sulla documentazione di ENI SpA, sicché l'interesse e il vantaggio è ancor più ampliato su scala nazionale.

Le risultanze sin qui acquisite sono il frutto di un intenso lavoro effettuato con la massima cautela e attenzione alla ricerca di ogni elemento di prova anche a favore degli indagati, al quale hanno contribuito più collegi di qualificati consulenti tecnici.

Costituiscono un significativo punto di arrivo e, al contempo, di partenza per approfondire nel contraddittorio con le persone indagate e offese, nonché i loro difensori il quadro investigativo. Questa Procura ha richiesto, infatti, al Giudice per le Indagini Preliminari di Prato di procedere all'effettuazione di perizia in contraddittorio con le parti. La richiesta di incidente probatorio è stata accolta.

Sulla base degli esiti di un'ulteriore consulenza tecnica e di ulteriori accertamenti espletati, si è contestato, con informazione di garanzia e decreto di perquisizione, ispezione e sequestro, agli appartenenti alla società Eni spa un ulteriore reato, consistito nell'aver provveduto ad aprire o, comunque, consentito che venissero effettuati nuovi scarichi di acque reflue industriali nel fosso Tomerello, provenienti dal deposito Eni di Calenzano, ubicato in via Erbosa, n. 29, senza l'autorizzazione unica ambientale prescritta (AUA), che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze, mediante l'impiego di un bypass che mette in comunicazione la vasca di fine trattamento del ciclo con il corpo recettore finale (il predetto fosso). Permettevano, in particolare, lo scarico di acque reflue che hanno determinato una concentrazione di idrocarburi totali nel fosso in questione maggiore del limite autorizzato allo scarico stesso (limite corrispondente a 1 mg/L per la normativa nazionale e 0,5 mg/L per la prescrizione).

Si procede per tale ulteriore reato nei confronti di: Patrizia Boschetti, in qualità di legale rappresentante e datore di lavoro nell'ambito della Gestione Operativa Depositi CENTRO ENI s.p.a., con competenza anche sul Deposito Eni di Calenzano; Luigi Cullurà, in qualità di Responsabile del Deposito ENI di Calenzano, nonché e di "Responsabile del rispetto della legislazione a tutela dell'ambiente"; Emanuela Proietti, in qualità di Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente ("Health Safety Environment" - HSE), titolare degli adempimenti ambientali, della verifica dei parametri analitici, della corretta gestione dei reflui, dei sistemi antincendio, della presenza di scarichi non convogliati, di contaminazioni da tensioattivi e di sistemi di autocontrollo non attivi; Marco Bini, in qualità di responsabile della rete fognaria, delle pavimentazioni e delle infrastrutture.

Al fine di verificare la completezza delle risultanze acquisite sino a oggi e per appurare se sia stato prodotto un inquinamento ambientale nelle acque sotterranee e nelle arterie fluviali (fiumi e fossi) circostanti al deposito, si è proceduto a eseguire, come detto, un decreto di ispezione, perquisizione personale, locale e informatica e sequestro presso ENI spa, ivi compreso il deposito di Calenzano, nonché ad acquisire la documentazione inerente al procedimento autorizzativo che ha portato al rilascio dell'Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per detto deposito, presso gli uffici della Città Metropolitana e ciò al fine di appurare, fra l'altro, se sia stata rilasciata con specifico riferimento allo scarico nel fosso Tomerello, di acquisire i dati gestionali, i log operativi e la documentazione di esercizio, relativi all'impianto di raccolta delle acque, gli schemi di processo dell'impianto di trattamento delle acque e tutta la documentazione afferente a detto impianto, nonché i risultati dei campionamenti effettuati da ENI sia per la parte del sistema di trattamento sia per quella afferente al fosso Tomerello le fatture di acquisto dei prodotti impiegati nel ciclo del trattamento delle acque afferenti all'impianto di depurazione del deposito Eni di Calenzano;

- n. **2198/2025** R.G.N.R. Noti, per i reati di omicidio aggravato e di soppressione di cadavere. Alle ore 11,20 circa del 4 giugno 2025 è stato trovato il corpo senza vita appartenente a Maria Denisa Paun (Adas), in località Montecatini Terme, a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi, percorrendo una mulattiera. L'ufficio ha proceduto a un sopralluogo con l'ausilio dei militari dei Carabinieri del Ros, del G.i.S e dei Nuclei Investigativi dei Reparti Operativi di Prato e di Firenze, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. La Procura ha provveduto a emettere un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto di nazionalità rumena di 32 anni, Vasile Frumuzache, residente a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Decisivi per adottare il provvedimento sono risultati essere le risultanze delle telecamere, l'analisi dei tabulati telefonici e dei tracciati dei positioning sulla vettura Golf utilizzata dal presunto responsabile destinatario del provvedimento di fermo. Interrogato da quest'ufficio, ha confessato di aver commesso l'omicidio di Maria Denisa Paun (Adas), strangolandola all'interno del residence Ferrucci (sito

in Prato, in via Ferrucci, n. 95/d, all'interno della camera n. 101), il 16 maggio 2025, dopo aver consumato due rapporti sessuali a pagamento con la stessa, e di avere soppresso il suo cadavere, trasportandolo proprio nel luogo ove è stato rinvenuto. Ha ammesso di essere la persona ritratta dalle telecamere che risulta aver prelevato i due bagagli della vittima: una valigia nera e un trolley bianco e di aver tagliato la testa della ragazza, di avere inserito il corpo nella valigia nera di Paun, provvedendo a caricarla nel bagagliaio della sua auto, ove portava anche il trolley alla stessa in uso, dopo aver raccolto gli indumenti nella sua disponibilità presenti nella camera. Inoltre, ha riferito di aver provveduto a bruciare la testa di Maria Denisa Paun e la valigia nera della persona offesa utilizzata per il trasporto nel giardino di casa, cospargendoli con della benzina e con della legna per mantenere la combustione. Nei punti indicati sono state trovate tracce del suo agire. Il movente dell'omicidio lo ha individuato nel ricatto della vittima di pagare la somma di 10.000,00 euro per tacitare il suo silenzio, precisando che Maria Denisa Paun lo aveva minacciato, dopo la consumazione del rapporto sessuale, di informare la moglie del tradimento effettuato, richiamando il fatto che le telecamere avevano immortalato la sua presenza in quel luogo ed evidenziando che disponeva di persone per rintracciare la moglie.

Prima di essere associato in carcere Vasile Frumuzache veniva nuovamente interrogato il 5 giugno 2025 e nella circostanza confessava di aver commesso un altro omicidio. Alla stregua delle sue indicazioni veniva individuato il cadavere appartenente in vita ad Ana Maria Andrei, scomparsa e uccisa il 1 agosto 2024. Dopo poche ore dall'ingresso in carcere di Prato, il 6 giugno 2025, un detenuto, legato ad Ana Maria Andrei, lo ha aggredito versandogli dell'olio bollente, contenente zucchero, sul viso e sugli arti.

Quest'ufficio ha esercitato l'azione penale per l'omicidio di Maria Denisa Paun (Adas) e ha investito la Procura di Pistoia, territorialmente competente, per la trattazione dell'assassinio di Ana Maria Andrei;

- n. **1007/25** R.G.N.R. Noti. In data 25 febbraio 2025 si consumava nella frazione di Montepiano del comune di Vernio, l'omicidio di una donna, identificata in Anna

Viliani, colpita con cinquanta coltellate. Il corpo della vittima veniva trovato all'interno della sua casa che, nel frattempo, era stata incendiata. Emergeva immediatamente che a ucciderla era stato il figlio ventiduenne David Morganti, il quale, dopo il gesto si era recato dai vicini di casa raccontando di aver ucciso sua madre e, poi, di aver incendiato la casa. Il giovane veniva interrogato da quest'ufficio e rendeva dichiarazioni confessorie, spiegando le motivazioni del gesto, da ricercarsi in un fortissimo rancore covato lungamente. L'omicida veniva, quindi, arrestato e condotto presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Prato e veniva chiesta la convalida dell'arresto. Emergeva anche, fin dalle prime fasi, che il ragazzo, affetto da sordità, era portatore di patologie psichiatriche rilevanti, per le quali era stato anche sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio in data 19 novembre 20204. Veniva, quindi, disposta in via di urgenza consulenza tecnica psichiatrica da cui emergeva un vizio totale di mente e una condizione di pericolosità sociale molto marcata, che portava all'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza del ricovero in REMS. Successivamente veniva richiesto ed ammesso incidente probatorio avente ad oggetto perizia psichiatrica, al fine di rivalutare nel contraddittorio delle parti, la condizione psichica dell'indagato e la sua condizione di pericolosità. Il perito confermava sia il vizio totale di mente che la condizione di pericolosità sociale, e conseguentemente veniva disposta la proroga della misura di sicurezza. Sono in corso le indagini per acclarare il contesto familiare e la genesi del movente omicidiario;

- **n. 5853/2024** R.G.N.R. Noti, per i reati di inondazione colposa, di cui agli artt. 426 e 449 c. p., e di omicidio colposo plurimo, di cui agli artt. 589 e 81 II c. c. p., commessi in Prato, il 2.11.2023, relativo ai fatti riguardanti l'alluvione che ha colpito Prato e Montemurlo, a seguito della quale sono decedute due persone. Il due e il tre novembre del 2023, una violenta alluvione colpì i territori di Prato e Montemurlo, cagionando ingenti danni alla popolazione ivi residente, ai mezzi di trasporto, agli insediamenti urbani e industriali, nonché il decesso di Antonio Tumolo e Alfio Ciolini e ponendo in serio pericolo la vita di un cittadino cinese, nato nel 1971, miracolosamente scampato alla morte, e di un cittadino italiano,

salvato grazie al coraggioso intervento di un uomo honduregno Mauricio Alexis Olivera Nuna, il quale, rischiando a sua volta la vita, attraversava le acque legandosi una corda al corpo e andando a recuperare il malcapitato.

L'indagine è consistita nella acquisizione presso gli enti territoriali competenti della copiosa documentazione pertinente alla ricostruzione di detti eventi e alla individuazione dei soggetti eventualmente responsabili, nell'assunzione di numerose testimonianze, nella effettuazione da parte di p.g. specializzata di numerosi sopralluoghi nelle aree interessate dall'alluvione, nel conferimento di consulenza tecnica ad un collegio di esperti in materia idraulica, idrogeologica e di protezione civile.

Tale accertamento tecnico è stato predisposto al fine di accertare le condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo di interesse, lo stato di rischio idrogeologico dei comuni interessati, l'adozione di disposizioni precauzionali specifiche a tutela della incolumità dei cittadini, le vicende storiche dei sistemi idrici attenzionati, la corretta mappatura del rischio idrogeologico, la ricognizione delle procedure di protezione civile nei Comuni interessati e le procedure in concreto eseguite e, quindi, al fine di accertare eventuali comportamenti negligenti, imprudenti, imperiti o, comunque, in violazione di leggi, regolamenti, buone prassi o del principio di precauzione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio, sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica e di attuazione delle azioni di contrasto degli eventi di piena volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e al mantenimento della funzionalità delle opere stesse, oltre che il nesso causale tra le eventuali riscontrate violazioni e gli eventi di danno di natura idrogeologica e i decessi.

Quest'ufficio ha predisposto, dapprima, l'avviso di conclusione delle indagini e, poi, ha esercitato l'azione penale il 12 giugno 2025, con richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di undici indagati (esponenti politici e pubblici funzionari di più enti locali) per i reati di disastro colposo e di omicidio colposo. In particolare, nell'ambito del p. p. n. 5853/2024 R.G.N.R. Noti si è proceduto nei confronti di

Matteo Biffoni e di Simone Calamai, sindaci, rispettivamente, del Comune di Prato e del Comune di Montemurlo.

Unitamente ai due sindaci, la Procura di Prato ha concluso le investigazioni, ritenendoli responsabili, a titolo di cooperazione colposa nei predetti reati, anche gli amministratori e i tecnici che, nei rispettivi enti comunali, erano responsabili in materia di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di protezione civile, ravvisando profili di addebito sia nelle fasi precedenti ai fatti alluvionali, che in quelle emergenziali contestuali ai fatti stessi.

Il reato di disastro colposo è addebitato anche a Luca Della Longa, all'epoca dei fatti Direttore del IV Tronco di Autostrade per l'Italia, per aver omesso di adottare provvedimenti di restrizione e/o chiusura del traffico veicolare nel tratto dell'autostrada A11 adiacente al casello di Prato Est, posto in corrispondenza del fiume Bisenzio con conseguente gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, tra gli altri, degli utenti della strada, tra i quali di un cittadino cinese, il quale, trovandosi a transitare lungo il suddetto tratto a bordo della propria autovettura in direzione Prato Est in prossimità della relativa corsia di decelerazione precipitava nel vuoto finendo sommerso dalle acque del Fiume Bisenzio e rimanendo aggrappato, fino all'arrivo dei soccorsi, alla vegetazione ivi presente.

I fatti oggetto delle imputazioni sono stati ricostruiti grazie all'apporto tecnico di un collegio di quattro consulenti esperti in materia idraulica, idrogeologica, geotecnica e di protezione civile, nonché all'efficace contributo investigativo dei Carabinieri del N.I.P.A.A.F., i quali hanno coadiuvato questo Ufficio anche nelle fasi successive alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notifica a seguito della quale, sulla scorta degli interrogatori e delle allegazioni difensive di alcuni indagati, la Procura ha compiuto ulteriori e doverosi accertamenti, gli esiti dei quali sono al vaglio dell'ufficio al fine di adottare ogni determinazione al riguardo.

L'udienza preliminare è stata fissata dal Gip di Prato per la data del 19 novembre prossimo;

- n. **689/2024** R.G.N.R. Mod. 21, iscritto per il reato di cui agli artt. 110 e 575 c.p., nei confronti di Muhammad Chand e di Muhammad Sufyan per l'omicidio aggravato di Singh Harpal, commesso in Seano di Carmignano (PO), in data 09.02.2024. Singh Harpal è un cittadino indiano e il delitto, secondo l'ipotesi d'accusa, è stato portato a termine da due soggetti pakistani che con la vittima intrattenevano un rapporto di lavoro nell'ambito dell'attività da quest'ultima svolta (la vittima gestiva la raccolta e il trasporto verso mercati esteri di prodotti tessili del distretto pratese, principalmente di aziende cinesi operanti nel predetto distretto). L'azione omicidiaria si consumava nella serata del 9 febbraio 2024, nei pressi del piazzale antistante una ditta di Seano di Carmignano. I responsabili si davano alla fuga immediatamente dopo il fatto. Entrambi venivano prontamente individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della ditta adiacente al luogo ove si era consumata l'azione, oltre che alle dichiarazioni acquisite dal figlio della vittima e da persone vicine agli indagati, i quali confermavano la circostanza che entrambi i soggetti si fossero allontanati da Prato. Le intercettazioni telefoniche e telematiche attivate in via d'urgenza, a poche ore dal fatto, consentivano non solo di captare conversazioni confessorie degli indagati rispetto al grave fatto appena commesso e il proposito di entrambi di scappare all'estero, ma anche di rintracciarli a bordo di un treno diretto a Torino e di eseguire nel capoluogo piemontese il decreto di fermo emesso dallo scrivente ufficio, fermo poi convalidato, con contestuale applicazione della misura cautelare di massimo rigore. Misura poi rinnovata presso questo Tribunale e tuttora in essere. Sono seguite ulteriori attività (intercettazioni telefoniche di soggetti legati al contesto sociale e lavorativo della vittima, assunzione a sommarie informazioni di numerosi soggetti vicini alla famiglia della vittima, accertamenti autoptici, biologici, informatici) attività finalizzate a chiarire la dinamica dell'azione omicidiaria, i ruoli e le responsabilità dei singoli indagati, oltre che il movente e, più in generale, il contesto entro il quale può aver trovato maturazione un tale gesto. Sono state effettuate le analisi sulle copie forensi degli apparati informatici posti sotto sequestro. Il 23 novembre 2024 è stato predisposto avviso di

conclusione delle indagini preliminari e il 30 dicembre 2024 è stata esercitata l'azione penale con richiesta del 30 dicembre 2024;

- n. **5694/24** R.G.N.R. Mod. 21, nei confronti di tre indagati (responsabili amministrativi della società Qualità & Servizi spa), avente a oggetto l'epidemia colposa di salmonella e lesioni plurime colpose, verificatasi tra il 21 e il 26 settembre 2024 in trentanove istituti tra scuole dell'infanzia, primarie e nido nei comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Carmignano e Barberino del Mugello, causando il diffondersi di tossinfezione alimentare; focolaio, quest'ultimo, che coinvolgeva duecento cinquantacinque bambini, di età compresa tra zero e dieci anni, alcuni dei quali subivano lesioni personali, e ventitré adulti. Il procedimento è in fase di indagini, attendendosi solamente il deposito della consulenza tecnica collegiale per le valutazioni successive, nella prospettiva della predisposizione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- n. **4579/24** R.G.N.R. Noti, nei confronti di Gianluca Ciolini, Danilo Becchia, Fabio Poggini, Alessandro Santini, Gabriele Zuccaro e Aurelio Bottari, per i reati di omicidio colposo plurimo, di lesione aggravate, di incendio colposo boschivo, verificatosi il 26 luglio 2024, in conseguenza di propagazione di fiamme in misura considerevole del poligono di tiro a cielo aperto, ubicato a Galceti (frazione di Prato), che si è esteso su un vasto territorio adiacente al poligono per complessivi 89.000 metri quadrati. Il percorso investigativo si è snodato in plurimi sopralluoghi, accertamenti tecnici prolungati, anche a seguito di approfondimenti effettuati dalla difesa, escussioni di numerosi testi e numerose ulteriori attività. In esito allo stesso è stato predisposto dapprima avviso di conclusione delle indagini preliminari del 24 marzo 2025 e, successivamente, è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio del 9 luglio 2025;
- n. **3479/2023** Mod. 21: si tratta di un procedimento iscritto per i delitti di estorsione e di omicidio, nato dalla segnalazione della scomparsa di un cittadino pachistano, ad opera di due soggetti dichiaratisi suoi amici, uno dei quali poi indagato per il fatto di omicidio. Ad attività di indagine inoltrata la Procura di Roma (investita della esecuzione di un OIE emesso dalla Procura ungherese)

informava quest'ufficio dell'esistenza di un procedimento penale aperto in Ungheria per il reato di omicidio. Si apprendeva così che il corpo del soggetto dichiarato scomparso in Italia veniva effettivamente rinvenuto in territorio ungherese. Indi, veniva avviata una prima interlocuzione informale con la Procura di Roma e con il magistrato ungherese competente per definire la giurisdizione, all'esito della quale si decideva di investire formalmente Eurojust, ove si svolgeva una riunione in presenza di coordinamento nel marzo 2024. Nel corso della stessa, veniva convenuto di avviare una Squadra Investigativa Comune, poi effettivamente formalizzata prima del periodo estivo appena trascorso;

- n. **2915/2023** R.G.N.R. Noti, a carico di quattro indagati per i reati di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, di cui agli artt. 603 bis c.p. aggravato, di rapina aggravata, di cui all'art. 628, comma 3 c.p., e relativo a plurimi episodi di lesioni personali. Nell'ambito dell'art. 603 bis c.p. è stata contestata l'aggravante dell'uso della violenza e della minaccia. I fatti si sono svolti in Carmignano, località Seano, presso uno stabilimento di logistica esercente l'attività di facchinaggio, carico, scarico, deposito, custodia e trasporto per conto terzi di merci non alimentari. L'attività di indagine si è svolta anche mediante l'attivazione di intercettazioni telefoniche. Le indagini relative al procedimento penale in argomento si sono svolte, per un verso, correlativamente, all'adesione al sindacato da parte dei lavoratori sfruttati, al fine di ottenere condizioni di lavoro conformi a quelle previste dalla contrattazione collettiva, e, per altro verso, hanno registrato una serie di condotte lesive - conseguenza di veri e propri agguati - ai danni dei lavoratori sindacalizzati. Nella richiesta di misura cautelare, avanzata nel mese di luglio 2024, nei confronti dei quattro indagati, venivano contestati sia fatti di sfruttamento di cui all'art 603 bis c.p., aggravati dall'uso della violenza e della minaccia sia fatti di rapina e di lesioni personali.

  Nel mese di aprile 2025 veniva data esecuzione alle misure cautelari personali (per un indagato veniva disposta la misura degli arresti domiciliari e per gli altri tre la misura del divieto di dimora nella Provincia di Prato).

Allo stato, per tutti gli indagati è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio emessa nel mese di settembre 2025;

- n. **1517/2023** R.G.N.R. Mod 21, nei confronti di sette indagati di nazionalità cinese, iscritto per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui agli artt. 603 bis, di impedimento del controllo, di cui all'art. 452 septies c.p., di assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, di cui all'artt. 22, comma 12, e di favoreggiamento della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, di cui all'art.12, comma 5, d. lgs 286/1998. La particolarità di tale indagine si individua nella genesi - la denuncia di sfruttamento pervenuta da parte di un cittadino cinese, irregolare nel territorio dello Stato, a seguito del suo licenziamento - e nella coesistenza di un doppio fenomeno di sfruttamento scoperto all'interno di un medesimo capannone ove, sotto un'unica veste societaria formale, erano effettivamente operative due distinte realtà produttive, a loro volta derivanti da una serie di precedenti cambi di intestazione formale, secondo un modello ampiamento conosciuto nella realtà pratese, tale per cui si assiste ad un apri e chiudi di società, di fatto poi riconducibili ai medesimi soggetti o gruppi di individui. Gli accertamenti condotti hanno consentito di acquisire riscontri concreti alla denuncia del cittadino cinese e, al tempo stesso, di chiarire la riferibilità soggettiva della conduzione aziendale, caratterizzata, negli anni, da un avvicendamento di imprese e, da ultimo, espressione di due distinte realtà imprenditoriali che condividevano la medesima sede produttiva, di via Di Gello, a Prato, occupando però ognuna specifici ambiti e proprie maestranze e risultando in diretta connessione con due pronto moda, terminali finali della filiera produttiva. L'indagine è stata così focalizzata sul sito produttivo oggetto delle lavorazioni rese dal cittadino cinese querelante e gli accertamenti condotti hanno consentito di acquisire riscontri concreti alla denuncia di quest'ultimo e, al tempo stesso, di chiarire la riferibilità soggettiva della conduzione aziendale, nonché di rilevare ben due distinte condotte illecite di sfruttamento lavorativo poste in essere da altrettante distinte organizzazioni imprenditoriali, che, pur condividendo i locali aziendali, facevano però capo a due distinti gruppi, per un totale di sette

indagati. Venivano dunque contestati i delitti di cui agli artt. 603 bis c.p., 12, comma 5 e 22, comma 12 e 12 bis d. lgs 286/1998 e 452 septies c.p. e inoltrate richieste di misure cautelari nei confronti di quattro indagati. Nel mese di ottobre 2024, veniva data esecuzione alle misure cautelari personali (per due indagati veniva disposta la misura degli arresti domiciliari e per altri due la misura del divieto di dimora nel Comune di Prato) e reali disposte dal G.I.P. Allo stato, due indagati hanno definito il processo con applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., e per gli altri si è proceduto con rito ordinario, con richiesta di rinvio a giudizio emessa nel mese di marzo 2025;

- n. **4664/22** R.G.N.R. Mod. 21: a febbraio 2024, è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini cinesi, marito e moglie, Zuohui Wang e Lanping Fu, titolari di fatto una ditta di confezione, gestita con il meccanismo dell'apri e chiudi mediante intestatari formali (oltre ad una misura non custodiale nei confronti di una terza persona, Shuangyun Wu originariamente dipendente e, poi, divenuta titolare di fatto dell'impresa), tutti indagati per sfruttamento di manodopera. Le tre misure sono state confermate nel corso del gravame innanzi al Tribunale del Riesame. L'indagine (durata oltre due anni) è nata dall'infortunio di una cittadina cinese (all'epoca irregolare sul territorio italiano), la quale - alla fine del suo primo giorno di lavoro (durato oltre 10 ore), presso la ditta di confezione in questione, gestita attraverso prestanome, dagli indagati citati - ha subito un infortunio sul lavoro, patendo l'amputazione di parte di un dito. A margine dell'infortunio, la lavoratrice era stata portata in ospedale dall'indagato principale Wang, titolare di fatto dell'azienda, il quale, approfittando della barriera linguistica totale della lavoratrice, aveva riferito ai medici che l'amputazione parziale del dito era la conseguenza di un infortunio domestico (circostanza riportata sul certificato medico) per, poi, licenziare la dipendente e liquidare in suo favore la complessiva somma di 700,00 € (pagata in due rate), a titolo di risarcimento del danno. L'indagine (svolta anche attraverso attività di intercettazione telefonica) ha permesso di ricostruire compiutamente non solo il singolo episodio, ma in generale lo sfruttamento di manodopera realizzato dagli

indagati, che, nel corso degli anni, hanno operato attraverso tre distinte ditte individuali (tutte intestate a prestanome) per poi cedere l'attività alla loro dipendente storica (attinta, per l'appunto da misura non custodiale), la quale, da lavoratrice sfruttata, è diventata a sua volta, sfruttatrice dei suoi ex colleghi, chiedendo, sovente, consiglio ai suoi ex titolari. Dalle intercettazioni telefoniche effettuate è emersa la piena consapevolezza dei gestori del pronto moda committente rispetto alle condizioni di sfruttamento imposte nella ditta di confezione. Sono state captate, infatti, numerose intercettazioni nelle quali si sentiva il committente imporre alla titolare dell'impresa dei tempi di consegna impossibili da rispettare (se non facendo ricorso allo sfruttamento di manodopera) nonostante la titolare della confezione protestasse energicamente, facendo presente (ad esempio) che i suoi dipendenti dormissero 4 ore a notte per poter lavorare di più in ditta (circostanza, peraltro, reale e dimostrata), o che vi era una dipendente che non prendeva un giorno di riposo da gennaio (conversazione captata a maggio – altra circostanza reale). Tali proteste, peraltro, ottenevano scarsi risultati, in quanto il committente, al limite, concedeva qualche ora o, al massimo, qualche giorno in più per la consegna della merce. Nell'ambito di tale procedimento è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è stata esercitata l'azione penale. Il procedimento è stato definito con giudizio abbreviato, con sentenza del 19 giugno 2025, con la quale è stato condannato: Lamping Fu alla pena di anni due e mesi uno di reclusione e alla multa di ventiseimila euro di multa; Zuohui Wuang alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 28.000,00; Senpeng Wuang alla pena di anni 1 e mesi nove di reclusione e di euro sedicimila euro;

- p. n. **2181/2025** R.G.N.R. Noti. Alle ore 9.00 del 20 maggio 2025, presso il parcheggio del centro commerciale "Parco Prato", ove si trovavano numerosi cittadini, la professoressa di scuola superiore Elena Spinelli veniva aggredita selvaggiamente da Matteo Bevilacqua, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale. In particolare, l'aggressore la percuoteva colpendola violentemente con un bastone, la faceva scendere dalla sua autovettura per spingerla

nell'abitacolo della propria, tentando anche di infilarle un sacchetto di nylon in testa con l'intento di soffocarla. Alla vista di quanto stava accadendo tre cittadini stranieri (due uomini: un egiziano e un marocchino, e una donna magrebina), che occasionalmente si trovavano a passare da quel luogo, intervenivano prontamente per interrompere l'azione violenta dell'uomo, sottraendo la professoressa alla sua furia e mettendola in sicurezza, sebbene l'autore dell'aggressione avesse iniziato a brandire un coltello. Il provvidenziale intervento dei tre cittadini stranieri in aiuto della docente consentiva di salvarle la vita, mettendo a repentaglio la loro. Indi, l'uomo si dileguava dal posto, fuggendo a bordo della sua auto della quale i testimoni fornivano indicazioni per il suo rintraccio agli appartenenti della volante della Polizia di Stato, frattanto avvisati e prontamente intervenuti.

Gli accertamenti sviluppati nell'immediatezza dei fatti, su delega di quest'ufficio, che assumeva da subito la direzione delle indagini, consentivano di intercettare il fuggitivo, nel frattempo presentatosi presso il pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia per atti autolesionistici, che si era procurato con un'arma da taglio. Raggiunto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, che sfruttavano le indicazioni fornite nell'immediatezza dai tre stranieri, provvedevano a identificarlo. Veniva, nella circostanza, sottoposto a perquisizione personale e successivamente si procedeva a perquisizione locale dell'abitazione dove veniva trovato e sequestrato un coltello da cucina utilizzato verosimilmente per minacciare le persone intervenute in soccorso della donna, mentre nella vettura del perquisito venivano rinvenuti e sequestrati gli occhiali appartenenti alla vittima dell'aggressione. Dalla ricostruzione dei fatti emersi dalla denuncia della vittima e dalle informazioni testimoniali rese dai tre uomini intervenuti in suo aiuto si delineava la particolare pericolosità e aggressività dell'uomo che, nell'estremo tentativo di riallacciare il rapporto sentimentale con la donna, ormai definitivamente interrotto e, all'ennesimo rifiuto di quest'ultima, sfogava la sua rabbia con determinazione e inaudita violenza. Quest'ultima si è detta convinta che la furia dell'uomo non si sarebbe arrestata fino alle estreme conseguenze. Per le ferite e lesioni riportate durante l'aggressione, la professoressa ha riportato dieci giorni di prognosi. Nei

confronti dell'autore delle condotte di atti persecutori e lesioni aggravate veniva applicata la misura della custodia in carcere. In data 23 agosto 2025 è stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato cautelare, alla quale ha fatto seguito richiesta di giudizio abbreviato.

- n. **3290/24** R.G.N.R. Noti, nei confronti di Zukun Zheng, Xunbing Zheng, Lin Xianluan, Yuncan Hu e Chen Yunlong, per il delitto di tentato omicidio. Il presente procedimento scaturisce dalla gravissima aggressione perpetrata ai danni di un cittadino cinese Chang Meng Zhang, pregiudicato condannato in via definitiva per omicidio volontario, nelle prime ore del mattino (ore 2,16) del 6 luglio 2024, all'interno del circolo Number One, ubicato in via Scarlatti, a Prato, frequentato da connazionali. La vittima è risultata inserita nel mercato della produzione delle grucce ed è stata condannata in via definitiva per l'omicidio volontario di Zhijian Su (referente dell'impresa Eurotrans/Oulian), commesso a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, nel marzo 2006. Accerchiato e colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e, poi, con un'arma da taglio e con pugni e calci - infine attinto da numerose coltellate all'addome, con conseguente eviscerazione, Chang Meng Zhang veniva portato in ospedale, da colui che si occupava della gestione del locale, e sottoposto a diversi interventi chirurgici. Nel frattempo, grazie all'analisi dei *frames* estrapolati dal sistema di videosorveglianza del locale in cui si erano svolti i fatti, era stato individuato uno degli aggressori Chen Yunlong e, reperita l'utenza cellulare che questi aveva in uso, la stessa veniva rapidamente sottoposta a intercettazione. Emergeva così che l'utenza si spostava rapidamente dalla Toscana verso il meridione e, giunta in Calabria, grazie ad una serrata analisi delle coordinate del positioning, veniva fermata una vettura con a bordo quattro cinesi, che venivano poi identificati quali corresponsabili dell'aggressione. Chen Yunlong, invece, sfuggiva al primo controllo, attraversava lo stresso di Messina e veniva fermato due giorni dopo a Catania, ove veniva individuato sempre sulla base degli spostamenti della predetta utenza. Tutti e cinque indagati venivano sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il tentato omicidio e venivano

sequestrate le loro utenze cellulari. Il fermo di indiziato di delitto, predisposto dal pubblico ministero, veniva convalidato dai GIP di Reggio Calabria e di Catania, che applicavano contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere che, poi, veniva rinnovata ai sensi dell'art 27 c.p.p. dal Gip competente per territorio. Venivano, infine, disposte consulenza medico legale per verificare se la vittima sia stata in pericolo di vita a seguito dell'aggressione e dell'accoltellamento subito, e consulenza informatica per la duplicazione forense e per l'analisi dei cellulari. Nonostante le gravissime ferite e dopo essere stata sottoposta a più interventi chirurgici, la vittima è riuscita fortunatamente a sopravvivere e ha iniziato una proficua collaborazione con la giustizia. I componenti del commando misto "*fujanese* e dello *Zhejiang*" sono risultati provenire appositamente dalla Cina per tutelare con il ricorso alla violenza gli interessi imprenditoriali del gruppo monopolista nel settore delle grucce.

L'ufficio ha predisposto richiesta di giudizio immediato cautelare. Tutti gli imputati chiedevano di essere ammessi al rito abbreviato, che veniva celebrato in data 29.4.2025, e si concludeva con la condanna di tutti gli imputati alla pena finale di anni 7 e mesi 6 di reclusione. Parallelamente, nell'ambito del proc. penale **n. 5969/24** Mod 21, sulla scorta di indicazioni molto stringenti fornite dal fratello della vittima e dallo stesso Chang Meng Zhang sono stati acquisiti preziosi elementi per individuare l'apporto fornito dall'imputato Fang, nato in Cina, il 29 marzo 1989, venivano avviate indagini volte alla identificazione del sesto corresponsabile del fatto criminoso, con intercettazioni telefoniche e localizzazione dell'uomo, che veniva identificato con certezza in Nengyn Fang. Anche nei suoi confronti veniva emesso decreto di fermo che veniva eseguito in Padova in data 6 aprile 2025. Anche in questo caso il fermo del PM veniva convalidato e veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, che veniva poi rinnovata dal GIP di Prato. Veniva quindi esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato cautelare e a seguito di rito abbreviato chiesto dall'imputato, lo stesso veniva condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 17.10.2025, alla pena finale di anni 7 e mesi 6 di reclusione;

- n. **4712/24** RGNR Noti, che ha avuto origine con il danneggiamento mediante incendio, di natura dolosa, che generava esplosione del mezzo, dell'autovettura Hyundai nella disponibilità del cittadino cinese Hui Chen (formalmente titolare di una pelletteria di Campi Bisenzio, denominata "Pelletteria di Simone"), avvenuto alle 23,30 del 1 ottobre 2024, in viale della Repubblica, n. 8, a Prato, e con la plateale e grave intimidazione consistita nell'accompagnare l'agire con la collocazione, di fronte all'ingresso della struttura alberghiera Wall Art Apartmenthotel, ove la vittima soggiornava, di una bara di legno con la foto del proprietario del mezzo apposta sulla cornice presente su detta bara. A distanza di otto mesi dai fatti, il Giudice per le Indagini Preliminari di Prato, in aderenza a quanto richiesto da quest'ufficio, ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare in carcere. Lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha attributo all'utilizzo della bara un fortissimo gesto dal valore intimidatorio. Tali condotte violente e minatorie sono risultate commesse nel quadro dello sfruttamento organizzato della prostituzione, che costituisce uno dei lucrosi *business* che caratterizzano l'agire della criminalità organizzata nell'area pratese, che riveste una dimensione trasnazionale, e la stessa persona offesa è risultata dedita a tale attività e destinatario di misura cautelare proprio per il delitto di sfruttamento della prostituzione. Tale agire si colloca nella contesa tra due gruppi criminali rivali per assicurarsi l'egemonia del mercato della prostituzione cinese in territorio pratese ed è risultato volto a costringere Hui Chen a far fronte a un debito ricollegabile alla pregressa attività di sfruttamento della prostituzione e a far cessare l'attività di meretricio esercitata presso il Wall Art ApartmentHotel. Hui Chen era l'originario detentore dell'egemonia del mercato della prostituzione pratese, fino a quando, un gruppo di persone a lui originariamente sottoposto, capitanato da Haijie Hu (detto Cris) decideva di scindersi dall'organizzazione primigenia e di mettersi in proprio.
  In particolare, le misure sono state applicate per due delitti. Il primo: tentativo di estorsione, nei confronti dell'italiano e del pakistano, quali esecutori materiali, e di Haije Hu, che ha agito quale ideatore e mandante dell'azione delittuosa, fornendo la base logistica (un autolavaggio nei pressi di via delle Fonti, in Prato)

per custodire la bara e organizzare le operazioni. Il secondo: sfruttamento della prostituzione di più peripatetiche, anche di nazionalità giapponese, nei confronti della vittima del danneggiamento mediante incendio e dell'intimidazione con collocazione della bara, di cui si è detto, Hui Chen e di altri due cittadini cinesi. Le indagini si sono nutrite dell'apporto degli appartenenti alla Squadra Mobile di Prato e hanno trovato l'elemento trainante nelle attività intercettive telefoniche e ambientali. La condotta di Hui Chen si è rivelata omertosa, densa di gravi reticenze e di discrasie, che ne hanno inficiato sin da subito le sue dichiarazioni, e appare tipica del contesto criminale in cui si inserisce e giustificata dal timore delle conseguenze derivanti dall'interlocuzione con gli inquirenti. Le indagini hanno posto in evidenza - contrariamente a quanto avviene nel tipico modo di porsi degli appartenenti alla comunità cinese, che agiscono come gruppo autonomo non propenso all'integrazione - la crescente capacità criminale degli esponenti dei gruppi antagonisti nella gestione del mercato della prostituzione di consorziarsi con appartenenti alla criminalità di altre etnie, quali quelle italiane e pakistane, e la loro attitudine a essere da questi riconosciuti come portatori di capacità organizzative e di direzione strategiche delle condotte criminose. Si rivela, dunque, la determinazione di esponenti del crimine cinese a integrarsi solo con riferimento all'agire illecito, nella prospettiva di aumentare il proprio arricchimento, a differenza di quanto avviene nelle ordinarie attività quotidiane legali, spesso carenti della necessaria interlocuzione con la realtà imprenditoriale del nostro Paese;

- n. **1963/2024** R.G.N.R. Mod. 21, iscritto a carico di quattro soggetti di nazionalità marocchina, Said El Habbat, Oussama El Habbat, Youssef El Habbat e Sofiane Khazri, per un tentato omicidio, commesso in danno di connazionale, Mahdi Hamzi, in Prato, il 18.04.2024. Trattasi di aggressione realizzata a colpi di machete da un gruppo di persone, in danno di un uomo per ragioni ancora in corso di compiuto accertamento, anche attraverso attività tecnica. Il fatto ha destato particolare allarme sociale per le specifiche modalità di realizzazione e perché avveniva sulla pubblica via. L'identificazione dei responsabili è stata possibile

attraverso la predisposizione di attività captativa in via d'urgenza sia telefonica, che ambientale (presso la camera d'ospedale ove era ricoverata la vittima), oltre che attraverso l'acquisizione e l'analisi di tabulati telefonici e di tracciati GPS delle autovetture di interesse, acquisizione di filmati di videosorveglianza di telecamere pubbliche e private e assunzione di sommarie informazioni da parte di persone informate sui fatti. Due degli indagati sono sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere;

- n. **2321/2024** R.G.N.R. Mod. 21, iscritto nei confronti di soggetto della Repubblica di El Salvador, Jorge Galileo Maldonado Merino, residente a Firenze, per il reato di stalking (art. 612 bis c.p.) e di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), commessi in Prato, in epoca anteriore e prossima al 30 maggio 2024, in danno di vittima di nazionalità italiana, Valentina Bogani. Trattasi di vicenda relativa agli atti persecutori posti in essere da soggetto in danno della propria ex compagna, connotati da una rapida escalation e culminati nell'incendio dell'autovettura della vittima il 30 maggio u.s. In data 3 giugno 2024, la Procura avanzava richiesta di misura cautelare custodiale nei confronti dell'uomo, che subito dopo il fatto aveva fatto rientro nel proprio paese di origine. Il 4 luglio u.s., l'indagato veniva rintracciato sul territorio nazionale e nei suoi confronti veniva data esecuzione alla ordinanza applicativa della misura di massimo rigore che è ancora in essere. Sono in corso gli ultimi accertamenti investigativi in vista di esercitare l'azione penale, mediante richiesta di giudizio immediato;
- n. **4788** R.G.N.R. Mod. 21. In detto procedimento si procede a carico di un imprenditore cinese del settore tessile per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso in danno di più lavoratori, i quali nella notte tra l'8 e il 9 ottobre del 2024 subirono, unitamente a personale dei sindacati, un violento pestaggio con spranghe in acciaio da parte di soggetti dal volto in parte travisato e rimasti a oggi ignoti, mentre erano intenti a svolgere un'attività di picchettaggio funzionale alla rivendicazione di diritti in favore di tutti i lavoratori impiegati presso l'impresa in condizioni di sfruttamento.

L’indagine, avviata nell’immediatezza e delegata al Gruppo Guardia di Finanza di Prato del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Prato e del Gruppo Antisfruttamento Azienda Usl Toscana Centro, si è nutrita di perquisizioni personali, locali, informatiche nei confronti dell’imprenditore cinese e dei suoi più stretti collaboratori, di attività intercettiva, di acquisizioni documentali e dichiarative, di accertamenti fiscali ed è al vaglio di questo ufficio la nota riepilogativa finale;

- n. **1887/2025** RGNR Noti. Trattasi di procedimento originato da una violenta colluttazione avvenuta nella serata dell’8 maggio 2025, in località Chiesanuova di Prato, nei giardini antistanti una scuola materna tra sei soggetti, due dei quali latitanti al momento del fatto e gravati da plurimi precedenti anche per reati specifici commessi con violenza alla persona. Nella rissa richiamata un ragazzo appena maggiorenne e un minorenne si fronteggiavano con altri due giovani ragazzi e con i due latitanti, instaurando una colluttazione con calci e pugni, rispettivamente muniti di un taglierino e di un cacciavite; il minorenne colpiva al volto uno dei corissanti della opposta fazione, così cagionandogli lesioni personali (consistite in un trauma cranico, con tumefazione ecchimotica alla regione orbitaria destra e alla regione del naso, lesioni refertate e giudicate guaribili in giorni cinque) e, in un momento di poco successivo, colpiva lo zio di quest’ultimo (uno dei due latitanti) al petto con il cacciavite, cagionandogli una ferita a livello toracico che interessava il ventricolo sinistro con tamponamento cardiaco e successivo decesso. Le indagini consentivano di individuare a poche ore dal fatto cinque dei sei indagati, di ricostruire la dinamica omicidiaria e di attribuirla a Lutfi Xhaferri, il quale, in ragione della sua minore età, veniva sottoposto a fermo da parte della Procura per i Minorenni di Firenze. Le successive investigazioni, svolte in coordinamento con il citato ufficio e consistite in attività di perquisizione, intercettive, di analisi forense del materiale informatico complessivamente sequestrato, di analisi biologiche sui reperti rinvenuti sul luogo del fatto e di acquisizione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti, consentivano di giungere alla identificazione anche del sesto soggetto e al disvelamento del

contesto relazionale pregresso fra gli indagati e del movente della complessiva azione;

- n. **2714/2025** RGNR Noti. Il procedimento scaturisce dalla denuncia proposta da Rongrong Hu, in data 12 giugno 2025, con la quale la predetta esponeva di essere vittima di una reiterata azione estorsiva, posta in essere da alcuni connazionali in seguito a un prestito di denaro cui la donna aveva fatto ricorso, che peraltro prevedeva la restituzione di somme con tassi di natura usuraria. Segnatamente, Hu riferiva di aver contratto un debito a seguito di un prestito di denaro, contratto con il connazionale Yuanquin Chen, prestito che prevedeva tassi di natura usuraria, e che la pretesa delle somme in restituzione era frequentemente accompagnata da minacce esplicite di fare del male alla denunciante e ai suoi familiari, in caso di mancata o ritardata corresponsione. L'uomo che le aveva concesso il prestito, identificato nel noto pregiudicato Yuanqin Chen, conosciuto anche con lo pseudonimo di Laoer, veniva coadiuvato nelle condotte illecite e nelle continue minacce e intimidazioni rivolte alla donna da due suoi collaboratori (scagnozzi), identificati in Qinying Lai e Shenghua Fan, detto Lao Si. La vittima precisava che la decisione di rivolgersi per il prestito a Chen nell'aprile del 2024 era scaturita dalla necessità di acquistare di alcuni macchinari da impiegare nell'attività di stireria che ella gestiva. Il prestito erogato da Chen ammontava a venti mila euro, ma tale somma era stata immediatamente decurtata della prima rata di interessi, pari al 10 per cento mensile, ovvero 2000,00 euro. Emergeva, quindi, chiaramente che il tasso applicato al prestito era palesemete di natura usuraria, attestandosi sul 120% annuo. Secondo l'accordo, ella avrebbe dovuto restituire a Chen ogni mese la somma di 2 mila euro di interessi fino a quando non fosse riuscita a restituire in un'unica soluzione l'intero capitale iniziale consegnatole, ovvero venti mila euro. Secondo il suo racconto, ella era riuscita a ottemperare al pagamento mensile sino al mese di novembre 2024, versando la quota di interessi per 8 mesi, per un totale di 16 mila euro. Successivamente, a causa di alcune vicissitudini familiari che avevano interessato la madre, affetta da cancro, nel mese di novembre 2024 era stata costretta a rientrare in Cina per accudire il genitore e non era quindi riuscita a

rispettare i successivi pagamenti relativi al prestito ricevuto da Chen. A seguito di tale sospensione dei pagamenti, l'uomo aveva iniziato a minacciare lei e i suoi più stretti familiari di gravi ritorsioni qualora non avesse ripreso i pagamenti ed ottemperato puntualmente ai pagamenti mensili degli interessi. Successivamente, nel febbraio 2025, quando si trovava ancora in Cina, la donna aveva ricevuto ulteriori minacce consistite nell'invio di alcune foto ritraenti la sorella Tingting Hu e l'auto dalla stessa utilizzata con un esplicito messaggio dal contenuto fortemente minatorio: "*Tu puoi scappare, ma sappiamo dove trovare i tuoi familiari*". La donna riferiva tuttavia che non poteva esibire tali messaggi alla polizia, in quanto li aveva cancellati per timore che sua madre e sua figlia, prendendole il cellulare, potessero scoprire la situazione pericolosa in cui ella si trovava a seguito delle pesanti minacce ricevute da Chen e rivolte sia alla sua persona che ai suoi congiunti. Pertanto, intimorita dalle minacce pervenute, nel mese di febbraio 2025, dalla Cina, attraverso i social network wechat, effettuava un trasferimento di denaro in valuta cinese RMB in favore di Yuanqin Chen per un corrispettivo di circa 1.000,00 €. Tornata a Prato, il 6 marzo 2025, il giorno 14 dello stesso mese, Rongrong Hu veniva convocata, da sola, da Yuanqin Chen nel suo ufficio di Prato in via Napoli, 42, ove oltre al pregiudicato cinese vi erano anche i suoi due "scagnozzi" individuati in Qinying Lai e Shenghua Fan, detto Lao Si. La vittima riferiva di essere stata costretta a rimanere nell'ufficio di Chen per più di 12 ore (dalle ore 12.00 alle ore 24 circa del 14.03.2025), subendo parolacce e gravi minacce e intimidazioni rivolte a lei e ai suoi familiari, finché non veniva costretta a scrivere personalmente, sotto dettatura di Yuanqin Chen, un riconoscimento di debito attestante l'esistenza del debito per l'importo complessivo di 382.500 yuan (valuta cinese) che la donna si impegnava a restituire entro il dicembre 2025, con una prima rata di circa 9.500,00 € (corrispondenti al 76000 yuan) da corrispondere entro il 23 marzo 2025, e la successiva rata, appunto entro il mese di dicembre 2025, per l'importo di 306.500 yuan, a saldo del debito contratto. In quel contesto precisava di essere minacciata di morte, reiteratamente, dai tre uomini, che letteralmente avevano più volte proferito frasi del genere "*se non sottoscrivi questo*

documento ammazziamo te e se cerchi di scappare troveremo anche i tuoi familiari". Ella riferiva, quindi, di aver subito una fortissima intimidazione, anche a causa del suo trattenimento forzato in quell'ufficio per un lungo lasso temporale, e per tale motivo di aver redatto quell'atto contro la sua volontà. Quest'ufficio procedeva alla audizione della vittima, oltre che ad attività perquisitiva, accertamenti bancari e ad una consulenza tecnica sulla natura dei tassi usurari, infine avanzava richiesta di misura cautelare, richiesta che trovava accoglimento da parte del Gip di Prato che, in data 2.10.2025, emetteva ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Yuanqin Chen e misure obbligatorie nei confronti di Qinying Lai e Shenghua Fan;

- n. **4576/2024** R.G.N.R. Noti. Tale procedimento è relativo ad un omicidio commesso da una cittadina italiana, nata il 19.10.1941, ai danni del coniuge convivente allettato e affetto da demenza senile, con successivo tentativo di suicidio. Il fatto si verificava all'interno di un appartamento a Vernio, il 29.9.2024 e la indagata veniva arrestata in flagranza di reato. L'arresto veniva convalidato e veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, tuttora in corso. Il decesso veniva causato dalla arrestata per asfissia meccanica determinata, prima, dall'inserimento nella bocca del coniuge di quattro guanti in lattice, di cui uno spinto all'interno della trachea, a dieci centimetri dall'epiglottide, che sprofondava per quattordici centimetri fino a giungere al bronco polmonare principale di destra e, poi, dalla compressione di un cuscino sul volto del marito. Concluse le investigazioni, quest'ufficio esercitava l'azione penale, mediante richiesta di giudizio immediato del 5 febbraio 2025.

  Il processo si trova in fase dibattimentale dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze;

- n. **1537/25** RGNR mod. 21, per i reati di cui agli articoli 22 comma 12 d. lvo 286/98, 603 bis c.p. e art 12 comma V d. lvo 286/98. In data 2 aprile 2025 veniva eseguito l'arresto in flagranza di una cittadina cinese, Hualiu Ye, nata nello Zhejiang, il 14.9.1974, per il delitto di utilizzo di manodopera clandestina (art 22 comma 12 e 12 bis decreto legislativo 286/98). All'arrestata venivano poi contestati gli ulteriori delitti di sfruttamento del lavoro (603 bis c.p,.) e di

favoreggiamento della permanenza di cittadini stranieri in condizione di irregolarità. L'arrestata risultava, infatti, essere titolare, di fatto e di diritto, dell'impresa individuale esercente attività di confezionamento di abbigliamento denominata "Confezione Rosa di Ye Hualiu", con sede in Prato, in via Stradivari, nn. 7 e 9, e datrice di lavoro di plurimi operai addetti alla cucitura di abbigliamento. La polizia giudiziaria intervenuta constatava che ella stava occupando quali operai addetti alle macchine da cucire, al momento dell'intervento undici cittadini irregolari sul territorio, in quanto sprovvisti del permesso di soggiorno, di nazionalità cinese. Emergeva, inoltre, che tali lavoratori prestavano la loro opera in assenza di ogni garanzia retributiva, contributiva e assistenziale, in ambiente di lavoro connotato da pessime condizioni igieniche e di sicurezza, con retribuzione a cottimo a costi irrisori (circa un euro per ogni pezzo cucito), in assenza di ogni forma di tutela previdenziale e infortunistica, con retribuzioni in modo palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali e, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, con violazione reiterata della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, alla formazione professionale, alla tutela della salute del lavoratore. In quel contesto, mentre i lavoratori, sentiti dalla PG, si avvalevano della facoltà di non rispondere, essendo indagati del reato di cui all'art 10 bis decreto legislativo 286/98, tre lavoratori regolari rendevano dichiarazioni collaborative concordi fra loro fornendo conferme alle ipotesi di reato nei confronti della persona arrestata. Venivano poi sequestrati diversi quaderni di cottimo, che poi venivano esaminati, con conseguente acquisizione di ulteriori conferme alle ipotesi di reato. L'arresto veniva convalidato e veniva disposta misura cautelare non custodiale. All'esito delle indagini veniva esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio;

- n. **5591/24** RGNR Noti. A seguito di un sequestro di documenti falsi, operato casualmente di iniziativa dalla polizia giudiziaria, sono state avviate capillari e massive attività di indagine, anche a mezzo intercettazioni; tali indagini, ancora in corso, hanno permesso di identificare il falsario e individuare una vera e propria

"stamperia" di documenti falsi, con macchine altamente sofisticate. Sono in corso approfondimenti volti a enucleare la destinazione finale del materiale contraffatto;

- n. **597/2025** R.G.N.R. Noti e n. **1141/2025** R.G.N.R. R.G.N.R. Noti. In data 26 gennaio 2025 un cittadino cinese è stato accompagnato a bordo di un'auto presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Prato da due connazionali, che immediatamente dopo si sono allontanati. Nasceva il p. p. n. 483/2025 R.G.N.R. – Mod. 44, poi volturato nel n. 597/2025 R.G.N.R. Noti. In ragione delle gravi condizioni di salute in cui inizialmente versava, legittimanti la riserva della prognosi da parte dei medici, il ferito è stato escusso a sommarie informazioni da quest'ufficio, una prima volta due giorni dopo l'accoltellamento e, poi, altre volte nei giorni immediatamente successivi; tramite l'escussione dei colleghi di lavoro e lo svolgimento di attività di indagine a riscontro si è giunti all'identificazione certa dell'autore del tentato omicidio. Dal contenuto complessivo delle dichiarazioni raccolte è stato possibile ricostruire in termini certi la dinamica e il movente del tentato omicidio: la mattina del 26.1.2025 nei locali della stamperia pratese "Arte Stampa" la persona offesa era impegnata nello svolgimento della propria attività lavorativa, quando si accorgeva di una problematica che contestava al collega di un altro reparto a suo avviso responsabile, fin da subito identificato nell'indagato; la contestazione avveniva tramite la chat aziendale sull'applicativo WeChat e la vittima chiedeva all'indagato di eseguire di nuovo la lavorazione. Il risentimento maturato dall'indagato per essere stato rimproverato sulla chat di gruppo ha costituito il movente della aggressione, dato che l'indagato estraeva un oggetto appuntito e colpiva la persona offesa all'altezza del pettorale sinistro. In data 28.1.2025, nella medesima stamperia ove si era verificato l'accoltellamento, i Carabinieri di Prato procedevano all'arresto in flagranza di due cittadini cinesi per il delitto di cui agli art. 110 c.p., 22 d.lgs. 286/1998, reato per cui si procedeva separatamente nell'ambito del p. p. n. 532/2025 R.G.N.R. Noti, definito con giudizio immediato nel mese di marzo 2025. In occasione dell'accesso dei carabinieri ai locali della stamperia venivano trovati intenti a lavorare nove cittadini cinesi e ulteriori sette nel locale dormitorio sito al primo piano

dell'immobile, dei quali dodici privi di permesso di soggiorno. Dal sopralluogo ispettivo immediatamente eseguito venivano riscontrate condizioni igienico-sanitarie allarmanti. Inoltre, i lavoratori escussi nel prosieguo dell'indagine hanno riferito di essere assoggettati a condizioni di lavoro pienamente sussumibili negli indici di sfruttamento positivizzati all'art. 603 bis c. 3 c.p.. Alla luce delle risultanze investigative emerse, nell'ambito del p. p. n. 597/2025 R.G.N.R. Noti, nel mese di febbraio 2025 a carico dei due cittadini cinesi già arrestati nell'ambito del p. p. n. 532/2025 R.G.N.R. Noti, si procedeva a emettere in via d'urgenza un decreto di sequestro preventivo delle quote sociali e dei locali della stamperia, nonché a richiedere al G.I.P. la nomina di un amministratore giudiziario. Il decreto veniva convalidato dal G.I.P. e risulta tuttora gravante sulle quote e sui locali della stamperia, così come è stata accolta la richiesta di nomina di un amministratore giudiziario dell'azienda.

Ancora, nel mese di febbraio 2025 si provvedeva a emettere un decreto di fermo nei confronti del cittadino cinese indagato per il delitto di tentato omicidio; il decreto è, allo stato, ineseguito, non essendo stato rintracciato l'indagato. Nel mese di marzo 2025, sempre a carico dei due cittadini cinesi già arrestati nell'ambito del p. p. n. 532/2025 R.G.N.R. Noti veniva avanzata richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 603 bis c.p. e 12, comma 5 d. lgs 298/1996, tuttora pendente al G.I.P.. Infine, sempre nel mese di marzo 2025, si procedeva a separare dal proc. pen. n. 597/2025 R.G.N.R. Noti la posizione del cittadino cinese indagato per il delitto di tentato omicidio, venendo creato il p. p. n. 1141/2025 R.G.N.R. Noti, nell'ambito del quale, nel mese di aprile 2025, si procedeva ad avanzare richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta tuttora pendente al G.I.P.;

- n. **5508/2024** R.G.N.R. mod. 21, per i reati di utilizzo indebito di telefoni cellulari e di corruzione di appartenenti alla polizia penitenziaria in seno al carcere di Prato La Dogaia, in seno al Reparto di Alta Sicurezza, **n. 275/2025** R.G.N.R. mod. 21, nei confronti di ventiquattro detenuti per il medesimo reato e per episodi

concernenti acquisti e cession di stupefacenti, le cui indagini sono state definite con avviso di conclusione delle indagini preliminari del 22 luglio 2025. Più in generale, va evidenziato che, ella prospettiva di inquadrare le attività criminose che si verificano all'interno della struttura penitenziaria pratese, si è proceduto a un accorpamento di tutti i fascicoli pendenti per fatti delittuosi ivi commessi;

procedimenti che hanno superato la fase delle indagini preliminari

- n. **136/2024** R.G.N.R. Mod. 21. L'11 luglio 2024 è stata eseguita la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Prato, su richiesta di quest'ufficio. In particolare, ha emesso una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, disponendo la custodia cautelare in carcere per Hefeng Jiao e Janhu Lin, entrambi imprenditori cittadini cinesi, ritenuti i gestori di fatto di numerose imprese e disponendo il sequestro preventivo di dieci imprese, di diciotto unità immobiliari per un valore di circa cinque milioni di euro, di sette veicoli e di disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 550.000,00 euro. Si è ipotizzato nei confronti di ventotto soggetti indagati la commissione dci delitti di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Tale ipotesi accusatoria, condivisa dal G.I.P., ha determinato l'emissione dci citati provvedimenti. L'indagine ha portato all'emersione di una dilagante evasione fiscale e contributiva perpetrata attraverso il fenomeno delle imprese "apri e chiudi", mediante il quale gli imprenditori "di fatto" esercitano attività d'impresa in costante evasione d'imposta avvalendosi di soggetti economici di comodo, che si succedono periodicamente: la necessità di contrastare tale fenomeno criminoso ha dunque reso necessario l'avvio di accertamenti approfonditi, finalizzati a disarticolare le filiere di imprese intestate a prestanome, nonché a individuare le imprese connotate da spiccate criticità in tal senso. Tali accertamenti hanno consentito di individuare i due imprenditori, che nel corso degli anni, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero attribuito a svariati prestanome la titolarità fittizia di numerose ditte individuali, susseguitesi nel tempo e caratterizzate da un periodo di attività aziendale piuttosto breve. Tali imprese, trascorsi pochi anni dall'avvio, cessavano la propria attività appena insorgevano i

primi debiti erariali, spesso di importo rilevante, al fine evidente di evitare ripercussioni economiche negative derivanti da procedure amministrative di accertamento: in questo modo i due imprenditori destinatari delle misure cautelari si sono fraudolentemente sottratti al pagamento delle imposte per un arco di tempo quasi ventennale. Le indagini svolte hanno consentito di individuare e neutralizzare le condotte di coloro che operano in violazione delle disposizioni normative, anche nell'ottica di tutelare l'imprenditoria che agisce nel rispetto della legalità. Concluse le indagini preliminari, il 14 aprile 2025 veniva esercitata l'azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei due destinatari della misura cautelare e di altri sette imputati, tutti di nazionalità cinese;

- n. **826/22** R.G.N.R. Mod. 21: a ottobre 2023, è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari (misura non impugnata dinanzi al Tribunale del Riesame) nei confronti di due soggetti italiani (marito e moglie) Enrico Gatti e Alessandra Ducci, proprietari (per il tramite di una loro società) di numerosi capannoni della zona del Macrolotto, locati a imprenditori commerciali operanti nel settore del pronto moda. Nel corso delle indagini (durate oltre due anni), è emersa la presenza di una prassi (comunemente praticata da tutti i proprietari di immobili della zona) di pretendere, contestualmente alla stipula del contratto di locazione, il pagamento di una ingente somma di denaro in nero (nel caso di specie, era 400.000,00 € per ogni contratto di locazione, ma è stato accertato che la cifra variava in base alla collocazione dell'immobile). Tale pretesa è stata ritenuta estorsiva in quanto: veniva imposta dai proprietari e in un'area geografica ristretta e ben delimitata, ove vi è un numero determinato di capannoni. Per l'effetto è diventata una pretesa illecita alla quale l'aspirante imprenditore non poteva sottrarsi, così subendo una importante lesione della propria libertà di impresa, non potendo avviare la propria attività se non avesse accettato di effettuare un pagamento in nero di tale somma di denaro che veniva reperita, spesso, tramite prestiti, anche di natura usuraia che dovevano essere restituiti, con pagamenti in contanti, cosa che imponeva la necessità, per i pronto moda, di sviluppare un ingente mercato nero. Le investigazioni sono state definite con la notifica a tutti gli indagati (i due attinti da

misura e altri due soggetti: un agente immobiliare e un suo collaboratore) dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, a cui ha fatto seguito richiesta di rinvio a giudizio il 25 ottobre 2024. È stato ammesso il rito abbreviato e sono state calendate per le discussioni le seguenti udienze: 28 ottobre 2025, 27 gennaio 2026 e 10 febbraio 2026;

- n. **5147/2023** RGNR mod. 21, relativo a un tentato omicidio, commesso da Longyao Wu nei confronti della compagna, Meidan Guan, entrambi di nazionalità cinese. L'uomo pugnalava la donna all'addome con un coltello, cagionandone il pericolo di vita, una malattia insanabile (diabete) e l'indebolimento permanente dell'organo del pancreas e della funzione digestiva. Il procedimento, dopo articolate indagini e lo svolgimento di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa e la ricognizione dell'autore del reato, veniva definito con l'esercizio dell'azione penale, mediante richiesta di giudizio immediato e l'imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. La stessa persona offesa aveva fornito utili indicazioni per il ritrovamento dell'arma del delitto, che veniva individuata e sequestrata. L'imputato è sottoposto per questa causa alla misura della custodia cautelare in carcere. Il procedimento si trova attualmente in fase di giudizio abbreviato e dovrà essere discusso dalle parti;
- n. **898/23** R.G.N.R. mod 21, nell'ambito del quale è stata accertata una truffa ai danni dello Stato (di cui agli artt. 110 e 640 bis c. p.), , da parte di decine di soggetti (cittadini cinesi e italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale), con profitto di circa 7.000.000 di euro, con riferimento all'elargizione dei bonus facciate, e successiva canalizzazione dello stesso con conseguente attività di riciclaggio dello stesso mediante impiego di due imprese riconducibili a cittadini cinesi, con sede in Prato. Tali ditte hanno avuto l'unico scopo di raccogliere il profitto del reato per poi bonificarlo in paese extra UE come la Cina e l'Irlanda (dove non vige la possibilità di effettuare OEI). Attualmente per due posizioni è stata emessa misura cautelare degli arresti domiciliari ed è stato disposto giudizio immediato e gli imputati hanno richiesto di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato. Nei confronti di altri indagati proseguono le indagini;

- n. **18282/08** R.G.N.R. Noti, iscritto per i reati di cui agli artt. 110, 648 bis c.p., 81 cpv., 61 n. 7, 61 n. 2, 112 n. 1 del codice penale e connessi reati tributari. Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, con sentenza del 19 luglio 2024, ha emesso, su conforme richiesta della Procura di Prato, sentenza di condanna per i reati di riciclaggio di ingenti somme di denaro, per un quantitativo complessivo, pari a circa quattro milioni di euro (3.813.832,00), che ha coinvolto il nostro Paese, San Marino e la Cina, nei confronti di un cittadino cinese Shengwei Hu, amministratore di fatto di un'agenzia di money transfer (World Wide Travel Group srl), e di due imputati di nazionalità sanmarinese, titolari di una fiduciaria di San Marino, Fin International spa, Luciano Cardelli e Lorenzo Cardelli .

  In particolare, sono stati condannati questi ultimi alla pena di anni nove di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ciascuno e il cittadino cinese ad anni 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il riciclaggio dei proventi dell'attività imprenditoriale cinese. I reati presupposto produttivi dell'illecita ricchezza sono stati individuati, in parte, nel delitto di false informazioni per eludere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'art. 55 c. 1 decreto legislativo 231/2007, in relazione all'art. 21 stesso decreto, commesso dagli esecutori dei trasferimenti di denari frazionati, e, in parte, nelle condotte degli imprenditori cinesi presuntivamente operanti in violazione a plurime normative in materia doganale di importazione, commercio, produzione di materie e di merci, di tutela e di sicurezza sul lavoro e di igiene alimentare, nonché in evasione di imposta diretta e indiretta.

  Il Tribunale di Prato ha, poi, disposto - su richiesta della Procura di Prato, oltre alla confisca del denaro e dei beni già in sequestro - la confisca per equivalente di denaro, beni e altre utilità fino al valore citato di 3.813.832,00 euro, corrispondente al prodotto, profitto e prezzo del reato di riciclaggio.

  La vicenda si colloca nell'alveo della criminalità cinese fortemente radicata sul territorio pratese (il reato di associazione per delinquere è stato dichiarato prescritto) e le indagini si sono nutrite dell'apporto investigativo del Nucleo di Polizia Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze. Le condotte accertate sono

consistite nel trasferimento di rilevanti importi di denaro in contante, raccolti attraverso l'attività di una rete di sub-agenzie di money transfer, dislocate su tutto il territorio nazionale, la maggior parte dei quali di provenienza illecita, per poi inviarli verso la Cina in più rimesse alla volta, attribuendone fittiziamente la titolarità a cittadini cinesi ignari o inesistenti. Le condotte reiterate sul territorio nazionale sono state poste in essere in Sesto Fiorentino e in Borgo Maggiore (nella Repubblica di San Marino), dal 2008 al 2009, in attuazione del programma illecito del sodalizio. L'amministratore di fatto dell'agenzia di money transfer, ubicata in Sesto Fiorentino, si occupava di portare materialmente il denaro ai due cittadini sanmarinesi sopraindicati, i quali lo ripulivano attraverso il sistema bancario della Repubblica di San Marino, trasferendolo in Cina. Altre posizioni di imputati minori, non inseriti nel meccanismo del riciclaggio san marinese, sono state definite con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in relazione ai reati tributari contestati (omessa dichiarazione, ex art. 5 d. l. vo 74/2000, nei confronti di due imputati di nazionalità cinese Wenlan Qiu e Xianghui Wu), e con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste dai reati di appropriazione indebita aggravata e riciclaggio (Daniele Wang), di tentato riciclaggio in concorso (Fengqin Zhou, Hua Zhu Gui), di contrabbando, truffa aggravata e furto aggravato (Shenggou Lin);

- n. **3909/17** RGNR, nei confronti di Maria Di Rocco e altri 13 imputati. Il presente procedimento scaturisce da denuncia sporta nel 2017 da un avvocato del foro pratese, in qualità di delegato alle vendite nominato dal Tribunale in due procedure di esecuzione immobiliare. Il denunciante lamentava che, nell'ambito di tali procedure, la parte esecutata (una delle quali si identificava in un avvocato radiato dall'albo professionale, Andrea Mucci) aveva utilizzato lodi arbitrali evidentemente fraudolenti che dichiaravano l'intervenuta usucapione - in favore di terzi vicini o familiari del debitore - sull'immobile pignorato per impedire o comunque ritardare l'esecuzione coattiva e la vendita all'asta. Precisava che i due lodi arbitrali, emessi da persone sfornite della benché minima preparazione giuridica in assenza di contraddittorio fra le parti, erano stati riconosciuti come

fraudolenti dall'autorità giudiziaria procedente. Veniva, quindi, iscritto il delitto di cui all'art 353 c.p., veniva richiesta e autorizzata attività di intercettazione sulle utenze in uso alle persone coinvolte e, infine, veniva richiesta una misura cautelare, che veniva concessa solo per l'indagato Andrea Mucci. Nel corso delle attività captative emergevano altre due procedure in cui erano stati utilizzati mezzi fraudolenti e così venivano acquisiti gli atti di tali procedure, con conseguente conferma dell'ipotesi accusatoria. Veniva poi effettuata perquisizione nello studio dell'avvocato Maria Di Rocco, previa autorizzazione del GIP ai sensi dell'art 103 c.p.p., per la ricerca degli atti giudiziari rilevanti e, infine, veniva esercitata l'azione penale. All'udienza preliminare chiedevano di patteggiare sette imputati, che rappresentavano la parte esecutata in una procedura fallimentare nella quale erano stati versati atti fraudolenti. Il Tribunale, in data 9 settembre 2024, emetteva sentenza di condanna per le imputazioni contestate, nei confronti dell'avv Di Rocco, di Andrea Mucci e delle ulteriori parti debitrici nelle procedure esecutive.

- n. **1598/16** RGNR Mod 21, nei confronti di Gabriele Francesco Borchi. Il presente procedimento, scaturito da denuncia querela sporta da Franco Giusti nel dicembre del 2016, è relativo ad una grave accusa di plurime condotte sessuali fra l'imputato e una ragazza minorenne, figlia del querelante. Nel corso delle indagini preliminari era stata emessa ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari, poi revocata, ed era stato celebrato incidente probatorio avente ad oggetto l'esame della persona offesa, che aveva confermato le accuse. Era quindi stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio. Il dato peculiare del processo è dato dall'esistenza di una relazione clandestina (poi venuta meno dopo la rivelazione dei fatti da parte della minore) fra la madre della vittima e l'imputato, relazione che era stata inquadrata dalla difesa di questi come il probabile movente di una calunnia indiretta mossa dalla donna tramite la figlia, quale vendetta per la cessazione della relazione. La lunga e articolata istruttoria dibattimentale ha portato alla condanna dell'imputato alla pena di anni sette (7) di reclusione, con sentenza emessa in data 5 luglio 2024;

- n. **3994/2021** R.G.N. R. Mod. 21, iscritto nei confronti di Kusai Saadeldin Aziz (cittadino iracheno, residente in California, di professione medico), Riccardo Prestini (sindaco pro tempore del comune di Calenzano), Nicola Tanini e Roberto Gori (membri dell'amministrazione tecnica comunale di Calenzano), per i reati di crollo colposo di costruzione (artt. 434, 449 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.) di Federica Pastacaldi, fatti avvenuti in Calenzano, il 5 ottobre 2021. Il decesso di Federica Pastacaldi avveniva in Calenzano il 5 ottobre 2021, a seguito del crollo di una porzione del muro di cinta del parco di villa Peragallo, dimora storica di proprietà di Kusai Saadeldin Aziz. Pastacaldi si trovava a transitare sulla strada adiacente alla predetta porzione di muro proprio nel momento in cui avveniva il crollo e ne veniva travolta con esito mortale. A seguito di articolata attività di indagine (costituita da effettuazione di sopralluoghi e di rilievi tecnici, assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti, acquisizione presso gli enti territoriali competenti di copiosa documentazione, effettuazione di consulenza tecnica da parte di un collegio di esperti in materia idraulica, idrogeologica e geotecnica, al fine di accertare le cause del crollo e la sussistenza di eventuali profili di responsabilità per colpa generica e/o specifica in relazione all'evento verificatosi), venivano individuate una serie di condotte connotate da colpa generica e specifica e attribuite al proprietario della villa, Kusai Saadeldin Aziz, per non aver provveduto ad una idonea manutenzione della porzione di muro interessata dal crollo, con interventi di manutenzione costanti nel tempo, in particolare con tagli o riduzioni delle alberature a contatto con il muro, con la rimozione del terreno accumulato al piede di monte e con il mantenimento in efficienza del drenaggio del muro e a carico di Riccardo Prestini, Nicola Tanini, Roberto Gori nelle loro rispettive qualità di sindaco del Comune di Calenzano, di Responsabile dell'Area Ambiente e Viabilità del Comune di Calenzano e di Responsabile Tecnico del Servizio di Viabilità del Comune di Calenzano, per non aver vigilato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini e per non aver adottato e/o proposto l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli

artt. 50 e 54 del Dlgs n. 267/2000, al fine di intimare al proprietario di villa Peragallo di realizzare opere manutentive del muro di cinta e al fine di predisporre analisi tecniche adeguate a valutare la stabilità della parte di muro prima di adottare provvedimenti in ordine alla circolazione veicolare sul tratto di strada adiacente al muro. L'azione penale veniva esercitata in data 27.06.2024 ed è fissata udienza preliminare per il prossimo 15 gennaio 2025;

- n. **5541/2020** RGNR mod 21, nel quale, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 dal Tribunale di Prato, l'imputato Moussaid Hamza, di nazionalità marocchina, è stato condannato ad 13 anni e 2 mesi di reclusione per il delitto di tentato omicidio commesso in danno del connazionale Mustapha Touti nel dicembre dell'anno 2020, nonché per i reati di resistenza e porto di arma impropria. Hamza aveva colpito Touti con un machete nella regione auricolare destra e temporale, provocandogli anche lo sfregio permanente del viso. Con la medesima sentenza Touti veniva condannato per il reato di resistenza e tentate lesioni personali aggravate commesse in danno di Hamza (mentre il reato di porto, di cui all'art. 4 l. 110/75, veniva ritenuto assorbito nell'aggravante di cui all'art. 585 c.p.). Dopo essere stato colpito, Touti inseguiva il suo aggressore e tentava vanamente di colpirlo a sua volta con un coltello a serramanico prelevato dalla propria abitazione e, infine, faceva resistenza alle forze dell'ordine intervenute per poi accasciarsi per le gravi lesioni subite e la conseguente perdita ematica;
- **n. 693/2023** R.G.N.R. Mod. 21. Trattasi di procedimento iscritto a carico di soggetto di nazionalità cinese per i reati di maltrattamenti, lesioni aggravate, *revenge porn*, in danno della compagna, tentata estorsione, commessa in danno del padre della vittima, e tentato omicidio commesso in danno di soggetto vicino alla famiglia della vittima. Nel corso delle indagini si è reso necessario un coordinamento investigativo con le Procure di Massa e di Milano, le quali procedevano nei confronti del medesimo indagato per parte delle condotte delittuose (poi attratte per connessione al reato più grave radicato presso questo ufficio) oltre che per fatti analoghi e ulteriori commessi in danno di altre donne. Le

indagini tecniche non consentivano il rintraccio dell'indagato, resosi irreperibile fin dai primi attimi successivi al tentato omicidio avvenuto in questo centro. Lo stesso risulta destinatario di mandato di arresto internazionale in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal Tribunale di Prato. Le indagini sono state definite con richiesta di rinvio a giudizio del 10 maggio 2024.

Gli eventuali provvedimenti organizzativi adottati per affrontare le innovazioni normative sia in ambito processuale che sostanziale

Al fine di affrontare gli aggravi nelle attività derivanti anche dalle innovazioni normative, si è proceduto a razionalizzare l'impiego del personale amministrativo e la collaborazione della polizia giudiziaria, predisponendo un nuovo assetto organizzativo, con provvedimento di prot. n. 188/2024 del 15 novembre 2024, che si allega alla presente.

Con riferimento al processo penale telematico, sono state impartite disposizioni con i provvedimenti di prot. n. 11/2025 del 20 gennaio 2025, con specifico riguardo alle modalità di utilizzo dell'applicativo Tiap, e n. 16/2025 del 23 gennaio 2025, relativo alla produzione documentale in udienza mediante Tiap (provvedimenti che si compiegano).

Inoltre, sono state predisposte direttive del 21 marzo 2025 di prot. n. 1001/2025, rivolte agli appartenenti alla polizia giudiziaria, con riferimento all'inserimento degli atti sul portale NDR delle notizie di reato, che si allegano.

Sono state emesse, altresì, linee guida operative in materia di reati di violenza familiare, in data 18 febbraio 2025 di prot. n. 557/2025, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo trattando la materia dei reati familiari, e linee guida operative il 28 gennaio 2025 di prot. n. 315/2025, afferenti al ruolo del curatore a supporto delle attività di polizia giudiziaria, che parimenti si compiegano.

Ancora è stato predisposto un provvedimento di prot. n. 206/2025 del 10 ottobre 2025, volto a disciplinare l'accesso agli atti per i difensori, in ordine ai fascicoli derivanti dal turno d'urgenza, per i quali pubblico ministero si determina a procedere con giudizio direttissimo, ovvero con udienza di convalida del GIP, che pure si allega.

Ricognizione delle questioni organizzative degli uffici per quanto riguarda il personale di segreteria e la disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici con il relativo impatto nella gestione dei procedimenti penali e dell'ufficio

La pianta organica di questa Procura è assolutamente inadeguata alla mole di lavoro esistente, prevedendo solo 32 unità di personale amministrativo (alle quali va aggiunto un centralinista).

Su una pianta organica già estremamente sottodimensionata rispetto alle esigenze, attualmente sono presenti 21 unità di personale amministrativo e, dunque, vi è un vuoto di organico pari al **36,36%**, a fronte di otto magistrati in servizio, oltre allo scrivente. A ciò si aggiunga l'applicazione, per tre giorni a settimana, di uno dei due direttori amministrativi presenti, presso la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero della Giustizia, con prestazione di lavoro in regime di "*coworking*" (lavoro in condivisione) presso questa Procura.

Occorre, peraltro, precisare che, delle 21 unità presenti, tre godono dei benefici della legge 104/92, di cui una ha appena manifestato l'intenzione di richiedere al ministero l'ammissione alla fruizione dell'aspettativa, ai sensi dell'art. 42 d. lgs. 151/2001.

Tale esiziale carenza di personale amministrativo non può che riverberarsi negativamente sull'efficienza dell'Ufficio, rendendo insostenibile, malgrado l'impegno profuso, il peso degli adempimenti ai quali sono preposti gli impiegati di questa Procura.

Si registra, infatti, una **carenza del 100%** per i profili di:

- Dirigente Amministrativo, a far data dal 2016, le cui mansioni vengono svolte dallo scrivente con il prezioso ausilio di uno dei direttori amministrativi in servizio,
- Conducente di automezzi, pur essendone previsti quattro nella pianta organica dell'ufficio.

Sussiste, inoltre, un vuoto dell'**83,33%** per il profilo di Cancelliere Esperto (ne è presente uno solo, a fronte di una previsione di sei posti) e del **44,44%** per il profilo di Assistente giudiziario (su nove in pianta organica ne sono presenti cinque).

In tali condizioni la concessione delle ferie (sia pure previa pianificazione) o le evenienze di malattia alterano incisivamente l'assetto dell'Ufficio, che deve ricorrere

a sostituzioni con personale impiegato in altri settori, con conseguente rallentamento della funzionalità generale dell'Ufficio.

Ciò spiega la necessità di attingere, con notevole frequenza, per tamponare le emergenze di alcuni uffici, al personale della locale sezione di P.G. e della polizia municipale, nonché di avvalersi della collaborazione di un'unità di personale amministrativo dell'ASL.

Quanto alle dotazioni informatiche e all'impatto nella gestione dei procedimenti penali e sull'ufficio, si segnala che l'attuale dotazione di apparecchiature *hardware*, sia stampanti che PC, non è allo stato sufficiente alle esigenze dell'ufficio, essendo le stesse in buona parte obsolete. Le ultime forniture di diciassette (17) personal computer desktop da parte della DGSIA – di cui dieci (10) destinati al personale di magistratura - e di quattro (4) pc desktop Lenovo, risalgono, rispettivamente, al 2019 e al 2023. Risultano ancora in uso, infatti, numerosi pc risalenti a forniture degli anni 2015 e 2017, sui quali non è possibile aggiornare il sistema operativo, con gravi ripercussioni sulla sicurezza informatica. Lo stesso può dirsi in relazione alla dotazione di scanner. Pur essendo stati assegnati all'Ufficio, infatti, sei (6) scanner nel 2021, la dotazione degli stessi risulta comunque carente a causa dell'obsolescenza o non funzionamento di quelli più datati.

Nell'ottica della digitalizzazione del sistema processuale penale, che ha ricevuto una forte accelerazione dalla riforma del processo penale, introdotta con il d. lgs. n. 150/2022, l'ufficio ha effettuato la richiesta nelle sedi competenti per la fornitura di nuove dotazioni informatiche, all'esito della periodica rilevazione del fabbisogno, allo stato non esitate.

La situazione risulta ancora più grave in relazione all'obsolescenza delle stampanti, la cui ultima fornitura risale al 2018.

L'entrata in vigore del codice della crisi di impresa ha comportato importanti ricadute sul sistema dei depositi telematici, che ormai costituiscono l'unico canale di dialogo con gli uffici giudiziari. A decorrere dal primo gennaio 2023 è entrato, infatti, in vigore il novellato art 196 - *quater* disp. att. del codice di procedura civile, il quale prevede che "*gli atti processuali, ivi compresa la nota di iscrizione al ruolo, ha luogo*

esclusivamente con modalità telematiche". Tale obbligo, che vale anche per la Procura della Repubblica, implica che tutti gli atti debbano essere depositati in telematico; per tale ragione, sia i magistrati che il personale amministrativo delle segreterie (compresi i direttori in indirizzo) debbano dotarsi dell'applicativo SICID. In particolare, i sostituti procuratori dovranno iscriversi nell'anagrafe distrettuale e dovranno firmare digitalmente con CNS i ricorsi per liquidazione giudiziale da loro redatti. Il personale amministrativo delle segreterie dovrà curare la parte relativa alla scannerizzazione dei documenti e il relativo caricamento.

Appena ho assunto la direzione dell'ufficio lo scrivente ha avviato le attività funzionali a richiedere le abilitazioni al CISIA e per procedere alla formazione che dovrà essere modulata diversamente per il personale amministrativo e i magistrati.

L'Ufficio utilizza i seguenti applicativi ministeriali:

SICP, SIRIS e Consolle; APP; TIAP; SIC; SIES/SIEP; SIAMM (mod. 1ASG, 2ASG e SIAMM automezzi); SCRIPT@ per la protocollazione informatica; SIT@mp (misure di prevenzione); PERSEO per la gestione delle presenze; SICID – Sistema informativo del settore civile;

nonché i seguenti applicativi non ministeriali:

INIT; SICOGE; SIGEG; NOIPA; PERLAPA; GEDAP; CSMAPP; Cancelleria telematica penale; Malattie del personale – INPS; FVOE – PCP - Me.Pa.; D.U.R.C. – INAIL; PagoPA.

Si segnala, infine, che i locali destinati ad ospitare gli uffici di questa Procura, posta al 3° piano del palazzo di giustizia di Prato, sono insufficienti a soddisfare le attuali esigenze dell'Ufficio, perché occorre disporre di una stanza per il nono magistrato previsto in organico e per il dirigente, ove dovessero essere destinati a quest'ufficio, come si auspica, di una stanza per l'ufficio intercettazioni in fase di organizzazione e di ulteriori spazi per ospitare il personale amministrativo mancante (sono presenti 21 unità di personale, a fronte di trentadue previsti in pianta organica). Lo scrivente intende proporre alla conferenza permanente l'autorizzazione ad allestire piccole stanze al piano II e III adiacenti agli ascensori.

Aspetti problematici relativi al processo penale telematico e all'utilizzo dell'applicativo APP

Nell'ambito delle attività volte all'implementazione del processo penale telematico, l'ufficio ha avviato sin dal 2021 l'utilizzo del PDP, che consente la trasmissione telematica, da parte degli avvocati, degli atti di nomina del difensore di fiducia, nonché degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. A seguito della riforma Cartabia, approdata in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"),* la digitalizzazione ha subito un notevole impulso, essendo previsto dall'art. 1, comma 5, della legge in approvazione, soltanto in via residuale il deposito di atti in formato cartaceo.

L'art. 87, comma 6 bis, del d. lgs. n. 150/2022, dispone, infatti, che "*il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 bis, co.3, cpp; dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.; della denuncia ex art. 333 c.p.p.; della querela ex art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p., negli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali ed è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza".*

Analogamente, l'art. 6 quinquies del d. lgs n. 150/2022 citato, prevede che l'invio degli atti di cui al comma 6 bis dell'art. 87, effettuato mediante posta elettronica certificata, non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

A partire dal 14 gennaio 2024, inoltre, l'Ufficio utilizza l'applicativo penale "App", per la movimentazione dei procedimenti iscritti a mod. 21 e a mod. 44.

Questioni sorte in sede di applicazione della circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura

La nuova circolare è entrata in vigore dal 2 settembre 2024. La fase di riorganizzazione delle articolazioni dell'ufficio (sezioni e gruppi) e continui avvicendamenti dei sostituti procuratori (iniziati dal luglio di quest'anno) ha comportato plurime applicazioni dell'art. 13 e 13 bis di detta circolare.

Eventuali aspetti problematici nei rapporti con l'Eurojust per l'Italia, indicando i casi in cui è stato applicato l'art. 15 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 in materia di squadre investigative comuni, come integrato dal d. l. 4 luglio 2024, n. 92 nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui testualmente richiede di indicare nell'accordo costitutivo "*ai fini del coordinamento investigativo di cui agli artt. 2 e 3, l'intera dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*" fornendo riscontro a quanto indicato da questo Ufficio nelle linee guida del sistema nazionale emanate in data 3 dicembre 2024

Non è stato adottato un assetto organizzativo in attuazione del d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182, da parte di quest'ufficio, che ha una competenza limitata alle richieste di rogatoria e agli Oei attivi, sussistendo per quelli passivi una competenza distrettuale radicata nel Tribunale sede di distretto (nel nostro caso Firenze).
Si segnala che, nel periodo di interesse, nell'ambito del procedimento penale n. 3479/2023 R.G.NR Ignoti, ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea del 29 maggio 2000 e della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sulle squadre investigative comuni, con decorrenza dal 3.8.2024 e validità sino al 2.8.2025 tra l'Italia e l'Ungheria è stata costituita una SIC (Squadra Investigativa Comune), avente lo scopo di facilitare la cooperazione giudiziaria internazionale e il coordinamento investigativo, in particolare per quanto riguarda la raccolta di prove e lo scambio di informazioni per ottenere i migliori risultati possibili nelle indagini penali, allo stato pendenti sia in Italia che in Ungheria per il medesimo fatto di reato (omicidio di Ashraf Ijiaz).
Gli obiettivi elencati nell'Accordo costitutivo della SIC sono i seguenti:

- garantire un approccio sinergico, snello ed efficace finalizzato al coordinamento delle misure investigative in vista di un'efficiente collaborazione delle competenti autorità italiane e ungheresi, con l'obiettivo comune di smembrare il sodalizio criminoso operante su scala transnazionale, nonché identificare e confiscare l'illecito profitto;
- ricostruire l'operatività dell'organizzazione criminale operante su scala internazionale, al fine di raccogliere le fonti di prova tese a comprovare il *modus operandi*, i ruoli degli indiziati e di eventuali società - a questi riconducibili direttamente o indirettamente - aventi sede in Italia e in Ungheria, oltre che in altri Paesi e utilizzate per la commissione degli illeciti penali, ovvero per mascherare lo spostamento di capitali proventi di reato;
- arrestare tutti i responsabili e i complici di tali reati e determinare il grado della loro partecipazione;
- svolgere le indagini finanziarie, al fine di individuare i meccanismi di reinvestimento e riciclaggio dei proventi del reato, nonché supportare la raccolta di prove nell'attività investigativa penale e, quindi, raccogliere informazioni finanziarie e bancarie, al fine di identificare i flussi di denaro e facilitare l'effettiva esecuzione di ordini di congelamento e altre misure provvisorie per preservare i beni in vista di un'eventuale confisca;
- la possibile partecipazione reciproca alle operazioni investigative delle parti e all'esecuzione di misure cautelari personali e reali (persone e beni);
- consentire, in una fase successiva del procedimento, di coordinare le azioni penali - anche con il sostegno di Eurojust - al fine di evitare una possibile violazione del principio del *ne bis in idem*.

Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, si è previsto che "*Le parti della SIC concordano di coinvolgere Eurojust come partecipante alla SIC*".

La gestione concreta della Sic richiede di stabilire le modalità di prosecuzione delle indagini e si è in attesa di conoscere dai colleghi ungheresi i profili genetici del deceduto per poterli comparare con delle tracce ematiche rinvenute sulla vettura verosimilmente utilizzata per il trasporto del deceduto in Ungheria (non si è riusciti

ad appurare, allo stato, dove sia stato ucciso e se in Ungheria sia stato trasportato da vivo o già cadavere).

In merito a questa necessità di scambio di dati, si è convenuto di coinvolgere formalmente Eurojust, tramite il nostro Membro Nazionale.

In relazione alla creazione della squadra investigazione comune in esame non si è verificata alcuna criticità da segnalare.

Dati relativi all'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 ed eventuali iniziative di carattere organizzativo avviate al riguardo

Quanto alla contestazione di illeciti amministrativi derivanti da reato, va segnalato quanto innanzi riportato trattando il p. p. **n. 1083/25** R.G.N.R. Noti, inerente al disastro di Calenzano, verificatosi il 9 dicembre 2024, nel cui ambito si è proceduto all'iscrizione di Eni spa.

A ciò si aggiunga un'ulteriore iscrizione avvenuta nell'ambito del p. p. n **2451/2025** R.G.N.R. mod 21, con riferimento a reati in materia tributaria.

Dati relativi alle misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, rispettivamente previste dagli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 ed eventuali aspetti problematici in sede applicativa di tali istituti

Si segnala il procedimento numero 5/25, nell'ambito del quale l'Ufficio ha richiesto al Tribunale di Firenze - ed è ancora in attesa di risposta – l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi alle attività economiche di una società per azioni, la quale nel corso delle indagini è risultata agevolare la condotta di sfruttamento lavorativo (603 bis c.p.) posta in essere da cittadini cinesi, generando, in tal modo, profitti di media pari al 300% rispetto al costo di acquisto delle merci prodotto del predetto delitto. Nella stesura della richiesta si è affrontato il tema della legittimazione a proporre la relativa richiesta da parte del Procuratore Circondariale. Su tale profilo non sono stati rinvenuti precedenti.

Ai sensi dell'art. 34, primo comma, D.Lgs. 159/2011 "…*il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili,*

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto".

Una prima interpretazione, dunque, parrebbe suggerire che, con il richiamo al solo comma 1 dell'articolo 17, il legislatore abbia inteso affidare la possibilità di proporre la misura di prevenzione *de qua* esclusivamente agli uffici di procura distrettuali, escludendo dal novero dei proponenti le procure circondariali.

Tuttavia, una siffatta interpretazione, eccessivamente polarizzata sul solo dato letterale, rischia, a parere dell'ufficio scrivente, di apparire in aperto contrasto con l'architettura complessiva del procedimento di applicazione delle misure di sicurezza, così come globalmente ideato, costruito e disegnato nel corpo del d. lgs. 159/2011.

Una lettura sistematica e coordinata del complesso impianto normativo in esame, invero, imporrebbe una diversa interpretazione favorevole alla possibilità anche per le procure circondariali di adire il Tribunale distrettuale per l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, limitatamente ai casi di agevolazione di soggetti indagati per delitti non rientranti nella c.d. pericolosità qualificata.

Il richiamo dell'art. 34 al solo comma 1 dell'art. 17, dunque, trova giustificazione nel fatto che, nel nuovo impianto normativo delle misure di prevenzione, la legittimazione spetta sempre in via generale al Procuratore distrettuale.

Ciononostante, il richiamo al comma 1, non preclude, ad avviso di quest'ufficio, l'applicazione del comma 2 dell'art. 17 perché, nel nuovo impianto normativo, la competenza concorrente del procuratore circondariale, esclusivamente per la pericolosità comune (come quella ricavabile dall'art. 603 bis c.p.), deve ritenersi principio immanente.

In altri termini, il richiamo al comma 1 dell'art. 17 implicitamente comporta anche l'applicazione del comma 2, pena l'irragionevolezza del sistema; sistema, quest'ultimo, nel quale un Procuratore circondariale, in presenza di soggetti pericolosi comuni, ben potrebbe richiedere misure di prevenzione personali e patrimoniali di più elevata afflittività, ma sarebbe privo di competenza nel richiede la "più gradata" misura dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34, la quale, peraltro, avrebbe tra i suoi presupposti applicativi proprio l'aver agevolato all'agevolazione di

reati commessi da pericolosi per i quali, invece, in caso di patrimoniali e personali sarebbe nuovamente competente.

D'altronde è proprio il comma 2 dell'art. 17 che prevede l'attribuzione alla procura circondariale di tutte le competenze attribuite al procuratore distrettuale: va considerato che la norma è inserita nella parte dei principi generali e, quindi, è di applicazione generale in relazione a tutti i procedimenti volti all'emissione di misure di prevenzione.

Alla luce di quanto detto, pertanto, è possibile affermare che l'art. 34, specificando tra le varie misure adottabili, aggiunge una nuova competenza al procuratore distrettuale, la quale, solo in presenza di pericolosità comune, viene, in via di principio generale, espresso dal comma 2 dell'art. 7, traslata in via concorrente anche al procuratore circondariale.

Opinare diversamente, peraltro, porterebbe a conseguenze applicative del tutto irragionevoli, posto che a un Procuratore circondariale sarebbe preclusa la possibilità di chiedere l'amministrazione giudiziaria, pur potendola ottenere nel caso in cui il Tribunale decida di applicarla in via "gradata" rispetto a una iniziale richiesta di confisca o sequestro, misure, queste ultime, pacificamente rientranti nella sua competenza ex art. 7, comma 2, ma sicuramente più gravose rispetto a quella di cui all'art. 34.

Del resto, la conoscenza del territorio in capo al Procuratore Circondariale milita, sul piano logico razionale, per la competenza anche a quest'ultimo.

Reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi, dando conto degli aspetti organizzativi dell'ufficio, della conclusione di protocolli con altre istituzioni, delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle Leggi 122 e 168 del 2023, del numero e dell'esito dei procedimenti, delle misure cautelari adottate

Nel periodo di interesse è stato commesso un femminicidio nel territorio di competenza di questo ufficio, vale a dire l'omicidio commesso nella frazione di Montepiano del comune di Vernio il 25 febbraio 2025 di Anna Viliani, assassinata dal figlio ventiduenne David Morganti, con cinquanta coltellate, all'interno della sua

casa ove vivevano, che incendiava. Si è dato conto del fatto trattando il procedimento n. 1007/2025 R.G.N.R. Noti e si fa rimando a quanto ivi riportato.
In ambito familiare, si è poi verificato il 29 settembre 2024 l'omicidio di un marito da parte della moglie (rif. al p. p. n. 4576/2024 R.G.N.R. Noti).
Estremamente significativa è l'iscrizione di procedimenti che hanno ad oggetto i reati rientranti nella disciplina del cd codice rosso. I relativi dati sono stati riportati all'inizio della presente relazione.
Il 18 febbraio 2025 quest'ufficio ha predisposto linee guida operative, dirette agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, all'ordine dei Medici, alle autorità scolastiche, ai comuni del circondario, all'Asl e agli assistenti sociali, inerenti alla trattazione dei reati di violenza familiare, per regolamentare, fra l'altro, la raccolta delle denunce/querele, le segnalazioni delle autorità scolastiche, gli interventi presso i nuclei familiari.
Si è deciso di sottoporre al visto del Procuratore il provvedimento motivato che dispone la non audizione della persona offesa nel termine di tre (3) giorni (la cd. deroga), provvedendo a una specifica modifica del piano organizzativo, come si dirà nel prosieguo.

Gli aspetti organizzativi in applicazione della legge 122/23

La legge citata, entrata in vigore il 30.9.2023, prevede, come è noto, che il Procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento nel caso in cui non sia rispettato il termine di cui all'art 362 comma 1 ter c.p.p.. Nell'ufficio tale revoca non si è mai verificata per la massima attenzione dedicata al tema, che ha formato oggetto di apposito ordine di servizio adottato fin dall'entrata in vigore della norma.

Protocollo distrettuale fra Procura Generale presso Corte di Appello, Procura presso il Tribunale per i minorenni e tutte le Procure ordinarie del distretto

Il 31 maggio del 2019 è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la prevenzione, la repressione e il trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro i soggetti vulnerabili in attuazione della Risoluzione del CSM 9.5.2018, relativa alle linee guida

in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica, nonché per i reati commessi in concorso fra soggetti maggiorenni e minorenni, protocollo che è stato sottoscritto dalla Procura Generale presso Corte di Appello di Firenze, dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e da tutte le Procure ordinarie del distretto.

Il protocollo mira ad attuare forme rapide ed efficaci di coordinamento fra la procura ordinaria e quella per i minorenni, nei casi in cui un fatto segnalato abbia una duplice rilevanza, quale situazione pregiudizievole per minorenni e quale notizia di reato, nell'ottica di consentire sia lo svolgimento delle indagini in regime di segretezza, sia gli interventi ritenuti più opportuni a tutela del minore, e dunque nel rispetto dei rispettivi ruoli e prerogative dei due uffici.

L'interlocuzione tra Procura ordinaria e Procura per i Minorenni viene tempestivamente attuata, altresì, mediante contatti diretti tra i pubblici ministeri dei due Uffici, al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza di tutela del nucleo familiare e, dall'altra, le eventuali esigenze cautelari, da preservarsi mediante l'adozione delle misure opportune.

In esecuzione del citato protocollo, il pubblico ministero presso la Procura ordinaria, a fronte della richiesta del Procuratore dei Minori, comunica gli estremi del procedimento, in nominativo del magistrato titolare e concede o meno l'autorizzazione all'espletamento dell'indagine socio-assistenziale, in ragione delle investigazioni in atto, avendo cura di aggiornare l'interlocuzione a distanza di tre mesi o a seguito dell'intervento di fattori nuovi.

In esito, alle investigazioni preliminari, il pubblico ministero provvede a comunicare gli esiti dei procedimenti nei quali sono coinvolti minori, trasmettendo l'atto di esercizio dell'azione penale o della richiesta di archiviazione.

Il protocollo, la cui elaborazione è stata accompagnata da numerosi incontri e dalla più ampia partecipazione dei rappresentanti degli uffici giudiziari che lo hanno poi sottoscritto, è pienamente operativo e, per quanto concerne i rapporti fra questa Procura e la Procura per i minorenni di Firenze, ottimamente applicato.

Il 28 luglio 2025 è stata sottoscritta la rinnovazione del c. d. protocollo rosa, a valle di un percorso di aggiornamento, derivante dalle innovazioni normative.

Rispetto del termine di legge per l'ascolto della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, ex art. 362 1 ter c. p. p., e correlati aspetti organizzativi, in esito alla legge 122/2023. Numeri delle misure applicate

L'iscrizione dei procedimenti rientrati nella disciplina del cd codice rosso viene effettuata il giorno stesso del pervenimento della comunicazione della notizia di reato e nello stesso giorno viene adempiuto quanto previsto dall'art 362 comma I ter c.p.p., ovvero nel termine di 3 giorni decorrenti dall'iscrizione viene effettuato dal PM l'ascolto della persona offesa o del denunciante, oppure tale adempimento viene delegato alla PG, e nella delega viene puntualmente ricordato il termine da rispettare. In alternativa se sussistano ragioni particolari che, secondo le previsioni di cui all'art 362 comma I ter c.p.p., rendono opportuna o necessaria la deroga al termine indicato, il PM adotta un decreto motivato che rimane agli atti del fascicolo, curando tuttavia di assicurare il tempestivo ascolto della persona offesa, con le modalità protette previste dalla legge, con la videoregistrazione dell'ascolto e con l'ausilio di uno specialista in caso di persona offesa minorenne.

Il rigoroso rispetto del termine di 3 giorni ha formato oggetto di ordine di servizio *ad hoc*, emanato l'8 ottobre del 2023 (prot. 165/23), che ha istituito un registro telematico, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 122/23 agli artt. 2 e 6 del decreto legislativo 106/2006, nonché di modifica del piano organizzativo con provvedimento del 2 agosto 2024.

L'adempimento è finalizzato come appena detto al controllo in tempo reale del rispetto dei termini di legge ed è ripartito fra l'ufficio del registro generale e le cancellerie dei magistrati, che provvedono alla gestione.

In base a tale organizzazione, l'ufficio del registro generale predispone con cadenza settimanale un prospetto nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei procedimenti aventi ad oggetto i delitti indicati nell'art 362 comma 1 ter c.p.p, (data di iscrizione, numero di RGNR, indagato, persona offesa, titolo di reato e magistrato assegnatario), con l'ulteriore specifica indicazione dell'adempimento effettuato dal

magistrato e della sua data (esame della persona offesa, esame di chi ha presentato denuncia querela o istanza nel termine di tre giorni, da parte del PM o della PG delegata, o deroga al predetto termine nei casi previsti dalla stessa norma).

Tale ultima indicazione viene inserita dalla segreteria del magistrato titolare del procedimento a completamento dei dati già presenti che sono inseriti nel prospetto dal registro generale al momento dell'iscrizione.

Il prospetto settimanale, redatto in foglio *excel* e completo dei dati, viene trasmesso senza ritardo al Procuratore per l'esercizio del dovere di controllo introdotto dalla normativa citata.

Ove il pubblico ministero valuti di non procedere all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, ritenendo la sussistenza di "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa", ai sensi del comma 1 ter dell'art. 362 cpp, adotterà tempestivamente motivato provvedimento, che sarà sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica.

Analogamente, il pubblico ministero assegnatario del singolo procedimento comunicherà al Procuratore della Repubblica tutti i casi nei quali non sia stato possibile effettuare una tempestiva delega di indagini e, dunque, non sia stato possibile osservare i termini di cui all'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale.

La polizia giudiziaria delegata si è previsto trasmetta tempestivamente gli esiti dell'attività svolta al pubblico ministero procedente. Ove, dopo l'audizione della persona offesa, l'espletamento della restante delega richieda tempi di evasione più lunghi (a causa della molteplicità delle attività da compiere, ovvero della loro complessità), la polizia giudiziaria trasmetterà al pubblico ministero il verbale di audizione della persona offesa immediatamente dopo il compimento dell'atto e, successivamente, gli esiti dell'ulteriore attività compiuta. Se la polizia giudiziaria delegata non potrà provvedere nelle settantadue (72) ore all'audizione della persona offesa per ragioni oggettive (ad esempio, mancato rintraccio della persona offesa), ne darà comunicazione al pubblico ministero delegante.

Con cadenza trimestrale i prospetti vengono raccolti e trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di Appello con una breve nota di sintesi relativa agli esiti del controllo e sulle eventuali revoche o provvedimenti assunti in caso di mancato rispetto dei termini di legge, corredando la trasmissione con una nota di trasmissione contenente un'analisi dei dati rappresentati.

Le ulteriori indagini necessarie, diverse dall'ascolto della persona offesa, sono comunque caratterizzate da assoluta priorità, in costante contatto telefonico e cartolare tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, nell'ottica, ovviamente, di apprestare tempestiva tutela cautelare, ove necessario, con una significativa casistica, nell'anno di interesse, sia in termini quantitativi che qualitativi, soprattutto in relazione alla frequente e tempestiva applicazione delle misure cautelari, spesso adottate congiuntamente, dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, ai sensi degli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p..

Sul punto, preme evidenziare che vi è stato un incremento significativo di misure cautelari rispetto all'anno precedente e che spesso si è costretti a chiedere l'aggravamento della misura cautelare originariamente applicata a seguito della violazione delle prescrizioni ad essa inerenti, con passaggio dalla misura coercitiva sopra indicata alla misura custodiale degli arresti domiciliari, e talvolta a causa di nuove violazioni, con l'applicazione della custodia in carcere.

Da un controllo effettuato mediante accesso alle statistiche fornite dal SICP si registra l'applicazione di **diciannove** misure cautelari custodiali per reati di violenza intra familiare nel periodo considerato (di cui tre arresti domiciliari con il dispositivo elettronico). Alle stesse vanno aggiunte **trentasei** misure non custodiali, come il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare.

Deve rilevarsi come da diversi anni ormai la sinergia fra la polizia giudiziaria, diretta e coordinata dalla Procura, con il SEUS (Servizio di emergenza urgenza Sociale) della Società della Salute e con le associazioni antiviolenza presenti sul nostro territorio abbia consentito di fornire immediata accoglienza e protezione alle vittime

di violenza intra familiare, ed alla prole eventualmente presente, e ciò a prescindere dalla decisione di procedere con denuncia querela.
Nondimeno talvolta si verifica che la persona offesa che ha sporto denuncia successivamente abbia un ripensamento e rimetta la querela o che, essendo stata accolta in una struttura protetta, poi decida in autonomia di rientrare nel nucleo familiare.

Criticità in ordine alla tempistica registrata per il reperimento del cd. braccialetto elettronico, a seguito della modifica all'art 282 ter c.p.p., introdotta dall'art. 12 della legge 24.11.2023, n. 168

Da segnalare, inoltre, che, a seguito della modifica all'art 282 ter c.p.p., introdotta dall'art. 12 della legge 24.11.2023, n. 168, che, come è noto, prevede che il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa abitualmente frequentati sia garantito sempre mediante l'applicazione del cd. braccialetto elettronico, introducendo un automatismo delle modalità applicative, laddove in precedenza tale modalità più gravosa era oggetto di valutazione del giudice di volta in volta, deve rilevarsi che nella prassi applicativa si è riscontrata qualche criticità nella tempistica della fornitura dei dispositivi in esame, che vengono forniti alla polizia giudiziaria con qualche settimana di ritardo rispetto alla richiesta.
A tale criticità si cerca di porre rimedio anticipando la notifica all'indagato della misura cautelare, nonché mediante la sollecita acquisizione dei consensi previsti dalla normativa, in attesa che il dispositivo venga fornito e, poi, applicato.

Le problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle leggi 122 e 168 del 2023, con specifico riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione personali (categoria di pericolosità qualificata di cui all'art 4 i ter d.lgs. 159/2011)

Con riferimento alla categoria di pericolosità qualificata disciplinata dall'art. 4 lett. i ter d.lgs.159/2011, avente ad oggetto i reati riconducibili al cd. codice rosso, che è stata introdotta con legge 161/2017, e novellata con la successiva legge 168/2023, che ha previsto un ampliamento normativo. Sono state, infatti, introdotte norme procedurali di potenziamento (art. 2 legge 168/2023, che modifica anche gli artt. 6, 8

e 9 d.lgs. 159/2011, art. 14, che modifica l'articolo 299 c. p. p., e art. 15, che modifica l'art. 165 c. p.) così da fare delle misure di prevenzione quasi un "*sistema parallelo*" a tutela non solo e non tanto della sicurezza pubblica, quanto delle vittime di questa tipologia di reati.

Tali scelte normative hanno rilevanti conseguenze, in primo luogo, sui flussi e sui carichi di lavoro delle sezioni/collegi specializzati del Tribunale (il Tribunale di Firenze ufficio misure di prevenzione ha registrato in soli otto mesi un incremento di flussi in entrata del 71,43%, come ha comunicato il presidente Silvia Cipriani).

Segnalo la questione in questa sede soprattutto ai fini di una riflessione sugli ulteriori effetti che un tale ampiamento applicativo può comportare rispetto alle esigenze di coordinamento e a una disciplina nata a tutela della collettività e non dei singoli, che non ha carattere sanzionatorio (sono misure di sicurezza) e che è riferita ai reati che maggiormente mettono in pericolo la convivenza civile e, in questi limiti, è stata riconosciuta conforme ai canoni costituzionali.

Per comprendere l'impatto della L. 168/2023 - i cui reali effetti potranno comprendersi solo in un periodo più ampio - va considerato che la categoria di pericolosità qualificata di cui all'art 4 i ter d. lgs. 159/2011, introdotta con l. 161/2017, era in origine riferita al solo reato di cui all'art. 612 bis c.p. ed è stata estesa con L. 69/2019 al reato di cui all'art 572 c. p. (peraltro la stessa legge ha introdotto tra le ipotesi di pericolosità qualificata anche il delitto di cui all'art. 640 bis c. p.).

L'ultimo intervento di cui alla legge 24 novembre 2023 n. 168, estende ulteriormente la categoria di pericolosità ai "*delitti, consumati e tentati, di cui agli artt. 575, 583 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art 577, primo comma numero 1 e secondo comma, 583 quinques, 609 bis cp*".

Secondo l'attuale previsione dell'art. 4 lett. iter i soggetti pericolosi potenzialmente destinatari di misure di prevenzione sono, sia gli indiziati dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., sia i soggetti indiziati dei delitti, consumati o tentati, di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali gravi o gravissime commessi nell'ambito di violenza domestica o di relazione affettiva (artt. 583 e 577

c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).

La portata innovativa di tali previsioni è rappresentata dallo svincolo dei limiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 159/11 (in cui precedentemente la giurisprudenza talvolta inquadrava casi particolarmente gravi), per cui non è oggi più richiesto, ai fini del c.d. "giudizio constatativo", il requisito della "dedizione".

A fianco di questa previsione normativa la stessa legge 168/2023:

- modifica l'art. 9 co. 2 d. lgs.159/2011, prevedendo per questa fattispecie di pericolosità che i provvedimenti di urgenza del presidente del collegio di prevenzione applichino, altresì, il divieto di avvicinamento alle presunte persone offese con previsione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis del codice di procedura penale (cd. braccialetto elettronico);
- modifica l'art. 6 introducendo il c. 3 ter d. lgs.159/2011, imponendo in questi casi di applicare sempre le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico), con tutti i conseguenti oneri gestori e con complesse modalità esecutive/di coordinamento ove lo stesso dispositivo sia già stato applicato con la misura cautelare disposta nel processo penale ed ancora in essere;
- modifica l'art 165 c. p. che oggi sancisce che ove il giudice penale disponga la sospensione condizionale della pena e conseguentemente dichiari la perdita di efficacia della misura cautelare, la cancelleria debba **dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente** per le misure di prevenzione ai fini delle tempestive valutazioni concernente l'eventuale proposta di applicazione delle misure stesse; in questo caso "*sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali .... il tribunale competente provvede con decreto entro 10 giorni dalla richiesta"*;
- modifica l'articolo 299 c. p. p. **che prevede analoga comunicazione** nelle ipotesi di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282 bis 282 ter 283, 284, 285 e 286 c.p.p.

Il Tribunale di Firenze ha già registrato l'aumento dei flussi delle richieste di misure personali per effetto delle normative citate, di cui peraltro non se ne conoscono allo

stato gli effetti definitivi, e c'è il rischio che le norme citate determinino un incremento esponenziale dei procedimenti di prevenzione, **ove fossero interpretate dalle autorità titolari del potere di proposta con criteri di automatismo**, come già adombrato in alcune sedi. Si ricorda che, a norma dell'art. 5 CAM, la titolarità del potere di proposta per le categorie di pericolosità di cui all'art 4 co. 1 lett. c, i), ibis) e iter) – e quindi per tutte le ipotesi di pericolosità generica e per alcune di quelle qualificata tra cui i reati del cd codice rosso - è attribuita alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura distrettuale, a tutti gli uffici di Procura del distretto, nonché alla Direzione Investigativa Antimafia e, altresì, **a tutte le Questure**. Perciò, verrà promosso da parte di quest'ufficio un'attività di coordinamento.

Problematica derivante dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, con riferimento alle comunicazioni al Prefetto da parte degli organi di polizia, ove sussistano elementi di pericolo di reiterazione della condotta

L'art. 1 della legge n. 168/2023 ha introdotto la possibilità di adottare "*misura di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa*", qualora dai primi accertamenti "*emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta*", a seguito di segnalazione da parte dell'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'art. 362 c. 1 ter del c. p. p. (art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice). In assenza di una specifica previsione appare necessario un coordinamento con la Procura della Repubblica per evitare che possano essere pregiudicate indagini in corso perché la comunicazione al prefetto implica la ricostruzione del fatto, che, al contempo, è oggetto di comunicazione di notizia di reato. In proposito, potrebbe essere utile da parte delle Forze dell'ordine richiedere un nulla osta al PM. Quest'ufficio ha iniziato una preliminare interlocuzione con il comandante provinciale dei carabinieri, che verrà estesa agli altri protagonisti

(Questore, Comandante Provinciale della G. di F., Prefetto). Potrebbe essere utile riflettere sull'opportunità di un'iniziativa di coordinamento a livello di distretto sotto l'egida del Procuratore Generale che coinvolga i Procuratori della Repubblica.

Criticità in ordine all'applicazione delle misure di sicurezza, derivanti dalle patologie psichiatriche degli autori delle condotte di violenza

Appare opportuno evidenziare che nell'anno di interesse la prassi giudiziaria ha registrato ancora una volta una significativa casistica di vicende in cui la condotta aggressiva, che si esplica prevalentemente in ambito familiare, trova la sua genesi in patologie psichiatriche degli autori di tali condotte.

In questi casi, previo espletamento in fase di indagine di consulenza psichiatrica, al fine di accertare la sussistenza di un vizio di mente, totale o parziale, che influisce sulla capacità di intendere e volere, e se sussista una condizione di pericolosità sociale, viene frequentemente chiesta e disposta in via provvisoria la misura di sicurezza della libertà vigilata, al fine di contenere la condizione di pericolosità sociale mediante idonea terapia.

Nei casi più gravi di pericolosità sociale - in cui sarebbe preferibile la misura custodiale, da considerarsi comunque l'*extrema ratio* – si rileva l'assoluta indisponibilità di posti in REMS nel territorio toscano e limitrofo, per cui tale opzione di fatto è inattuabile.

Negli altri casi, quando la libertà vigilata non custodiale appare idonea e sufficiente a contenere la pericolosità, il rispetto delle prescrizioni della misura è spesso legato alla spontanea adesione al programma terapeutico da parte dell'interessato, che quindi si sottopone ad esso.

Tuttavia, nei casi in cui manca la consapevolezza della patologia, o nei casi di doppia diagnosi, ovvero quando alla patologia psichiatrica si accompagna una condizione più o meno spiccata di dipendenza, viene a mancare l'adesione spontanea e, quindi, diventa necessario inserire l'interessato in strutture cc. dd. di secondo livello.

E in questo contesto si registra una seconda rilevante criticità legata alla scarsissima disponibilità di posti in tali strutture.

Per migliorare la collaborazione si sono tenute più riunioni con i medici che si occupano della tematica.

Comunicazioni richieste dal Tribunale Civile nei procedimenti in cui siano dedotti atti di abuso o violenza familiare. Art 473 bis.42 c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 33 della legge 149/2022 (cd Riforma Cartabia)

La norma citata prevede che il giudice civile, assegnatario di un procedimento nel quale sono dedotti atti di abuso o di violenza familiare, chieda informazioni al pubblico ministero circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi o alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto previsto dall'art. 329 c.p.p.. Il pubblico ministero provvede entro quindici giorni.

Sul punto, preme evidenziare che sin dall'entrata in vigore della norma, l'interlocuzione con il Tribunale Civile si è attestata sul rispetto della normativa con una prassi che tiene conto sia della necessità di assicurare la segretezza delle indagini che di quella di fornire al giudice civile informazioni preziose ai suoi fini decisori, seppur mutuate dalle indagini penali.

Il termine di 15 giorni è sempre rispettato. La risposta del PM naturalmente è differenziata in base alla fase del procedimento penale: se definito, con il venir meno della segretezza, viene consentito al giudice civile accesso e copia atti; se in fase di segretezza, si valuterà di volta in volta una risposta positiva in termini di pendenza del procedimento, senza possibilità di accesso agli atti di indagine, oppure (nei casi di massima segretezza) con una risposta negativa, essendo la pendenza non ancora comunicabile.

Seguito agli Orientamenti diffusi dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in data 9 gennaio 2024, poi sostituiti da quelli in data 28 maggio 2024

Lo scrivente ha invitato i magistrati dell'ufficio ad attenersi ai criteri fissati negli orientamenti della Procura Generale della Corte di Cassazione in questione e ha proceduto a una modifica del piano organizzativo, con specifico riferimento

all’assunzione di informazioni nel termine di tre giorni della persona offesa, come s’è già detto.

Quanto alla scelta del pubblico ministero di non richiedere una misura cautelare il sottoscritto ha invitato i magistrati dell’ufficio a formalizzare per iscritto la scelta, allo scopo di evitare addebiti di inerzia e/o di comportamento omissivo, mediante annotazione sul fascicolo, con aggiornamento nel Sicp (Sistema informativo cognizione penale). In particolare, ha previsto che il magistrato provveda a effettuare l’annotazione sul fascicolo, ove non sussistano le condizioni per inoltrare la richiesta di misura cautelare, e che informi il Procuratore della Repubblica, stabilendo che il personale di segreteria addetto all’assistenza dei magistrati curi l’inserimento al Sicp e nel modello *excel* approntato per le rilevazioni periodiche, così consentendo di recuperare agevolmente i dati da comunicare trimestralmente al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze.

Si evidenzia che si è concordato con codesto Procuratore Generale e con i Procuratori del distretto, nel corso della riunione tenutasi il 22 luglio 2024, che gli elenchi concernenti il c. d. codice rosso siano accompagnati da brevi considerazioni esplicative. Allo stato, le rilevazioni vengono effettuate manualmente.

Reati in materia ambientale e corrispondenti illeciti “231”, dando conto degli aspetti statistici, delle problematiche interpretative, investigative e procedimentali relative alle varie tipologie di illeciti.

Con riferimento ai reati in materia ambientale, nel periodo d’interesse sono stati iscritti in 222 fascicoli a mod. 21 (di cui 82 per il reato di cui all’art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Si rappresentano, di seguito, le attività svolte da questo Ufficio nel periodo di interesse, suddivise per tematiche.

Procedure prescrittive/estintive

Si conferma il ricorso da parte della polizia giudiziaria operante alla procedura prescrittiva/estintiva di cui agli artt. 318 bis e ss. D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con limitato ricorso a proroghe dei tempi di adempimento, in relazione alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal citato decreto che non hanno

cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La procedura non viene applicata in caso di accertamento della mancata autorizzazione preliminare alle attività produttive e/o di gestione di rifiuti ed è uniformemente utilizzata nel rispetto delle riserve previste dalla norma, anche ricorrendo casi di "condotta esaurita", nei tre principali ambiti di accertamento:

- suolo: accertamento di abbandoni / depositi incontrollati di rifiuti, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (reati artt. 256/255 c. 1 T.U. approvato con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- aria: accertamento di emissioni non autorizzate in atmosfera (reati artt. 269/279 citato T.U.);
- acqua: accertamento di immissioni di reflui in pubblica fognatura in assenza di autorizzazione / immissione di sostanze pericolose/superamento limiti (reati artt. 124/137 citato T.U.).

Si segnala, di recente, un aumento degli accertamenti relativi a violazioni delle prescrizioni autorizzative rilasciate alle imprese operanti nella filiera tessile, che è passato, per quanto attiene ai fascicoli iscritti a mod. 21, da centodiciotto (118) a centosessantadue (162) e per quanto attiene ai fascicoli iscritti a ignoti da venticinque (25) a ventisette (27). E dunque, si è passati da centoquarantatre (143) a centottantanove (189) complessivi. Nello specifico, in relazione alle tre tipologie di reato sopramenzionate si sono rilevati i seguenti dati:

- centoquattordici (114) iscrizioni a mod. 21 e quaranta (40) iscrizioni a mod. 44 per i reati di cui agli artt. 256/255 c. 1 T.U.;
- otto (8) iscrizioni a mod. 21 e nessuna iscrizione a mod. 44 per i reati di cui agli artt. 269/279 citato T.U.;
- due (2) a mod. 21 e nessuna iscrizione a mod. 44 per i reati di cui agli artt. 124/137 citato T.U..

<u>Applicazione sul territorio delle nuove sanzioni di cui all'art. 255 comma 1 relative all'abbandono di rifiuti da parte di privati e introdotte con il DL 105/23 (conv. Legge 137 del 10 ottobre 2023)</u>

A seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 255, comma 1, relativa all'abbandono di rifiuti da parte di privati, sono stati iscritti n. 32 procedimenti a mod. 21.

Si è posto il problema della individuazione dei casi da ricondurre in ambito amministrativo o penale, che è stato risolto operando prioritariamente la distinzione delle fattispecie di effettivo abbandono del rifiuto da quelle di errato conferimento dello stesso.

Quanto al tema del rapporto tra la fattispecie penale, che punisce chi "*abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee*" - sempre prevista e punita dall'art. 255 del TU, come modificata dalla legge 10 ottobre 2023, n. 137 - con le condotte di abusivo abbandono di rifiuti su strade e loro pertinenze, sanzionate – in via amministrativa – dal Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), si è ritenuto che, in ragione delle specifiche caratteristiche del territorio di riferimento, connotato da un'estesa e capillare concentrazione di imprese medio-piccole attive nella filiera tessile, non fossero da ricondurre alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 comma 1 lett. F) del citato Codice della Strada gli abbandoni incontrollati di scarti di lavorazione sulle strade e sulle relative pertinenze, di fatto comprensive dei numerosi corsi d'acqua di superficie. Tale interpretazione ha trovato, allo stato, la condivisione da parte dell'autorità giurisdizionale pratese.

Trasporti abusivi

Nel corso delle attività investigative relative ai trasporti abusivi di rifiuti speciali, alle quali conseguono ordinariamente il sequestro preventivo del veicolo e il sequestro probatorio dei rifiuti trasportati, sono sempre disposti accertamenti relativi al concorso nel reato da parte del produttore/detentore iniziale del rifiuto che opera in violazione degli obblighi di cui all'art. 188 T.U. in questione (responsabilità della gestione dei rifiuti), nonché in ordine alla eventuale responsabilità del proprietario del mezzo (anche ai fini di valutazione della sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca del mezzo). Nel periodo di interesse, undici veicoli adibiti al trasporto abusivo di rifiuti sono stati sequestrati in via d'urgenza dalla p.g..

Conseguentemente sono stati estesi, sia di iniziativa della P.G. che su delega di quest'ufficio, gli accertamenti relativi alla gestione dei rifiuti presso le sedi delle imprese individuali della filiera tessile. Da tali accertamenti sono quindi emersi contesti produttivi che da anni operano in totale assenza di ogni tracciamento del ciclo dei rifiuti. L'ufficio si è orientato, in esito a tali attività investigative, a ricorrere a richieste di sequestri preventivi delle stesse imprese. Le iniziative hanno trovato condivisione da parte del Gip.

Quanto al sequestro del mezzo, è stato valutato il tema – discusso anche in sede di legittimità – della applicabilità della procedura del decreto penale di condanna, ex artt. 459 ss. c.p.p., nei casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria del mezzo. Tuttavia, la posizione maggioritaria del giudice preposto ad assicurare la nomofilachia, di segno negativo, ha reso impraticabile le iniziative con conseguenti sfavorevoli ricadute sostanziali in termini di durata dei relativi processi destinati a prescriversi, anche in considerazione della situazione del Tribunale pratese in gravissima sofferenza organica.

Accertamenti relativi alla potenziale contaminazione dei suoli - inquinamento ambientale, ex art. 452 bis c. p.

Alle attività di accertamento e sequestro di aree interessate dalle abusive attività di gestione o abbandono di rifiuti (i sequestri di aree ed immobili operati in via d'urgenza dalla p.g., nel periodo in questione, sono stati 23), conseguono frequentemente le attività di verifica dei livelli di potenziale contaminazione del suolo, condotte dal Dipartimento ARPAT mediante campionatura di porzioni di terreno che, qualora risulti contaminato oltre i limiti stabiliti dall'Allegato 5 al titolo V, Parte IV D.lgs. 152/06 e, in particolare, da sversamenti di sostanze liquide, deve essere sottoposto a bonifica, operando sempre, in tali contesti, la distinzione fra i livelli di contaminazione del suolo e l'inquinamento dell'area interessata.

Nell'individuazione del reato di inquinamento è stata posta attenzione a molteplici elementi non necessariamente collegati ai soli esiti delle attività di bonifica quali, in particolare, l'abusività della condotta; la irreversibile compromissione, estesa e significativa, delle matrici ambientali dell'area interessata; la valutazione del rapporto

evento/danno e dei relativi costi di ripristino; la sussistenza del rischio sanitario e del danno per la salute umana.
La contestazione del reato di cui all'art. 452 bis c.p. è avvenuta in un procedimento penale.
Sul territorio di riferimento, le attività di verifica dei livelli di potenziale contaminazione del suolo hanno riguardato principalmente vaste aree interessate da depositi di rifiuti speciali, attività di officine e carrozzerie, concessionarie di veicoli e da smaltimenti mediante interramenti di rifiuti da attività agricole e vivaistiche; valutando in ogni circostanza anche la mancata codificazione a specchio del rifiuto. In questi casi, tuttavia, non ricorrendo gli elementi costitutivi del delitto citato, si è proceduto a contestare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti.
In caso di smaltimenti mediante abbruciamento, è sempre stata operata la distinzione fra la fattispecie prevista dal delitto di cui all'art. 256 bis T.U. e quella contravvenzionale di cui all'art. 256 T.U. relativa alla abusiva gestione delle fasi di smaltimento.

Rifiuti da rocce e terre di scavo

Sono stati effettuati rilevanti interventi relativi all'impiego di rocce e terre da scavo, in violazione dell'art. 185 c. 1 lett. C) d. lgs n. 152/2006 (se non riutilizzate nello stesso sito di produzione) e in violazione del dpr 13 giugno 2017, n. 120 (quando anche impiegate come sottoprodotti in assenza di piano di utilizzo) in tre procedimenti penali; in un caso, i rifiuti consistenti in rocce e terre da scavo conferiti nella discarica abusiva sono risultati pari ad almeno 2.500 metri cubi.

Illeciti inerenti alla responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D. lgs. n. 231/01 relativi a reati ambientali

Non sono state effettuate contestazioni, in ragione del fatto che trattasi, nella quasi totalità dei casi, di imprese individuali, per le quali è esclusa l'operatività della normativa citata.

Fenomeni illeciti relativi alle nuove figure di reato da introdurre in sede di recepimento della Direttiva UE 1203/2024

In merito, si segnala che il territorio pratese, caratterizzato dalla massiccia presenza di imprese legate alla produzione tessile da parte di soggetti cinesi, astrattamente potrebbe essere interessato dall'introduzione di fattispecie di reato indicate nella direttiva in questione. Tuttavia, valutazioni più specifiche sull'effettiva applicabilità non possono prescindere da una previa tipizzazione delle condotte all'interno di singole fattispecie incriminatrici, che ne delineino e ne circoscrivano l'ambito di operatività. Le condotte che potrebbero interessare il circuito economico del circondario pratese appaiono cariche di disvalore e la loro concreta possibilità di essere perseguite in questo contesto giudiziario richiedono l'introduzione di delitti puniti con pene ragguardevoli, che tra l'altro consentirebbero il ricorso alle attività intercettive, mezzo di ricerca della prova indispensabile se si vuole dimostrare l'intenzionalità dell'agire che caratterizza le previsioni della direttiva. Il riferimento in particolare è alle condotte di cui all'art. 3 paragrafo 2 lettere b e c della direttiva 11 aprile 2024 n. 1203, che afferisce alle:

"*b) immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;*

c) la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora".

Invero, tali previsioni si sovrappongono in parte ad attuali fattispecie di reato con quelle di cui al titolo 6 bis dei delitti contro l'ambiente del libro secondo dal 452 bis in poi e il recepimento comporta una rivisitazione delle attuali previsioni.

Il contesto in cui si inserisce l'attività criminosa oggetto delle condotte penalmente rilevanti in materia ambientale emerse nel territorio pratese

L'attività repressiva dei reati ambientali sul territorio pratese è strettamente collegata all'attività tessile condotta da migliaia di imprese, in larga parte gestite da cittadini di origine cinese, provenienti dalle regioni del Fujian e dello Zhejiang, ubicate nella parte orientale della Repubblica Popolare Cinese.
Si tratta di comportamenti penalmente rilevanti estremamente delicati sia a causa degli effetti deleteri che producono sull'ambiente sia per le straordinarie risorse finanziarie, anche illecite, che riescono a movimentare e per tale ragione vedono il coinvolgimento di gruppi criminali aggressivi, come quelli cinesi, che hanno avviato un percorso di integrazione con esponenti della criminalità organizzata italiana e di altri paesi. Recenti indagini, hanno, infatti, confermato l'esistenza di strutture organizzate, costituite da esponenti della famiglia Ascione e Cozzolino, dedite al traffico di rifiuti del tipo tessile, provenienti dallo scarto di produzione industriale di aziende gestite da imprenditori di nazionalità cinese, operante nel distretto tessile della Provincia di Prato, che hanno visto l'interazione con soggetti di nazionalità cinese.
Si tratta di un fenomeno criminale pervasivo che interessa la Regione Toscana e che vede articolazioni associative impegnate nel *business*, come nel caso del consorzio, costituito da cittadini italiani, che in modo organizzato smaltivano illecitamente ed abusivamente ingenti quantità di rifiuti tessili, stimati complessivamente in più di 7.000.000 di kg, che venivano accumulati in grossi capannoni e ivi abbandonati in modo seriale.

Le condotte criminose caratterizzanti il territorio del circondario di Prato

Le condotte illecite in materia di rifiuti tessili - che, per quanto attiene ai territori di competenza di quest'ufficio di Procura, interessano prevalentemente in particolare i

comuni di Prato, Montemurlo e Carmignano (ove vengono concentrate le iniziative investigative in ragione della rilevante concentrazione di imprese) - sono rappresentate da attività di raccolta, trasporto e smaltimento abusivo mediante abbandono o deposito incontrollato di imballaggi vari e sacchi in plastica (cd. sacchi neri), contenenti i rifiuti di cui si tratta, cod EER 04.02.22, effettuati da privati cittadini e/o titolari di impresa all'interno di aree di parcheggio, viabilità secondarie, terreni a uso agricolo e alvei di corsi d'acqua pubblica (molto diffusi sul territorio, cd. "gore"). I reati applicati sono quelli previsti dagli articoli: 255 c. 1 per l'abbandono dei rifiuti da parte dei privati cittadini e 256 c. 1 lettera a (rifiuti non pericolosi) o lettera b (rifiuti pericolosi) e c. 2 (riferibile alla specifica violazione commessa dal titolare dell'impresa), in relazione all'art. 192, del d. lvo 152/206 (T. U. sull'ambiente).

Sono, inoltre, state accertate, con minore grado di diffusività, attività di smaltimento mediante abbruciamento o interramento dei rifiuti parcellizzato in più punti del territorio. La condotta di abbruciamento a terra è punita dal delitto di cui all'art. 256 bis d. l. vo 152/2006 (norma concepita dal legislatore per le combustioni di grandi quantità di rifiuti), mentre l'interramento che è da ritenersi un'attività di smaltimento, come tale punita dall'art. 256 l. a o b del citato decreto. Al riguardo merita di essere ricordato il caso afferente all'attività vivaistica, gestita da un cittadino indiano Kumar Sharma Shashi, titolare dell'impresa Kumar Piante Società Agricola a r. l., ubicata a Prato, in prossimità di via Brugnani (p. n. 3902/23 R.G.N.R. Noti). Nella fattispecie, l'impresa è risultata effettuare il deposito/abbandono incontrollato di un'ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività di movimentazione di rifiuti già presenti e depositati in aree adiacenti, raggruppati in più cumuli di altezza variabile, con picchi fino a 3,5 metri di altezza e non separati per relative categorie omogenee, di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti anche da rifiuti di fibre tessili lavorate (EER 040222). Nell'ambito del procedimento in questione è stato disposto sequestro preventivo da parte del G.i.p. dell'area e dei materiali e mezzi in essa contenuti (ivi compreso un escavatore).

I controlli sono da tempo condotti, in maniera estesa e continuativa anche mediante l'ausilio di sistemi di videosorveglianza (c. d. "foto trappole", principalmente da parte di forze di polizia giudiziaria specializzate, quali Polizia Locale, Carabinieri Forestali e Dipartimento ARPAT.

Il trasporto abusivo di rifiuti tessili è solitamente effettuato mediante veicoli commerciali non autorizzati al trasporto della specifica tipologia di rifiuti o del tutto privi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, utilizzati anche per il prelievo di rifiuti tessili, provenienti dall'attività di confezionamento dei capi di abbigliamento, prodotti da imprese siniche. Tali condotte sono finalizzate al conseguente illecito smaltimento, nei modi sopra indicati (es. a margini di parcheggi e di strade di viabilità secondaria), degli stessi rifiuti trasportati. Il reato contravvenzionale configurabile è sempre l'art. 256 l. a o b in relazione all'art. 212 c. 5 del d. l. vo. n. 152/2006.

All'accertamento del reato consegue di norma il sequestro preventivo del veicolo impiegato per il trasporto, in aderenza a quanto previsto dall'art. 259 del d. l. vo n. 152/2006, e il sequestro probatorio dei rifiuti trasportati, al quale si ricorre per consentire un più rapido smaltimento degli stessi, posto che provvede direttamente il pubblico ministero con l'intervento del comune che provvede allo smaltimento se non adempie l'interessato, come quasi sempre avviene.

Sono stati accertati, presso numerose aziende gestite da cittadini di origine cinese, interi cicli produttivi dell'attività di confezione tessile condotti in assenza di ogni tracciamento dei rifiuti prodotti. È emersa, in particolare, la perdurante mancanza di annotazioni di scarico rifiuti sullo specifico registro e dei relativi F.I.R. (formulari di identificazione di rifiuti) attestanti il corretto smaltimento degli stessi.

Tale condotta di reato, ai sensi degli artt. 256, 208/216 d. lgs 152/06, ha comportato sino ad oggi il sequestro preventivo di numerose imprese.

Meritano di essere evidenziati alcuni procedimenti istaurati nel biennio 2024-2025, inerenti alle seguenti imprese individuali gestite da cittadini cinesi:

1) "*Confezione Giovanni di Jiang Liansheng*" (p. p. n. 5688/2024 R.G.N.R. mod 21), con sede in Prato, in via Sironi, n. 22, con individuazione sul territorio

dell'abbandono dei rifiuti derivanti da attività produttiva sempre in Prato, in via Verzoni;

2) "*Confezione Gui di Xiao Binggui*" (p. p. 2942/24 R.G.N.R. mod 21), con sede in Prato, in via Argine del Fosso, n. 4b, con individuazione sul territorio dell'abbandono dei rifiuti sempre in Prato, in via Chemnitz, a margine di un parcheggio;
3) "*Confezione Joe di Zhu XinJie*" (p. p. 4129/2024 R.G.N.R. mod 21), con sede in Prato, in via Strozzi, n. 62, con verifica interna all'impresa inerente alla tenuta dei registri di carico e scarico e relativi Fir, che ha rilevato come l'impresa in costanza di attività non ha mai smaltito legalmente rifiuti;
4) "Confezione Sun di Su Yanyun" (p. p. n. 2187/2025 R.G.N.R. mod 21), con sede in Prato, in via Attilio Nuti, n. 39, con verifica interna all'impresa inerente alla tenuta dei registri di carico e scarico e relativi Fir, che ha rilevato come l'impresa in costanza di attività non ha mai smaltito legalmente rifiuti;
5) "*Confezione Li di Li XueMei*" (p. n. 4747/2024 R.G.N.R. mod. 21), con sede dell'impresa in Prato, in via Lissa, n. 5, con individuazione sul territorio dell'abbandono dei rifiuti sempre in Prato, in via Chemnitz, a margine di un parcheggio;
6) "*Confezione Totti di Tang Zhiqiang*" (p. n. 4747/2024 R.G.N.R. mod. 21), con sede dell'impresa in Prato, in via Vodice, n. 7/E, con individuazione sul territorio dell'abbandono dei rifiuti sempre in Prato, in via Pistoiese e in via Bogaia;

Va aggiunto che plurimi ulteriori procedimenti sono in fase di trattazione.

<u>Le modalità di espletamento dei controlli presso le imprese</u>

Nel corso dei controlli la polizia giudiziaria verifica l'identità dell'effettivo gestore dell'attività, la presenza di depositi temporanei di rifiuti stoccati all'interno dei locali delle imprese, spesso costituiti da una tipologia di rifiuti analoga a quella già oggetto di abbandono illecito, ossia del "reato spia" all'origine dell'accertamento stesso presso l'impresa, nonché eventuali indizi (ad esempio, la presenza di un numero di dipendenti regolarmente assunti notevolmente inferiore rispetto al numero dei

macchinari presenti e attivati, tale da far sospettare l'impiego di lavoratori irregolari) del superamento, di fatto, del numero di lavoratori (superiore a 10) tale da comportare la necessità della tenuta del registro carico e scarico rifiuti (rif. art. 190 c.5 d. lgs n.152/06).

Gli esiti investigativi consentono, altresì, di accertare la continuativa attività dell'impresa, mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e/o delle dichiarazioni dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate, in modo da potersi attestare credibilmente una costanza di attività produttiva tale da comportare la produzione dei relativi rifiuti.

Nei procedimenti aventi ad oggetto la condotta di abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese o di soggetti privati, si segnala un alto numero di casi di estinzione del reato tramite il pagamento della prevista sanzione in sede amministrativa, in aderenza a quanto stabilito dagli artt. 318-bis e ss. d. lgs n.152/06.

<u>Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</u>

Si evidenziano due attività di indagine in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (punite con il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c. p.) originate da controlli sul territorio e, rispettivamente, afferenti ai procedimenti n. 57/2023 R.G.N.R. Noti e n.1338/25 R.G.N.R. Noti.

Nel primo caso, l'indagine ha avuto origine da violazioni commesse dalla società pratese "*Yijia srl*", riconducibile formalmente e di fatto alla signora Yuchang Wang e a suo figlio Wang Jie Alessio Hu (entrambi di nazionalità cinese), operante nel recupero e commercializzazione di rifiuti tessili, che utilizzava a fini produttivi, non solo l'immobile nella sua disponibilità e oggetto di autorizzazione quale impianto di recupero rifiuti, ma anche due unità locali, ubicate in immobili adiacenti e contigui sprovvisti di autorizzazione.

Mentre presso l'immobile debitamente autorizzato veniva accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute o richiamate nel provvedimento autorizzativo ambientale (in particolare, il superamento dei limiti massimi di stoccaggio dei rifiuti, che risultava eccedente le quaranta tonnellate consentite), negli immobili sprovvisti di autorizzazione per la gestione di rifiuti si rinvenivano ingenti quantitativi di scarti

tessili e indumenti usati, che venivano posti sotto sequestro. Tale superamento dei limiti costituisce un serio pericolo per la collettività anche in relazione al rischio incendi e alla relativa propagazione dei prodotti della combustione.

Detti materiali - tenuto conto anche dei successivi accertamenti svolti dal personale tecnico del dipartimento ARPAT in sede di ispezione delegata, svolta in data 07 aprile 2023 - venivano stimati in 522 tonnellate complessive e qualificati come rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice EER 040222, EEER 200110, EEER 200111, EEER 191208.

All'esito delle verifiche effettuate sulle copie informatiche dei registri di carico e scarico dell'impresa, emergeva, inoltre, l'ampio superamento dei limiti quantitativi autorizzati per le operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti, per un totale di almeno 768,56 Ton. rispetto al quantitativo massimo consentito di 5,500 tonnellate annue.

Da ulteriori verifiche sono emerse anche numerose spedizioni all'estero da parte dell'impresa in questione e, a seguito di accertamenti effettuati presso l'Ufficio Europeo antifrode delle Dogane (OLAF - Bruxelles), sono risultate numerosi trasferimenti di rifiuti effettuati presso un impianto dell'impresa Te Lojistick di Mersin, in Turchia, utilizzando documentazione falsa, in quanto mai emessa dal competente Ministero locale, dato che l'impresa turca non era stata mai autorizzata a importare e trattare alcuna tipologia di rifiuti.

Sulla base dei dati raccolti sarebbero state inviate all'impianto turco citato non meno di 349,26 tonnellate di rifiuti tessili EER 04.02.22, provenienti dall'impianto pratese.

È, inoltre, emerso come il trasporto di detti rifiuti, relativamente al tratto nazionale, in più occasioni, era stato eseguito mediante l'impiego di un semirimorchio privo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Alla luce di quanto sopra, essendo emersa un'attività di gestione abusiva di rifiuti connotata da una struttura di tipo imprenditoriale, caratterizzata dall'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate idonea a gestire ingenti quantitativi di rifiuti, veniva iscritto il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il procedimento veniva trasmesso per competenza all'autorità giudiziaria di Firenze.

Non si conosce l'esito del procedimento e, pertanto, è possibile che ricorrano ancora ragioni di segreto investigativo.

Nel secondo caso, l'indagine ha avuto origine da accertamenti effettuati presso la società Claudio Futuro S.r.l. con sede in Montemurlo, attiva nel Commercio all'ingrosso di fibre tessili grezze, semilavorate e nella raccolta di rifiuti solidi, riconducibile al cittadino cinese Jiang Xiaomang.

L'attività investigativa espletata ha disvelato l'illegale esportazione verso la Thailandia di materiali dichiarati in Dogana come "*stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso*", risultati invece, all'esito della verifica tecnica effettuata sul posto dagli appartenenti al Dipartimento ARPAT, essere rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice EER 04 02 22 "*rifiuti da fibre tessili lavorate*", codice EER 15 02 03 "*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*" e rifiuti indifferenziati per i quali vige il divieto di esportazione.

Nei locali dell'impresa, sono risultate depositate circa 157 tonnellate di rifiuti, rispetto alle 110 tonnellate autorizzate alle operazioni di messa in riserva R13, e altresì depositate altre 180 tonnellate circa di materiale tessile in lavorazione, identificabili come materiale "*end of waste*" (fine dei rifiuti), e rifiuti. Il procedimento, all'esito della convalida del sequestro preventivo dell'area ove era esercitata l'impresa, nonché dei rifiuti, è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Livorno su disposizione del G.I.P., dichiaratosi incompetente ex art. 22 c.p.p. in ragione del fatto che il più grave reato contestato, ossia la falsificazione di una dichiarazione di libera esportazione resa al competente Ufficio Doganale, risultava essere stato commesso in Livorno.

<u>Le esigenze investigative</u>

Il diffuso fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti, che viene alimentato dal florido mercato parallelo del sistema moda a conduzione cinese, che costituisce il polo più significativo nel panorama europeo – ha fatto sorgere l'esigenza di disporre di telecamere e di sistemi di lettura targhe nelle aree dei macrolotti 0, 1 e 2, ove insiste la *chinatown* pratese.

In particolare, con specifico riferimento all'area interessata dalle principali arterie che attraversano l'area popolata dalla comunità cinese (via Pistoiese e via Filzi), si è provveduto a trasmettere un'ipotesi di implementazione dei dispositivi di video sorveglianza e di lettura targhe al Presidente della Regione Toscana e al Sindaco della Città di Prato.

Analoga attività potrebbe essere estesa ad altre porzioni di chinatown e per l'area circostante via Ferrucci.

Ulteriore esigenza è quella relativa alle dotazioni organiche della Procura della Repubblica e delle Forze dell'ordine che appaiono sottodimensionate rispetto all'estensione del fenomeno criminale che ci occupa sull'intero territorio che ci occupa. L'innesto potrebbe consentire anche di estendere il monitoraggio, con maggiore puntualità, alle aree dei residui comuni, Calenzano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio e Cantagallo. Inoltre, si avverte l'esigenza di implementare una specifica formazione della polizia giudiziaria operante nelle specifiche materie.

Reati concernenti gli infortuni sul lavoro e corrispondenti illeciti "231", ivi compresi le lesioni e i decessi per tale causa, esplicitando le modalità organizzative adottate dagli uffici per il contrasto di tale fenomeno, ivi compresa l'adozione di eventuali buone prassi e protocolli operativi, il numero e l'esito dei relativi procedimenti

I dati inerenti agli infortuni sul lavoro per come rilevati dal Sicp

Nel periodo di interesse risultano iscritti a carico di noti: otto morti sul lavoro, nell'ambito di tre procedimenti per morte da infortunio sul lavoro, uno dei quali (Poligono di Galceti, di cui si è innanzi detto) con richiesta di rinvio a giudizio in attesa di fissazione della data dell'udienza preliminare; trentuno procedimenti per lesioni personali da infortunio sul lavoro.

Nel periodo di interesse risultano iscritti 8 procedimenti per morte da infortunio sul lavoro e nessun procedimento esaurito; 17 procedimenti per lesioni personali da infortunio sul lavoro ed esauriti 23 procedimenti (4 per riunione ad altro procedimento, 2 con richiesta di archiviazione per infondatezza del reato, 3 con richiesta di archiviazione per mancanza di elementi del reato, 2 con richiesta di archiviazione per altri motivi e 12 con rito ordinario).

Ancora, nel periodo di interesse risultano iscritti 732 procedimenti per contravvenzioni concernenti violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed esauriti 753 procedimenti (1 per trasmissione atti per competenza, 12 per riunione ad altro procedimento, 9 con richiesta di archiviazione per mancanza di elementi del reato, 9 con richiesta di archiviazione per infondatezza, 76 con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione, 2 con richiesta di archiviazione per improcedibilità; 540 richiesta di archiviazione per altri motivi, 2 con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, 6 con richiesta di archiviazione per estinzione del reato per prescrizione, 95 con giudizio ordinario, 1 con richiesta di rinvio a giudizio ordinario).

Reati in materia alimentare, con particolare riferimento al settore delle contraffazioni e delle frodi

In tale materia, va richiamato il procedimento n. **5694/2024** R.G.N.R. mod 21, inerente all'epidemia colposa di salmonella e lesioni plurime colpose, verificatasi tra il 21 e il 26 settembre 2024.

Sono stati iscritti, inoltre, tre procedimenti: n. **3806/2025** R.G.N.R. Noti, per il reato di cui all'art. 12 della legge n. 283 del 1962; n. **3399/2025** R.G.N.R. Noti, per il reato di cui all'art. 5 l. b. della legge n. 283 del 1962; n. **2439/2025** R.G.N.R. Noti, per il reato di cui all'art. 442 c. p..

Relativamente alle contravvenzioni in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro e alimenti, i dati statistici:

a) **delle archiviazioni per prescrizione, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. e per adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza rispettivamente ai sensi della parte sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006, del capo II del d.lgs. n. 758/1994 e degli artt. 12-ter e seguenti della legge 30 aprile 1962, n. 283**

   Si rinvengono:

   tre procedimenti archiviati per prescrizione;

ventitré archiviati per adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, ai sensi della parte sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006 (materia ambientale);

sei archiviazioni per prescrizione, due per particolare tenuità del fatto, cinquecento quaranta a seguito di adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, ai sensi del capo II del d.lgs. n. 758/1994 (materia sicurezza lavoro).

Non risultano archiviazioni per le motivazioni richiesta in materia di alimenti.

b) dei decreti penali

Risultano emesse quarantasette richieste di decreto penale di condanna in matria di ambiente, una in materia di alimenti, non ne risultano in materia di sicurezza sul lavoro.

c) dell'esercizio dell'azione penale, anche nei casi di concorso con delitti nelle stesse materie.

Con riferimento all'esercizio dell'azione penale, vi sono state novantasei richieste per reati concernenti la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, ventitré in materia di ambiente e tre in materia di alimenti.

Reati concernenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p., ivi compresi i fatti commessi con violenza o minaccia, nonché la sussistenza, sotto tale profilo, di evidenze di fenomeni associativi, esplicitando le eventuali modalità organizzative adottate per il contrasto di tale fenomeno, nonché l'adozione di eventuali buone prassi e protocolli operativi, il numero e l'esito dei relativi procedimenti

Nel periodo di interesse sono risultati iscritti centodiciotto (119) procedimenti per sfruttamento lavorativo, ex art. 603 bis c.p., e ne sono stati definiti ventotto (28) [diciannove (19) esauriti con richiesta di archiviazione, tre (3) riuniti ad altro procedimento, quattro (4) definiti con rito ordinario e due (2) definiti con rito alternativo, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.]. Di questi nove (9) procedimenti hanno interessato vicende caratterizzate dall'applicazione di misure cautelari custodiali e due (2) da misure cautelari reali.

Vi è dunque un incremento sensibile rispetto all'anno precedente.

Si è registrato un unico procedimento iscritto anche per il fenomeno associativo avente ad oggetto la commissione del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. (già conteggiato nei procedimenti sopravvenuti relativi al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.).

La materia dello sfruttamento del lavoro, rientrando nel c.d. "sistema Prato", è stata oggetto di specifica attenzione nel periodo d'interesse attraverso la stipula del protocollo, effettuata il 15 ottobre 2025, come si è già diffusamente affermato.

Durante l'anno si è promossa una fattiva collaborazione con la Regione Toscana, che ha portato a integrare il numero degli appartenenti al Gruppo specializzato all'interno del Dipartimento della Prevenzione USL Toscana Centro, che da due unità residue è stato elevato a otto.

È venuta a consolidarsi una proficua prassi investigativa, che spesso vede anche il coinvolgimento della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, mirata ad assicurare sia una visione organica del fenomeno sia la massimizzazione dei risultati delle indagini, allo scopo di poter richiedere, nei casi consentiti, l'applicazione di misure cautelari personali e/o reali.

Dato del tutto innovativo è costituito dall'esplosione del numero delle denunce dei lavoratori sfruttati già ricordato (ve ne sono state 129 dal febbraio del 2025), che hanno comportato un notevole incremento del numero dei procedimenti e che ha mutato la prassi investigativa preesistente. E ciò quale conseguenza di una nuova strategia comunicativa rivolta alla collettività e, in particolare, alle comunità straniere. Sono stati istituiti numeri dedicati per agevolare la raccolta dei propositi di collaborazione.

Ai relativi spunti di indagine si coniugano l'analisi delle banche dati ad opera della P.G., per approfondire aspetti quali la rilevazione di indicatori di una gestione occulta, come il passaggio di lavoratori da una ditta cessata a quella subentrata, la storia lavorativa dei soggetti impiegati.

Seguono, poi, mirati perquisizioni, ispezioni e sequestri delegati dalla A.G. e finalizzati alla cristallizzazione degli indicatori di sfruttamento previsti dalla norma e

l'acquisizione delle fonti di prova in relazione alla riferibilità soggettiva della condotta illecita, ossia l'identificazione del gestore di diritto e di quello di fatto; passaggio successivo è l'assunzione di sommarie informazioni da parte sia dei lavoratori denuncianti sia delle maestranze rinvenute in sede di accesso ispettivo.

È stato incrementato il ricorso alle attività più tecniche - perlopiù eseguite con l'ausilio di Polizia e/o Guardia di Finanza - quali l'assunzione dei filmati captati dalle telecamere (presenti nel sito di interesse o installate su decreto della A.G.) e la loro analisi; l'acquisizione dei tabulati telefonici e, nei casi maggiormente complessi, l'attivazione delle intercettazioni telefoniche e, infine, servizi di o.c.p. anche funzionali all'esecuzione di perquisizioni, ispezioni e sequestri.

Tale metodologia investigativa, caratterizzata dalla sinergia tra più forze di P.G., riflette la necessità di un approccio multidisciplinare per la trattazione del delitto di cui all'art. 603 bis c.p., la cui prova richiede la dimostrazione dello stato di bisogno dei lavoratori e di plurimi indici di sfruttamento.

Infine, quanto all'ambito produttivo maggiormente interessato a tale tipo di indagini, la prevalenza di casi di sfruttamento lavorativo si riscontra nel comparto dell'abbigliamento a conduzione cinese e, in particolare, nel settore delle confezioni e dei pronto moda, trattandosi di comparti che richiedono molta forza lavoro dal basso profilo specialistico.

Reati concernenti il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento al favoreggiamento e allo sfruttamento, al traffico di migranti, al nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, dando conto di modalità organizzative adottate, eventuali buone prassi e protocolli operativi, numero ed esito dei relativi procedimenti

Nel periodo di interesse sono stati iscritti centoquattro (104) procedimenti per il delitto di cui all'art. 22, co. 12 d. lgs. n. 286/1998 ed esauriti sessantanove (69) procedimenti [uno (1) per riunione, trenta (30) con richiesta di archiviazione, diciassette (17) con rito ordinario, nove (9) con rito direttissimo, uno (2) con richiesta

di giudizio immediato e quattro (4) con richiesta di decreto penale di condanna e uno (1) con applicazione pena su richiesta delle parti.

Nel periodo di interesse, inoltre, sono stati iscritti ventuno (21) procedimenti per la violazione dell'art. 12, comma 5 dlgs 286/1998 ed esauriti nove (9) procedimenti [due (2) per riunione, tre (3) con richiesta di archiviazione, tre (3) con richiesta di rinvio a giudizio) e 1 (1) con richiesta di giudizio direttissimo; nonché quattrocento sessantasette (467) procedimenti concernenti i reati di cui agli artt. 10 bis e 14, co. 5 ter d.lgs. n. 286/98.

Nel periodo di interesse, inoltre, sono stati iscritti 17 procedimenti per la violazione dell'art. 12, comma 5 dlgs 286/1998 ed esauriti 8 procedimenti (1 per riunione, 1 con richiesta di archiviazione per mancanza di elementi del reato, 2 con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, 3 con richiesta di rinvio a giudizio ordinario, 1 con rito direttissimo).

Risulta iscritto un solo procedimento per la fattispecie di cui all'art. 12 bis dlgs 286/1998 introdotta dal D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50.

Come si è detto, in data 15.10.2025 è stato sottoscritto dalla Procura della Repubblica di Prato, dalla Questura di Prato, dalla Questura di Firenze, dal Comando Provinciale di Prato - Arma dei Carabinieri, dal Comando Provinciale di Firenze - Arma dei Carabinieri, dal Comando Provinciale di Prato - Guardia di Finanza, dal Comando Provinciale di Firenze - Guardia di Finanza, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato e Pistoia, dall'Ispettorato Area Metropolitana (IAM) di Firenze, dal Presidente della Regione Toscana, dal Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro, dal Commissario Straordinario del Comune di Prato, dalla Direzione Regionale INPS, dalla Satis Rete antitratta, da Altro Diritto ODV e dal Centro Interuniversitario Adir un "Protocollo d'intesa in tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo di cittadini stranieri e tutela dei migranti vittime di reato"

Colgo l'occasione per porgere i saluti più cordiali.

Allegati

provvedimento di prot. n. 188/2024 del 15 novembre 2024,

provvedimenti di prot. n. 11/2025 del 20 gennaio 2025 e n. 16 del 23 gennaio 2025,

direttive del 21 marzo 2025 di prot. n. 1001/2025,

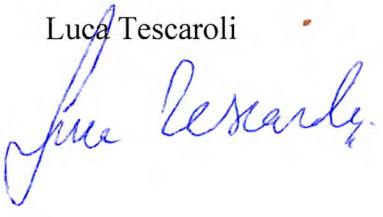
linee guida operative in materia di reati di violenza familiare, in data 18 febbraio 2025 di prot. n. 557/2025,

linee guida operative il 28 gennaio 2025 di prot. n. 315/2025,

provvedimento di prot. n. 206/2025 del 10 ottobre 2025.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli



A, 1

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

Prot. int. n. 188/2024

Ordine di servizio per il personale, in relazione all'organizzazione generale dei servizi di segreteria

Il presente ordine di servizio sostituisce i precedenti provvedimenti in materia di volta in volta emessi e recepisce le disposizioni impartite con i provvedimenti del 2 agosto 2024 di prot. 2281/2024, che continuerà a regolamentare le attività inerenti al rilascio dei certificati ex art. 335 c. p. p., dell'11 ottobre 2024 di prot. 2976/2024, relativo all'individuazione dei responsabili degli account e dei gestori delle chiavi crittografate per l'avvio della migrazione ADI, del 3 settembre 2021 di prot. n. 130/2021, concernente la nomina del consegnatario e del vice consegnatario, del 30 ottobre 2024 di prot. n. 170/2024, relativo al passaggio dei fascicoli dalla segreteria centralizzata volta all'assistenza dei magistrati alll'ufficio Dibattimento, che si compiegano in copia al presente.

La revisione si è resa necessaria a seguito degli avvicendamenti di personale e nel quadro della ristrutturazione in atto dell'organizzazione dell'ufficio ed è stato preceduto dalla riunione con i direttori e funzionari dell'ufficio, alla quale sono stati invitati a partecipare i magistrati, tenutasi il 12 novembre 2024, e con le rappresentanze sindacali, tenutasi il 14 novembre 2024.

La premessa da cui si parte è che il personale amministrativo della Procura è posto sotto la responsabilità diretta del Procuratore della Repubblica, essendo vacante il posto di dirigente, in aderenza a quanto previsto dal d.lgs 240/2006 e circolari del Ministero della Giustizia, Dip.Org. Giud. Pers. e Serv., del 31/10/2006 e del 13 aprile 2007.

Il personale amministrativo viene ripartito con riferimento alle seguenti unità organizzative, nei termini di seguito specificati.

Il Procuratore della Repubblica è coadiuvato dai due direttori amministrativi, dottoresse Clementina Magazzù e Anna Fabbricatore, i quali coordinano le sezioni e le correlate unità organizzative, alla stregua delle diretttive loro impartite dal Procuratore.

In particolare, i Direttori collaborano lealmente e direttamente con il Procuratore della Repubblica per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dallo stesso definiti, provvedendo al coordinamento delle professionalità che li coadiuvano, dando loro eventualmente anche specifiche disposizioni interne e rispondendo del buon andamento dell'ufficio affidato.

All'interno dei settori, i Funzionari giudiziari, cui è affidata la responsabilità diretta di uno o più unità organizzative, attuano compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi definiti e sono anch'essi responsabili dei risultati dell'attività di rispettiva competenza.

La struttura amministrativa è articolata nei termini che seguono.

1. Area amministrativa – risorse umane e protocollo
    1. Segreteria amministrativa e del personale;
    2. Spese di funzionamento;
    3. Ufficio consultazione, richiesta copie e registrazione posta;
    4. Servizio civile regionale.
2. Area amministrativa – contabile
    1. Spese di giustizia
    2. Ufficio del Consegnatario
    3. Archivio
    4. Servizio automezzi
3. Area civile
    1. Segreteria civile

2. Ufficio Apostille e legalizzazioni

4. Area penale
    1. Ufficio iscrizione a ruolo e ricezione atti;
    2. Ufficio segreteria centralizzata per assicurare l'assistenza ai pubblici ministeri;
    3. Ufficio del dibattimento;
    4. Ufficio locale del Casellario e dei carichi pendenti;
    5. Ufficio esecuzione pene, misure di sicurezza provvisorie e misure alternative alla detenzione;
    6. Ufficio intercettazioni - C.I.T.;
    7. Ufficio misure di prevenzione.

Sub 1 Area amministrativa – risorse umane e protocollo

Tale comparto si occupa di tutti gli incombenti di carattere amministrativo che fanno capo al Procuratore della Repubblica. A esso è preposto il Direttore amministrativo dr.ssa Clementina Magazzù, coadiuvata dal funzionario dr. ssa Stefania Lanzi (limitatamente alla rete del Servizio Civile collegato alla Regione Toscana), dall'Assistente giudiziario dott.ssa Nicole Pecorari, dagli ausiliari Anna Pagliuca e Felice Califano, la cui attività provvederà a coordinare.

Segreteria amministrativa e del personale

La dott.ssa Magazzù coordinerà i servizi della Segreteria e provvederà a:

- smistare la posta in arrivo,
- predisporre le bozze degli ordini di servizio e delle risposte alle circolari,
- curare la tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, del personale amministrativo e dei VPO,

- assicurare gli adempimenti relativi ai concorsi in magistratura e notarili,
- tenere il registro informatizzato delle presenze e delle assenze del personale amministrativo,
- seguire le legalizzazioni, la tenuta degli affari relativi agli ordini professionali, compresi gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, degli affari relativi al Consiglio Notarile, sino all'attuazione del nuovo piano organizzativo,
- curare le notifiche provenienti dall'estero.

La dott.ssa Magazzù specificatamente, nel quadro della attività di coordinamento cui la stessa è preposta, dovrà presiedere al comparto amministrativo assegnato al servizio informatizzato del Protocollo e al servizio informatizzato delle presenze del personale.

La dottoressa Nicole Pecorari curerà:

- il servizio informatizzato delle presenze del personale, si occuperà della predisposizione delle fatture inerenti alle spese di funzionamento e dell'aggiornamento del sistema S.I.G.E.G. e di quant'altro rientri nei servizi della segreteria cui è preposta;
- il servizio informatizzato del Protocollo;
- gli affari relativi agli ordini professionali, compresi gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, sino all'entrata in vigore del nuovo piano organizzativo, e l'aggiornamento dei fascicoli del personale. Nel servizio delle legalizzazioni degli atti da utilizzare all'estero la dott.ssa Magazzù è coadiuvata part time dall'ausiliario sig.ra Anna Pagliuca.

Spese di funzionamento

La dottoressa Magazzù curerà la gestione delle spese obbligatorie di funzionamento, di cui all'art. 1, co. 2, della legge 24 aprile 1941, n. 392,

come mod. dall'art. 1, co. 526 e 527, L. n. 190/14, provvedendo agli acquisti necessari, alla gestione delle fatture relative a tali spese e all'attività di monitoraggio per il tramite del S.I.G.E.G. (Sistema Informativo di gestione edilizia giudiziaria e contratti).

La dr.ssa Magazzù è anche referente amministrativo informatico della Procura della Repubblica.

Ufficio copie e registrazione posta

Sono addetti all'ufficio gli ausiliari Anna Pagliuca e Felice Califano. In particolare, Pagliuca è preposta al servizio di registrazione della posta in entrata e uscita e al servizio copie a richiesta degli avvocati e delle segreterie, anche mediante scansione. Pagliuca provvederà, inoltre, alla materiale consegna delle copie con percezione dei diritti, trattandosi di attività meramente esecutiva (a fronte del rilascio verrà applicato il relativo importo del diritto di copia), curando, alternativamente all'ausiliario Califano, la consegna degli atti agli ufficiali giudiziari.

Califano provvederà a prelevare la posta al mattino e a effettuare i vari giri interni alla Procura e al Tribunale, nonché a effettuare le copie relative ai procedimenti giunti nella fase del 415 bis c.p.p. a richiesta degli avvocati e delle segreterie, anche mediante scansione. Curerà, inoltre, la consegna degli atti agli ufficiali giudiziari. Al fine di evitare che lo stesso sia continuamente chiamato a portare atti urgenti in Tribunale, tutti gli atti urgenti devono essere portati in Tribunale unitamente alla posta ordinaria alle ore 12,00. Ogni atto urgente successivo a tale orario viene depositato in Tribunale il giorno successivo alle ore 9,00, previo recapito in una apposita cassettina posta sulla scrivania dell'Ausiliario Califano. Altrimenti ciascuna segreteria che affianca i magistrati provvederà direttamente a depositare l'atto urgente in Tribunale.

Servizio civile regionale

È addetta alla gestione dei rapporti derivanti dai bandi della Regionie Toscana in materia di servizio civile finanziati con fondi europei la dottoressa Stefania Lanzi, la quale si occuperà, in accordo con la dottoressa Clementina Magazzù e alla stregua delle direttive che Procuratore della Repubblica lo stesso impartirà, di tutti gli aspetti afferenti ai rapporti con la Regione toscana, l'accoglienza e l'impiego del personale che verrà inviato presso la Procura della Repubblica.

Sub 2 Area Amministrativa-contabile

Tale comparto si occupa della gestione delle risorse materiali e finanziarie dell'ufficio. Il Procuratore della Repubblica provvede alle relative incombenze con la collaborazione del direttore amministrativo dottoressa Anna Fabbricatore coadiuvata dal funzionario Angela Pazienza e dall'assistente Rita Fava, limitatamente, rispettivamente, alle mansioni di consegnatario e di vice consegnatario, dall'operatore giudiziario Franco Fratini, con la collaborazione dell'operatore di polizia giudiziaria Emanuele Raponi, che, al contempo, si occuperà anche di collaborare nell'ambito della segreteria civile.

Ufficio Spese di Giustizia

Si occupa della registrazione dei decreti di pagamento emessi dai pubblici ministeri, della trasmissione degli atti di spesa al funzionario delegato, della regolare tenuta dei registri modd. 1/ASG e 2/ASG e dei relativi adempimenti in materia statistica e fiscale. Responsabile di tale comparto, va ribadito, è il direttore dott.ssa Anna Fabbricatore, coadiuvata nei suoi compiti dall'operatore giudiziario Fratini. La dott.ssa Fabbricatore provvede, altresì, alla liquidazione delle competenze spettanti ai VPO.

Il criterio per la lavorazione delle istanze di liquidazione deve essere unicamente quello cronologico (i. e. da quelle più risalenti a quelle più recenti) e la dottoressa Fabbricatore dovrà sovraintendere alle relative attività per garantire il rispetto di tale criterio.

Tanto premesso, affinché si possa sin da subito uniformarsi allo stesso, non saranno più ricevibili le istanze di liquidazioni presentate in cartaceo dai consulenti tecnici, né tali richieste potranno essere passate direttamente all'appuntato Raponi, che continuerà a svolgere le funzioni di collaborazione per l'elaborazione dei decreti di pagamento dei consulenti tecnici.

Pertanto, l'unico canale per la presentazione delle istanze sarà quello dell'impiego dell'applicativo SIAMM che consente un controllo oggettivo sulla data di presentazione. Ne consegue che dovrà essere sospeso l'inserimento sulla cartella condivisa "Raponi".

Gli appartenenti alla segreteria centralizzata dovranno provvedere direttamente a liquidare interpreti, traduttori, custodi e l'agenzia delle Dogane, attenendosi sempre al suddetto criterio cronologico.

Quanto alle fatture relative alle attività di intercettazione, gli appartenenti alla segreteria centralizzata dedicati ai singoli magistrati provvederanno a trasmettere i verbali di inizio e fine delle intercettazioni depurati dei dati sensibili (numeri interi e nomi degli intercettati) all'ufficio che procederà alle relative liquidazioni.

Archivio

La materiale sistemazione nell'archivio per la conservazione dei fascicoli mod. 21, mod. 21 bis, mod. 44 e mod. 45 rimane in capo agli Operatori giudiziari Angelini e Fratini, saltuariamente coadiuvati dai volontari dell'associazione Nazionale Carabinieri che spontaneamente collaborano con questo Ufficio. Il prelievo degli atti dall'archivio viene effettuato dagli

stessi addetti alla sistemazione. I predetti operatori effettueranno tutte le necssarie ricerche per individuare i fascicoli smarriti, il cui elenco dovrà essere predisposto e aggiornato dalla dotoressa Lanzi.

Ufficio del consegnatario

L'ufficio si occupa della gestione dei beni mobili di I, II e VI categoria, nonché degli adempimenti periodici ad essi connessi e della presa in carico, della gestione dei beni di facile consumo, previo acquisto con i fondi assegnati dalla Procura Generale di Firenze, della presa in carico dei beni mobili, della loro gestione e della ricognizione dei beni non più utilizzabili ai fini della dismissione (e, dunque, della proposta di scarto dei beni non più utilizzabili da sottoporre al parere della commissione scarto beni durevoli e delle conseguenti attività e adempimenti, quali l'offerta a titolo gratuito alla Croce Rossa e a due associazioni onlus, alle quali, in caso di mancato interesse, seguirà la comunicazione al ministero e poi la dismissione). Le mansioni sono attualmente svolte dal funzionario giudiziario Angela Pazienza e dall'assistente giudiziario Rita Fava, in aderenza ai precedenti provvedimenti del 12 novembre 2015 di prot. n. 215/15 e del 3 settembre 2021 di prot. n. 130/2021 (che si allegano in copia al presente provvedimento). Tali incarichi scadranno il 1 dicembre 2025.

Servizio Automezzi

Il servizio non è espletabile in carenza di automezzi e di conducenti di automezzi.

Sub 3 Area Civile

Segreteria civile

Sono ordinariamente trattate nella materia degli affari civili anche quelle procedure più propriamente amministrative e, dunque, tutte le procedure nelle quali il pubblico ministero è chiamato ad apporre visti su apostille e

legalizzazioni, su verbali elettorali, su comunicazioni inviate dagli Ordini professionali o consigli di disciplina etc..

Tale articolazione viene organizzata nei termini che seguono, al fine di rendere più efficiente il coordinamento investigativo e rendere più puntuale lo svolgimento delle attività d'iniziativa e l'intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa.

L'Ufficio Affari Civili è coordinato dal Procuratore della Repubblica, il quale cura le relative iscrizioni, con la collaborazione del direttore Amministrativo dottoressa Anna Fabbricatore e con l'assistenza dell'operatore di p. g. Emanuele Raponi, nonché l'ausilio dell'appuntato della Guardia di Finanza Filippo D'Agostino. Viene prevista una bipartizione per materia trattata.

Diritto societario e crisi d'impresa

Si è individuata una più efficace procedura interna per trattare tutti gli affari che scaturiscono dalle comunicazioni del Tribunale in materia fallimentare e societaria, che pervengono alla Segreteria Affari civili per il tramite dell'applicativo SICID UAC. Invero, l'art. 35, comma 2, d. lgs n. 149 del 2022 (c. d. riforma Cartabia) e l'art. 196 – quater disp. att. c.p.c. ha previsto l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, a cui ha fatto seguito una apposita circolare della DGSIA del luglio 2023, con apposita circolare, ha imposto l'uso di questa piattaforma anche per le procedure concorsuali. Per accordi in via di formazione tra l'Ufficio del registro generale e la Cancelleria fallimentare, quest'ultima dovrebbe trasmettere all'indirizzo di posta certificata del Registro generale i seguenti atti: liquidazioni giudiziali e concordati preventivi.

L'analisi dei flussi degli affari civili ha evidenziato che l'ufficio non aveva inoltrato negli ultimi due anni alcuna richiesta di liquidazione giudiziale. Si

è verificato che non era stato abilitato l'uso della consolle per i magistrati e per il personale di segreteria, sicché non si è potuto provvedere al deposito telematico così come previsto dalla riforma Cartabia. Si è, pertanto, organizzata un'attività di formazione del personale, richiedendo il coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati per l'organizzazione dei corsi di formazione che sono in fase di svolgimento.

Tutela famiglia e tutela dei soggetti vulnerabili

La seconda porzione delle competenze degli affari civili è collegata alla materia del diritto di famiglia, della tutela dei minori e, più in generale, dei soggetti vulnerabili. Con provvedimento di variazione del 16 novembre 2024 si è stabilito, in via d'urgenza, che i fascicoli che interessano i soggetti che rivestono il ruolo di indagati o di persone offese nelle procedure concernenti la trattazione degli affari civili siano assegnati ai colleghi appartenenti al gruppo violenza contro la famiglia e soggetti vulnerabili titolari dei correlati procedimenti penali.

La segreteria si occuperà di tutti gli altri affari civili in materia di volontaria giurisdizione e amministrativa (e per tutte le residuali competenze diverse da quelli relativi alla materia societaria e fallimentare e non attribuiti al gruppo reati contro la famiglia e soggetti vulnerabili).

Flusso di atti e comunicazioni in entrata e criteri di assegnazione

Gli atti trasmessi dal Tribunale vengono ricevuti e letti dalla Segreteria Affari civili, composta da un direttore amministrativo e da un assistente giudiziario con supporto di un appartenente alla polizia giudiziaria, che gestisce l'applicativo Sicid, per poi essere veicolati sulla consolle PM. E ciò verrà effettuato sulla base della data del loro deposito in Sicid, distinguendo tra atti che concernono la materia fallimentare e societaria, di competenza dei due gruppi reati economico finanziari citati, atti di competenza del gruppo reati contro la famiglia e soggetti vulnerabili, ove

sussista uno specifico collegamento con la materia civile, e atti afferenti alla materia civile Tutela famiglia e tutela dei soggetti vulnerabili.

Le iscrizioni dei procedimenti verranno curate dal Procuratore della Repubblica, con la collaborazione della dottoressa Fabbricatore.

Gli eventuali seguiti relativi a un procedimento civile già assegnato sono automaticamente trasmessi dalla Segreteria e posti in visione del Procuratore, prima dell'inserimento nel fascicolo.

All'atto dell'accesso a consolle, il responsabile del servizio aprirà i fascicoli, procedendo come di seguito:

- verifica - raccordandosi con il responsabile del registro generale - se, con riferimento alla vicenda oggetto del procedimento civile, sia già pendente un procedimento penale, procedendo, in caso affermativo, a segnalarlo al Procuratore, al fine di valutare l'assegnazione del primo procedimento (civile) pervenuto al magistrato assegnatario del procedimento penale. L'atto trattato potrà essere stampato per le determinazioni del Procuratore, fino a quando non entrerà a regime tutto il processo penale telematico con l'incorporazione di tutti gli applicativi in utilizzo;
- qualora sia richiesta, invece, una interlocuzione con il Tribunale - come nel caso dell'apposizione di un visto, il rilascio di parere, di deduzioni, di conclusioni - vi provvede direttamente il Procuratore, con l'ausilio della segreteria, sulla base degli atti pervenuti, previa richiesta della visibilità del fascicolo, ove quest'ultimo non sia direttamente visibile;
- qualora si tratti di comunicazioni trasmesse per conoscenza o per competenza, da cui emergano fatti di rilevanza penale, la segreteria provvede a informare, previa stampa del documento, il Procuratore per le determinazioni di competenza, ossia per le iscrizioni di fascicoli, a seconda dei casi, a modello 21, 44, 45 (per le sentenze dichiarative di fallimento).

Alla luce dell'utilizzo dell'unico sistema operativo Sicid per la ricezione di tutti i flussi comunicativi e informativi da parte del Tribunale Civile, tanto nella materia del diritto di famiglia quanto in quella societaria e fallimentare, si ritiene essenziale individuare un'unica struttura di supporto di segreteria per la gestione dei relativi affari.

Ciò discende anche dalle caratteristiche sopra disegnate dei relativi flussi di lavoro che si dipartono dall'applicativo telematico e che richiedono una centralizzazione delle attività di segreteria. Se il Procuratore procede all'iscrizione di un nuovo fascicolo, verrà assegnato con criterio automatico secondo i parametri innanzi esposti, ove non ci sia un precedente fascicolo connesso o collegato a quello di nuova registrazione. In tal caso, varrà il criterio del precedente.

Flussi in uscita

Il Procuratore o il Sostituto Procuratore che redige in consolle il ricorso lo deposita e lo trasmette attraverso Sicid, a cura della Segreteria. Lo stesso procedimento verrà seguito per l'inoltro degli atti successivi che il Pubblico Ministero reputa di inviare al Tribunale. Si ribadisce che tutto il flusso in entrata, relativo a questi atti, pervenuto alla Procura, sarà gestito dalla Segreteria Affari Civili.

La Segreteria per gli Affari Civili sarà, pertanto, gestita, va ribadito, dalla dottoressa Fabbricatore, con la collaborazione dell'operatore di polizia giudiziaria Emanuele Raponi e l'ausilio dell'appuntato della Guardia di Finanza Filippo D'Agostino.

Per il coordinamento interno di tale unità il responsabile di servizio si rapporterà con il Procuratore della Repubblica sia per la materia fallimentare, sia per quella civile afferente alla volontaria giurisdizione e alle altre procedure amministrative.

Per il coordinamento interno di tale unità organizzativa il responsabile di servizio dottoressa Fabbricatore si rapporterà con il Procuratore della Repubblica sia per la materia fallimentare, sia per quella civile afferente alla volontaria giurisdizione e alle altre procedure amministrative.

Sub 4 Area Penale

La sezione è diretta dal Procuratore della Repubblica, coadiuvato dal direttore amministrativo dottoressa Clementina Magazzù, che partecipa all'attività del Procuratore con l'ausilio dei funzionari giudiziari dottoresse Nicoletta Circi, Antonella Chiarello, Stefania Lanzi, nonché di Angela Pazienza e l'apporto del personale che verrà indicato con riferimento a ciascuna unità organizzativa.

Ufficio iscrizione a ruolo e ricezione atti (Ufficio Registro Generale)

Questo Ufficio provvede alla iscrizione nel SICP, secondo l'ordine di iscrizione, ex art. 335 c.p.p. predisposto dal Procuratore, di tutte le notizie di reato che giungono in Procura; riceve il deposito di tutti gli atti indirizzati alla Procura della Repubblica, che non devono essere trasmessi mediante i sitemi informatici in uso (Portale NDR – PDP), provvedendo al loro smistamento e trasmissione al magistrato assegnatario, occupandosi altresì dei servizi collegati, quali la tenuta dei registri FUG, mod. 39 delle impugnazioni, mod. 40 delle rogatorie, mod. 46 degli esposti anonimi, mod. 42 dei beni affidati in custodia onerosa a terzi. Sono preposti a questo Ufficio il funzionario giudiziario dott.ssa Antonella Chiarello, gli operatori giudiziari sig.ra Paola Ferrini e Andrea Angelini. Collabora con il Procuratore della Repubblica nella trattazione dei primi atti anche l'appuntato scelto della sezione di p. g. aliquota Guardia di Finanza Vincenzo Menghini.

Il funzionario giudiziario dott.ssa Chiarello coordinerà l'Ufficio del Registro Generale, provvedendo in particolare alla ricezione degli atti di querela, alla tenuta dei registri FUG e mod.42 dei beni affidati in custodia onerosa a terzi. La dottoressa Chiarello assumerà le funzioni progressivamente, a seguito di un adeguato periodo di affiancamento con la dottoressa Nicoletta Circi di almeno un mese. Del pari, la dottoressa Chiarello abbandonerà progressivamente le proprie mansioni di collaborazione con il dottor Nitti nel medesimo modo assicurando a sua volta un affiancamento al dottor Walter Spina, che le subentrerà in tali compiti.

Gli operatori giudiziari Ferrini e Angelini riceveranno tutti gli atti presentati dai privati o trasmessi dal locale Tribunale e curernno l'iscrizione a ruolo nei mod. 21, 21 bis, 44 e 45 delle notizie di reato.

Si ribadisce quanto già stabilito con provvedimento del 2 agosto 2024 di prot. 2281/2024, con specifico riferimento al rilascio delle attestazioni, ex art. 335 c. p. p.. Dunque, ogni richiesta ex art. 335 c. p. p. sarà formulata per iscritto e le informazioni saranno comunicate sempre per iscritto, previa autorizzazione da parte del magistrato assegnatario del fascicolo.

Il personale addetto all'assistenza ai magistrati fornirà informazioni solo previa presentazione di istanza formulata per iscritto e, dopo il nulla osta espresso dal magistrato procedente, potrà rilasciare informazioni esclusivamente sempre per iscritto.

Ufficio segreteria centralizzata per assicurare l'assistenza ai pubblici ministeri

Il personale amministrativo assegnato ai magistrati cura tutta l'attività di assistenza al P.M. nell'espletamento delle funzioni requirenti, ivi compreso il rapporto con i terzi (avvocati, C.T.U., parti private, P.G., ecc.). Poiché il personale in servizio non è sufficiente a garantire un cancelliere o un assistente giudiziario per ciascun sostituto procuratore, l'ufficio di

segreteria, posto sotto la direzione dello scrivente coadiuvato dalla dottoressa Chiarello, è così organizzato:

sono dedicati all'assistenza delle segreterie dei dottori Luca Tescaroli, Laura Canovai e Carolina Dini l'assistente giudiziario Rita Fava, con l'ausilio dell'assistente amministrativo dell'Asl Toscana Centro, Adele De Michele e dell'operatore giudiziario Natascia Lastrucci, che provvederà, in via del tutto residuale, anche alla collaborazione con la dottoressa Fabbricatore per la tenuta del magazzino, funzionale alla predisposizione degli ordini d'acquisto dei beni di facile consumo;

sono dedicati alle segreterie dei dottori Alessia La Placa, Vincenzo Nitti e Massimo Petrocchi il cancelliere Antonio Prisco, l'assistente giudiziario dottor Walter Spina, con l'ausilio dell'assistente di polizia municipale Monica Guglielmino;

sono preposti alle segreterie dei dottori Valentina Cosci e Alessia Iacopini e Andrea Maltomini il cancelliere sig. Antonio Prisco, l'assistente giudiziario Ilaria Ristori, con l'ausilio degli assistenti di polizia municipale Anna Maria Brogi e Maria Sole Nibbi.

Gli appartenenti a tale unità organizzativa predisporranno il fascicolo per l'udienza direttissima monocratica e collegiale, nonché le bozze di delega al VP da sottoporre al Procuratore della Repubblica e, in caso di sua assenza o impedimento, al pubblico ministero di turno.

Ufficio del Dibattimento

È dedicata alla relativa attività la dottoressa Stefania Lanzi, la quale opera unitamente all'assistente giudiziario dottore Andrea Marini, all'operatore giudiziario Franco Fratini (quest'ultimo con competenze estese anche all'ufficio Spese di Giustizia, in via prevalente, e Affari civili e Archivio, in via residuale), all'ausiliario Laura Marra, con l'ausilio di due assistenti di polizia municipale Aldo Barbieri e Caterina Sole e dell'appuntato della

Guardia di Finanza Filippo D'Agostino, nonché dei volontari dell'associazione Nazionale carabinieri in pensione sede di Prato. L'ufficio si occupa delle incombenze relative al dibattimento dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, e del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, curando l'inoltro dei decreti di citazione a giudizio per la notifica ai difensori a mezzo dell'applicativo sistema notifica telematiche e, non appena possibile, con il sistema app, o tramite ufficiali giudiziari per la notifica agli imputati. Inoltre, cura la preliminare verifica delle notifiche, il cui esito verrà sottoposto, ove necessario, ai magistrati titolari, il deposito delle liste testi e le citazioni dei testimoni, la formazione dei fascicoli da trasmettere al Tribunale Monocratico, l'estrazione delle copie necessarie, a richiesta delle parti, la movimentazione dei fascicoli da portare e prelevare dall'udienza, la ordinata tenuta dei fascicoli ricevuti dal pubblico ministero titolare e la collocazione in archivio dei fascicoli per i quali è stata emessa sentenza.

L'ufficio Dibattimento procederà ad annotare i fascicoli in ingresso, su apposito registro ove si apporrà la data di ingresso, e ciascun ufficio del pubblico ministero provvederà al contempo, al fine di assicurare un'ordinata gestione dei fascicoli, ad annotare a SICP la data di trasferimento del fascicolo dall'ufficio del pubblico ministero titolare all'ufficio del dibattimento. In tal modo verrà consentito di documentare il passaggio dei fascicoli dalla segreteria di ciascun magistrato di questa Procura all'ufficio Dibattimento, una volta perfezionato il decreto di citazione a giudizio, a seguito della comunicazione della data di udienza, in aderenza al provvedimento del 30 ottobre 2024 di prot. n. 170/2024.

La dottoressa Lanzi curerà le relazioni con i sostituti procuratori, i V.P.O., anche predisponendo le bozze di delega ai VPO da sottoporre al Procuratore della Repubblica, personale del Tribunale e degli Uffici esterni,

provvedendo a collaborare con il Procuratore per la redazione degli ordini di servizio che dovessero rendersi necessari.

La stessa provvederà, con l'ausilio del personale suindicato addetto all'ufficio, allo svolgimento di tutta l'attività a partire dall'inoltro del dcg, alla notifica dello stesso e agli adempimenti successivi (in via esemplificativa: trasmissione dei dcg a mezzo SNT o tramite ufficiali giudiziari, verifica e sistemazione delle notifiche, citazioni dei testimoni, sdoppiamento dei fascicoli per il dibattimento del Tribunale, ecc.).

L'ausiliario sig.ra Laura Marra si occupa, all'interno di tale ufficio, dei compiti propri della qualifica di appartenenza, quali ad esempio la predisposizione delle copie richieste all'Ufficio dibattimento, compreso il rilascio agli avvocati.

I turni per la partecipazione alle udienze, come quelli inerenti al turno d'urgenza, vengono predisposti dal Procuratore della Repubblica, il quale si avvale del supporto dell'assistente giudiziario Rita Fava e dell'appuntato Francesco Di Fiore.

Ufficio locale del Casellario e dei carichi pendenti

Esso provvede al rilascio dei certificati del casellario, anche mediante procedura CERMAS, dei carichi pendenti a richiesta di parte, delle Autorità Giudiziarie e dei vari uffici della Pubblica Amministrazione ed all'inserimento dei fogli complementari nel SIC. L'ufficio è coordinato dal Procuratore della Repubblica, il quale si avvale della preziosa collaborazione del funzionario giudiziario Angela Pazienza e dall'assistente giudiziario Monica Mazzei, la quale è temporaneamente sostituita da Anna Pagliuca (per tre giorni nella prima settimana e due giorni nella seconda settimana e così di seguito) e Stefania Cangiano (per due giorni a settimana), al fine di assicurare l'apertura dello sportello al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Ufficio esecuzione pene, misure di sicurezza provvisorie e misure alternative alla detenzione

Si tratta di ufficio di fondamentale importanza per la Procura della Repubblica, la cui efficienza deve essere assicurata con la massima puntualità. La trattazione dei procedimenti viene effettuata dal Procuratore della Repubblica, il quale si avvale della collaborazione di apposita segreteria gestita dal funzionario dott.ssa Nicoletta Circi, che si avvale del supporto dell'operatore giudiziario dott.ssa Stefania Cangiano. L'ufficio provvederà:

- all'iscrizione di tutti i provvedimenti irrevocabili di condanna a pena detentiva e pecuniaria nel prescritto Registro informatizzato Siep che dovrà essere costantemente aggiornato;
- a predisporre le bozze da sottoporre al Procuratore della Repubblica degli ordini di esecuzione per la carcerazione, di sospensione dell'esecuzione, di scarcerazione e dei provvedimenti correlati (quali quelli concernenti le misure alternative alla detenzione, alla liberazione anticipata, al fine pena), nonché, in materia di pene pecuniarie, a predisporre le bozze dei provvedimenti di ingiunzione al pagamento e, in caso di mancato pagamento, di quelli afferenti alle procedure di conversione della pena pecuniaria;
- alle attività correlate all'esecuzione delle pene accessorie e alle misure di sicurezza disposte in sentenza o con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (p. e. espulsione dal territorio dello Stato a titolo di pena sostitutiva);
- alle notifiche dei provvedimenti firmati dal Procuratore della Repubblica;
- alla tenuta dei fascicoli di esecuzione penale;

La Segreteria curerà i rapporti con le cancellerie del Giudice dell'esecuzione e del Tribunale di Sorveglianza, ricevendo gli atti all'indirizzo pec esecuzione.procura.prato@giustiziacert.it.

Provvederà, inoltre agli adempimenti relativi all'emissione di mandati d'arresto europei e internazionali, predisponendo le bozze degli atti e curandone l'invio agli Uffici previsti.

In materia di incidenti di esecuzione, curerà gli adempimenti dovuti per promuovere il relativo giudizio, anche in relazione ai beni in sequestro, al pagamento delle spese processuali, all'estinzione della pena. In particolare, provvederà all'iscrizione in apposito Registro di un fascicolo correlato a quello di esecuzione relativo alle procedure volte a eseguire le confische disposte in sentenza.

Ufficio Intercettazioni Centro intercettazione telefoniche (Cit)

L'ufficio della segreteria Cit è coordinato dal Procuratore della Repubblica, che si avvale della collaborazione delle dottoresse Clementina Magazzù e Antonella Chiarello, nonché dell'ausilio del luogotenente Enzo Catena e di altro ufficiale di polizia giudiziaria non appena verrà individuato.

Si occupa dei servizi connessi alle attività di intercettazione (attivazione, proroga e chiusura) e, in particolare:

- delle attività propedeutiche al conferimento nell'archivio riservato dei flussi intercettati,
- dell'ascolto e del rilascio di copia delle conversazioni, su richiesta degli avvocati e dei periti incaricati,
- del trasferimento delle intercettazioni a seguito delle trasmissioni per competenza dei procedimenti,
- delle annotazioni sul registro mod. 37 (ove si provvederà ad annotare i numeri di procedimenti del pubblico ministero e Gip per ciascun fascicolo). L'attività di alimentazione dell'archivio riservato,

contenuto in Tiap, continuerà a essere svolta dagli appartenti alla segreteria centralizzata per il tramite del personale dedicato all'assistenza dei sostituti procuratori

- delle richieste di autorizzazione all'accesso alla sala server da parte delle società di noleggio accreditate, anche da remoto,
- dell'esecuzione dei provvedimenti autorizzativi al riascolto da parte della polizia giudiziaria.

In aderenza a quanto già stabilito con provvedimento dell'11 ottobre 2024 di prot. 2976/2024, il responsabile degli account dei gestori delle chiavi sono: il direttore dott.ssa Magazzù e il funzionario giudiziario dott.ssa Antonella Chiarello; gestore delle chiavi sono il citato funzionario giudiziario dott.ssa Antonella Chiarello e il luogotenente Enzo Catena.

Ufficio misure di prevenzione

La segreteria dell'ufficio di misure di prevenzione si occupa dell'iscrizione dei procedimenti di prevenzione personale e patrimoniale e degli adempimenti conseguenziali all'iscrizione, ivi comprese le annotazioni nell'apposito applicativo informatico. Il funzionario addetto all'ufficio misure di prevenzione è la dottoressa Nicoletta Circi, con la collaborazione dell'operatore giudiziario dottoressa Stefania Cangiano.

Le funzioni e gli incombenti di ciascun dipendente inserito nelle sezioni e nelle unità organizzative citate sono indicate in via generale per assicurare un modello organizzativo il più possibile efficiente alla stregua del consistente vuoto d'organico che caratterizza la Procura della Repubblica, potendo subire modificazioni in caso di urgenze o assenze. In proposito, ogni opportuna e necessaria decisione spetterà al Procuratore della Repubblica sino all'arrivo del Dirigente amministrativo. Il Procuratore si

avvarrà della collaborazione dei Direttori amministrativi nell'ambito delle rispettive competenze.

Si allegano alla presente:

1. provvedimento del 2 agosto 2024 di prot. 2281/2024, inerente alla regolamentazione delle attività inerenti al rilascio dei certificati ex art. 335 c. p. p.;
2. provvedimento dell'11 ottobre 2024 di prot. 2976/2024, relativo all'individuazione dei responsabili degli account e dei gestori delle chiavi crittografate per l'avvio della migrazione ADI;
3. provvedimento del 3 settembre 2021, di prot. n. 130/2021, concernente la nomina del consegnatario e del vice consegnatario;
4. provvedimento del 30 ottobre 2024 di prot. n. 170/2024, relativo al passaggio dei fascicoli dalla segreteria centralizzata volta all'assistenza dei magistrati alll'ufficio Dibattimento.

Prato, 21 novembre 2024.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli

1.7.2

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

Prot. n. 2281/2024

Il Procuratore della Repubblica,

visti i provvedimenti di prot. n. 100 del 9.5.2014, n. 218 del 17.11.2015, n. 100 del 19.5.2016, n. 164 del 6.10.2016 e n. 33 del 18.2.2017, con i quali erano state date disposizioni in materia di rilascio del certificato, ex art. 335 c.p.p.;

richiamate le disposizioni di cui all'art. 335 del codice di procedura penale che, ai commi 3 e 3 bis, prescrive rispettivamente:

"*Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta*";

"*Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile*";

ritenuto che la corretta applicazione delle previsioni normative sopra citate operi il necessario bilanciamento tra le esigenze di segretezza proprie delle indagini preliminari con quelle dell'indagato o della parte offesa di conoscere l'eventuale iscrizione del proprio nominativo nel registro degli indagati o lo stato di una querela precedentemente depositata;

rilevato, altresì, che tutte le richieste di informazioni ai sensi dell'art. 335 c. p. p. citato o relative allo stato dei procedimenti devono essere formulate per iscritto e devono essere rilasciate, previa valutazione della legittimazione del richiedente e dopo il nulla osta espresso dal magistrato procedente, esclusivamente per iscritto;

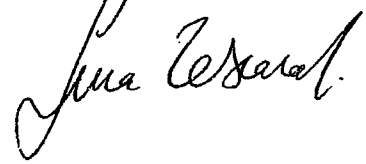
rilevato, altresì, che, per ragioni di celerità, tenuto conto dell'offensività delle condotte, risulta opportuno prevedere che, per il rilascio delle comunicazioni, ex art. 335 c.p.p., nei casi di reati di competenza del giudice di pace (con l'eccezione dei reati di lesione e di minaccia) e dei reati trasmessi mediante liste in cui sia ignoto l'autore del reato, non venga

procedimento, che sarà rilasciata per iscritto dal funzionario responsabile del Registro Generale, che relazionerà periodicamente ai magistrati titolari, ai quali segnalerà i casi di incerta applicazione o che appaiano problematici.

Manda alla segreteria per la comunicazione ai magistrati e ai direttori amministrativi, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.

Prato, 2 agosto 2024.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli



12.6.2

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

Prot. n. 2976/2024

Prato, 11.10.2024

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia,
Direzione Generale
per i Sistemi Informativi Automatizzati
Via Crescenzio 17/C
ROMA

Oggetto: Nomina dei ruoli per lo strumento di gestione delle chiavi crittografiche per l'avvio della migrazione ADI.

Con riferimento alle note prot. n. 20541 del 21 maggio 2024 e n. 33232 del 9 settembre 2024, relative a quanto indicato in oggetto, si comunicano di seguito i nominativi del personale individuato dallo scrivente per ricoprire i ruoli di Crypto Officer e di Crypto User:

Responsabile degli account dei gestori delle chiavi

1. Direttore dott.ssa Clementina Magazzù, ADN: clementina.magazzu, e.mail: clementina.magazzu@giustizia.it;
2. Funzionario giudiziario dott.ssa Antonella Chiarello, ADN: antonell.chiarello, e.mail: antonella.chiarello@giustizia.it;

Gestore delle chiavi

1. Funzionario giudiziario dott.ssa Antonella Chiarello, ADN: antonell.chiarello, e.mail: antonella.chiarello@giustizia.it
2. Luogotenente dei Carabinieri Enzo Catena, ADN: enzo.catena, e.mail: enzo.catena@giustizia.it

Cordiali saluti

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli

1.1.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

P.le Falcone e Borsellino n. 8 – 59100 Prato
Tel. 0574.579308 – fax 0574.593628
e-mail: procura.prato@giustizia.it

Prot. int. u. 130/21

Provvedimento prot. n.

Prato, 3.9.2021

Il Procuratore della Repubblica
Capo dell'Ufficio

visto il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 4.9.2002, n. 254, ed in particolare gli artt. 7 e 9;

ritenuto di dover rinnovare con urgenza gli incarichi di Consegnatario e di sostituto del Consegnatario dei beni mobili in dotazione a quest'Ufficio, che risultano scaduti il 30 novembre 2020, già assegnati al Cancelliere sig.ra Angela Pazienza ed all'Assistente giudiziario sig.ra Rita Fava;

rilevato che la sig.ra Pazienza ha continuato a svolgere le funzioni di consegnatario con diligenza e professionalità anche dopo la scadenza formale dell'incarico;

sentito il Cancelliere, sig.ra Angela Pazienza, che al riguardo ha manifestato la propria disponibilità;

RINNOVA

alla sig.ra Angela Pazienza, Cancelliere, in servizio presso l'intestato Ufficio con anzianità di servizio superiore ai tre anni, l'incarico di Consegnatario dei beni mobili in dotazione all'Ufficio medesimo;

e alla sig.ra Rita Fava, Assistente giudiziario, in servizio presso l'intestato Ufficio con anzianità di servizio superiore ai tre anni, l'incarico di sostituto in caso di assenza od impedimento temporaneo della sig.ra Pazienza.

Gli incarichi vengono conferiti per la durata di cinque anni, a partire dal 1° dicembre 2020.

Manda all'Ufficio di segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla Ragioneria Territoriale dello Stato ed alla Corte dei Conti.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Giuseppe Nicolosi

1.1

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO

Prot. int. n. 170/2024

Ai Magistrati

Ai Direttori amministrativi
Sede

Il Procuratore della Repubblica,

preso atto del segnalato smarrimento di decine di fascicoli, come reso noto dalla dott.ssa Carolina Dini, con missiva in data odierna;

considerato che, mentre l'ufficio Dibattimento procede solo da epoca recente ad annotazione dei fascicoli in ingresso, analoga attività non viene compiuta dalle segreterie;

ritenuto, pertanto, di dover individuare misure appropriate per impedire tali criticità, attraverso la documentazione del passaggio dei fascicoli dalla segreteria di ciascun magistrato di questa Procura all'ufficio Dibattimento, una volta perfezionato il decreto di citazione a giudizio, a seguito della comunicazione della data di udienza;

PQM

dispone che ciascuna segreteria del pubblico ministero annoti a SICP la data di trasferimento del fascicolo all'ufficio Dibattimento, che avrà cura di consegnare allo stesso;

dispone, altresì, che il responsabile dell'ufficio Dibattimento, con i suoi collaboratori, provveda a sua volta, previa verifica al Sicp, ad annotare su apposito registro la data di ingresso dei fascicoli scaricati e consegnati dal personale di segreteria e a conservare ordinatamente i fascicoli suddivisi per udienza in appositi faldoni sulla cui dorsale saranno indicate le relative date.

1.1.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

P.le Falcone e Borsellino n. 8 – 59100 Prato
Tel. 0574.579308 – fax 0574.593628
e-mail: procura.prato@giustizia.it

Provvedimento prot. n. 215/15 Prato, 12.11.15

Il Procuratore della Repubblica
Capo dell'Ufficio

visto il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 4.9.2002, n. 254, ed in particolare gli artt. 7 e 9;

letto il verbale di verifica alla gestione del Consegnatario dei beni mobili presso quest'Ufficio, recante data 7 ottobre 2014;

ritenuto di dover conferire l'incarico di Consegnatario dei beni mobili in dotazione a quest'Ufficio, che verrà a scadenza il 31 dicembre p.v., in via anticipata a causa del congedo per raggiunti limiti di età del Consegnatario in carica, Funzionario giudiziario sig. Emilio Bellucci, a partire dal 1° dicembre p.v.;

ritenuto opportuno provvedere contestualmente al conferimento dell'incarico di sostituto del Consegnatario;

sentito il Cancelliere, sig.ra Angela Pazienza, che al riguardo ha manifestato la propria disponibilità;

CONFERISCE

alla sig.ra Angela Pazienza, Cancelliere in servizio presso l'intestato Ufficio con anzianità di servizio superiore ai tre anni, l'incarico di Consegnatario dei beni mobili in dotazione all'Ufficio medesimo;

alla sig.ra Rita Fava, Assistente giudiziario in servizio presso l'intestato Ufficio con anzianità di servizio superiore ai tre anni, l'incarico di sostituto in caso di assenza od impedimento temporaneo della sig.ra Pazienza.

Gli incarichi vengono conferiti per la durata di cinque anni, a partire dal 1° dicembre 2015.

Manda all'Ufficio di segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla Ragioneria Territoriale dello Stato ed alla Corte dei Conti.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Giuseppe Nicolosi

1.1

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

Prot. n. 11/2025

Ai Sig.ri Sostituti Procuratori

Ai Direttori amministrativi

Al Funzionario giudiziario
dott.ssa Antonella Chiarello

Sede

p. c.
Al Signor Presidente del Tribunale
Sede

Oggetto: utilizzo Tiap

Facendo seguito alla riunione tenutasi giovedì 16 gennaio decorso, al colloquio telefonico intervenuto in data odierna con i sostituti procuratori in servizio presso quest'ufficio e ai contatti intercorsi con il Presidente del Tribunale, vi rappresento che occorre fare quanto possibile per utilizzare App nella gestione dei processi, ove risulti funzionante, e soprattutto assicurare la celebrazione dei processi, che, per quanto mi è stato riferito, si sono tenuti senza poter svolgere attività.

Innanzitutto, occorre verificare in concreto se il programma Tiap (che verrà sostituito da Mercurio) consenta di essere messo a disposizione dell'ufficio Gip e del Dibattimento per permettere al cancelliere di estrarre i dati e di riversarli quali prove documentali nel fascicolo del dibattimento elettronico/telematico e, più, in generale, se possa essere utilizzato per inviare atti in App (decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, ecc).

Inoltre, chiedo ai direttori amministrativi e ai colleghi di confermarmi che tutti i sostituti procuratori siano abilitati all'uso di Tiap per i fascicoli per i quali vi sia stato l'inserimento nel programma degli atti. La dottoressa Chiarello, da subito, si interfaccerà con ciascun Sostituto Procuratore per verificare l'abilitazione e spiegare le modalità di funzionamento a ogni magistrato onde mettere a disposizione il fascicolo inserito in Tiap al GIP e al Dibattimento. Per il caso in cui non vi sia la profilazione dei magistrati, le dottoresse Magazzù e Fabbricatore, in aderenza con quanto richiesto dal sottoscritto mesi addietro, cureranno quanto necessario, con immediatezza, per consentire l'abilitazione citata.

Si provvederà, inoltre, a segnalare le criticità nel funzionamento di App, al fine di consentire allo scrivente, d'intesa con il Presidente del Tribunale, che legge per conoscenza, di emettere un provvedimento, ex art. 175 bis, IV c., c. p. p..

Invito, poi, tutti i destinatari della presente ad attivarsi per l'inserimento in App dei fascicoli di nuova formazione per i quali vi sarà un decreto di fermo, un verbale di arresto, un sequestro con convalida e/o una nuova annotazione, al fine di creare il fascicolo informatico, ex art. 111 ter c. p.p..

I direttori amministrativi e la dottoressa Chiarello mi informeranno sulla possibilità in concreto di attuare tali attività, prendendo diretti contatti con il personale di segreteria che è dedicato all'assistenza dei magistrati.

Colgo l'occasione per salutarvi.

Prato, 20 gennaio 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli



1.1

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO

Prot. n. 16/2025 int.

Ai Sig.ri Sostituti Procuratori

Ai vice Procuratori Onorari

Ai Direttori amministrativi

Ai Funzionari Responsabili delle Segreterie e del Dibattimento

Sede

Oggetto: processo penale telematico. Produzione documentale in udienza mediante Tiap

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha integralmente sostituito l'art. 3 del D.M. n. 217/2023, è divenuto obbligatorio il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni per i procedimenti che si trovano in:

1. udienza preliminare (libro V, titolo IX),
2. in fase di applicazione pena su richiesta delle parti (libro VI, titolo II),
3. fase di procedimento per decreto (libro VI, titolo V),
4. fase di sospensione procedimento con messa alla prova (libro VI, titolo V bis),
5. fase di richiesta di archiviazione per infondatezza di notizia di reato (art. 408), di provvedimento del giudice con riferimento alla richiesta di archiviazione (art. 409), di opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410), di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p..

La circolare del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2024 ha precisato che il suddetto decreto ha esteso l'ambito applicativo alla fase predibattimentale e al dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario.

Dunque, la disposizione suindicata rileva anche per la produzione documentale dinanzi al giudice nel corso dell'udienza dibattimentale e preliminare.

In attesa che tale adempimento possa essere realizzato tramite APP, con accesso diretto da Mercurio (evoluzione di Tiap), è necessario procedere, in via sperimentale, al deposito degli atti mediante Tiap@Documenta, in modo da renderli disponibili in formato digitale al giudice, come previsto dalla normativa in materia di processo penale telematico.

A tal fine è necessario che ciascuna unità organizzativa coinvolta contribuisca a rendere concretamente attuabile la sperimentazione suindicata, che è partita ieri.

Nello specifico, l'attività dovrà essere articolata come segue:

- il personale addetto all'assistenza ai magistrati provvederà a curare che i fascicoli, debitamente numerati e ordinati, siano digitalizzati su Tiap. Essi devono contenere necessariamente la richiesta definitoria del pubblico ministero, il foglio notizie (riepilogativo delle spese effettuate anche se negativo) e l'indice generato automaticamente da Tiap;
- al fine di rendere disponibile il fascicolo all'ufficio dibattimento, sarà necessario modificare lo stato dello stesso in Tiap, selezionando l'iter "Dib";
- l'ufficio dibattimento provvederà alla formazione del fascicolo per il dibattimento tramite il modulo Tiap "SAD", così rendendolo disponibile al giudice;
- la medesima procedura verrà eseguita dall'ufficio dibattimento in occasione della produzione documentale da parte del pubblico ministero di udienza, il quale provvederà, nei limiti del possibile con congruo anticipo, alla puntuale indicazione della documentazione da produrre per ogni singolo fascicolo, con apposita nota per iscritto.

Per i fascicoli risalenti nel tempo e non inseriti nel dispositivo TIAP si provvederà a inserire nello stesso i soli atti necessari alla prova documentale.

Poiché l'attività suindicata risulta notevolmente laboriosa, soprattutto con riferimento ai procedimenti non presenti o presenti solo in parte in Tiap, si rende necessario supportare il Funzionario giudiziario dott.ssa Stefania Lanzi mediante l'ausilio *a tempo parziale* dell'Appuntato Scelto Antimo Giusti, appartenente all'aliquota

Carabinieri della locale Sezione di Polizia giudiziaria, che continuerà a far fronte anche alle esigenze dei sostituti procuratori per come già disposto con separato provvedimento.

Data l'obbligatorietà dell'adozione degli strumenti telematici per l'esecuzione degli adempimenti sopra descritti, si raccomanda la puntuale osservanza dei criteri per il corretto inserimento in Tiap dei procedimenti sin dalla fase delle indagini preliminari, essendo la stessa funzionale alla formazione del fascicolo dibattimentale e all'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al corretto svolgimento del giudizio.

Si comunichi al personale interessato.

Prato, 23 gennaio 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli



m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

AL PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione

AL PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso
la Corte di Cassazione

AL PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA ED ANTITERRORISMO

AL PROCURATORE
EUROPEO per l'Italia

AI PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

AI PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U

AI PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Oggetto: Processo penale telematico – Disciplina transitoria – D.M. 217/2023 – D.M. 206/2024 – Indicazioni operative.

Come è noto, questa Direzione generale ha implementato i sistemi per la realizzazione del processo penale telematico (PPT), attraverso lo sviluppo di un applicativo (APP), che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni del procedimento.

L'applicativo consente:

- la redazione semplificata, tramite collegamento diretto all'applicazione Word online, di atti nativi digitali, fornendo a tal fine un nutrito gruppo di modelli standard; in alternativa, è possibile caricare un atto "dall'esterno", cioè autonomamente redatto dall'utente, firmato digitalmente e depositato mediante il medesimo applicativo (a tale riguardo si rammenta che APP mette a disposizione le funzionalità di firma remota, ossia senza necessità di dispositivo di firma e senza necessità di smart card);
- la ricerca e lo studio dei documenti dei fascicoli;
- la formazione e la gestione del fascicolo informatico, che si implementa attraverso gli atti formati nei modi su indicati così come attraverso l'acquisizione automatica degli atti provenienti dal Portale delle Notizie di Reato (PNDR) e dal Portale Deposito Atti Penali (PDP)

Ora, in forza dell'art. 87 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, aveva previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2024, in base al quale – in estrema sintesi – nell'ufficio del GIP presso il Tribunale ordinario e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, segretari e cancellieri) di atti, documenti, richieste e memorie poteva avvenire anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., da eseguire obbligatoriamente tramite APP.

Il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del ridetto d.m. n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il predetto regime di c.d. "doppio binario" (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini.

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U pag. 2 di 6

Ha tuttavia esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni:

i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
ii. nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;
iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Sino al 31 marzo 2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, può avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo.

Rimane fermo poi il c.d. "doppio binario", fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Per i seguenti uffici giudiziari, infine, l'obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2027: Ufficio del giudice di pace, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Appello, Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione

Si forniscono di seguito, pertanto, le indicazioni operative indirizzate agli uffici giudiziari che saranno interessati dalla obbligatorietà dei depositi telematici degli atti processuali.

ATTIVITA' PRELIMINARI

APP, al quale l'utente potrà accedere inserendo le proprie credenziali ADN, è raggiungibile al seguente url: *https://app.sicp.cittàdeldistretto.giustizia.it/* (dove è scritto "cittàdeldistretto" inserire la città del distretto di appartenenza del proprio ufficio. Esempio: per tutti i circondari del distretto di Corte d'Appello di Roma il link è https://app.sicp.roma.giustizia.it/)

È necessaria attività prodromica all'utilizzo di APP, procedere alla integrazione, tramite il modulo CAAA, delle utenze, individuando i profili da associare a ciascun utilizzatore per consentire la loro corretta attribuzione a seconda del ruolo e delle attività che il singolo svolge all'interno di un determinato ufficio (Magistrato PM, Magistrato Gip, Magistrato Dib, Segretario PM, Cancelliere, addetti UPP, personale di PG addetto alla Procura). La concreta attività di profilazione seguirà le modalità in uso presso ciascun ufficio. Per la individuazione dei profili si consiglia di consultare il vademecum raggiungibile al seguente link

Altro adempimento prodromico all'utilizzo di APP è la necessaria attivazione della firma remota per i magistrati in servizio negli uffici del PM, del GIP/GUP e del Tribunale, nonché per il personale amministrativo che presta assistenza nei medesimi uffici giudiziari.

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U pag. 3 di 6

ACCESSO

L'accesso ad APP è riservato agli utenti del dominio giustizia debitamente profilati ed assegnati o addetti al settore penale. L'accesso è consentito con il semplice inserimento delle credenziali ADN del singolo utente (nomeutente e password), come per la posta ordinaria e gli altri servizi forniti dal Ministero.

L'accesso ad APP, trattandosi di una *web progressive application* può avvenire anche da remoto, per lo svolgimento di ogni attività (consultazione, redazione, sottoscrizione) messa a disposizione dall'applicativo, previa richiesta (mediante apertura di apposito ticket) della configurazione, sul pc dell'amministrazione in uso all'utente, dell'accesso alla c.d. VPN.

PROFILI

La visibilità degli atti e documenti del fascicolo è strettamente collegata alla cosiddetta "profilazione" del singolo utente. L'attività di profilazione degli utenti, per evidenti ragioni di vicinanza al dato e di ottimizzazione dei tempi di abilitazione, è demandata ai singoli uffici che, in base alle specifiche esigenze organizzative e tabellari, possono procedere a determinare gli ambiti di accesso ad APP dei propri magistrati e del personale amministrativo, così come la visibilità dei singoli procedimenti

REDAZIONE PROVVEDIMENTI

La redazione dei provvedimenti in APP è libera ed elastica, essendo possibile la redazione delle bozze di provvedimenti agli utenti debitamente profilati (addetti UPP, cancellieri, segretari, tirocinanti, operatori di PG e magistrati)

L'applicativo, per garantire la massima libertà ed autonomia di decisione e redazione degli atti, mette a disposizione del magistrato, e del suo *team,* varie modalità di redazione dei provvedimenti e tre modalità differenti per l'implementazione del fascicolo informatico.

Tramite la funzione "**Carica atto da firmare**" è infatti possibile acquisire atti processuali tipici dell'ufficio che opera e della fase processuale di riferimento, firmandoli digitalmente attraverso l'inserimento delle apposite credenziali.

Attraverso la funzione "**Redigi atto (wizard)**" è possibile attivare il percorso guidato di redazione di un atto, usufruendo dell'acquisizione automatica dei dati di registro e dei numerosi modelli presenti nell'applicativo.

Infine, con la funzione "**Carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari**", è possibile implementare la sezione documentale del fascicolo con atti prodotti dai soggetti abilitati esterni. Tale funzionalità consente l'implementazione del fascicolo digitale anche con atti non nativi digitali (debitamente convertiti in digitali – cd. *backlog)* e, in particolare, nelle ipotesi di produzione di documenti a cura delle parti in sede di udienza. È evidente che spetta esclusivamente al magistrato

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U pag. 4 di 6

valutare se acquisire l'atto in formato analogico, dandone atto a verbale, disponendo contestualmente la sua acquisizione in formato digitale mediante la già menzionata funzione a cura dell'ausiliario.

Tutte le tre citate modalità di creazione e acquisizione di atti e documenti si collegano a titolari dedicati, diversi per singolo ufficio e fase procedimentale.

L'obbligatorietà della firma digitale dei provvedimenti, ovviamente, è connessa esclusivamente alle due predette funzioni "**Carica atto da firmare**" e "**Redigi atto (wizard)**", non essendo prevista alcuna firma digitale nel caso di caricamento di un atto non nativo digitale (cioè atto analogico precedentemente sottoposto a scansione).

FIRMA DIGITALE DEI PROVVEDIMENTI

La firma digitale dei provvedimenti e dei verbali di udienza è richiesta ed è riservata esclusivamente ai magistrati ed al personale amministrativo.

Al fine di sottoscrivere provvedimenti e verbali l'utente deve essere dotato di firma remota digitale, come già evidenziato con note di questa Direzione generale del 12 settembre 2024 e del 12 novembre 2024 (nn. 33612 e 43204).

I soggetti che ad oggi non abbiano ancora richiesto o che non abbiano attivato nei termini la firma remota possono richiederla ai referenti dei locali CISIA, agli indirizzi mail dedicati: *firmaremota.cisia.sedecisia@giustizia.it* (in luogo di "*sedecisia*" va selezionata una delle cinque sedi dei locali CISIA: Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo).

TITOLARIO

Questa Direzione generale, in sinergia con un Comitato tecnico composta da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di primo grado, ha realizzato e perfezionato il c.d. "Titolario" degli atti, ossia l'elenco delle tipologie di atti processuali indicati nel codice di rito.

Si raccomanda agli uffici giudiziari, soprattutto in fase di redazione mediante carica atto da firmare, di eseguire la corretta individuazione dell'atto caricato, per evidenti ragioni di qualità, allineamento, univocità del dato, anche a fini statistici ed organizzativi dell'ufficio e dell'utente.

L'individuazione del corretto atto e provvedimento è disponibile per l'utente mediante le sezioni laterali di ricerca per fase e rito ed anche mediante una veloce ricerca testuale associata alla denominazione dell'atto ed al corrispondente articolo di riferimento e disciplina dell'atto.

Il "Titolario" è in costante e progressiva implementazione e sarà oggetto di successive integrazioni con i prossimi rilasci ed aggiornamenti di APP.

Nel caso in cui l'atto che si sta acquisendo nel sistema informatico non fosse presente nel c.d. "Titolario", APP prevede la possibilità per l'utente di caricare l'atto semplicemente selezionando la voce "atto generico".

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U pag. 5 di 6

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Si allega, alla presente, la brochure riassuntiva dei canali e dei materiali a supporto nell'utilizzo di tutte le funzionalità di APP, evidenziandosi che il manuale utente, il servizio di assistenza, i contenuti informativi, le note agli uffici sono usufruibili dal portale di assistenza https://helpdesk.giustizia.it (raggiungibile con credenziali ADN anche fuori RUG).

È possibile, altresì, ricevere supporto operativo e chiarimenti, sia con la modalità on site presso le sedi distrettuali, contattando il referente di APP ivi dislocato, sia prenotando una sessione individuale tramite il link *https://mingiustizia.sharepoint.com/sites/SupportoDiffusioneAPP*.

Infine, si possono consultare i webinar informativi sulle funzionalità di APP in continuo aggiornamento, attraverso la piattaforma di e-learning raggiungibile, sempre tramite credenziali ADN, dall'indirizzo *https://e-learning.giustizia.it/login/* .

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente nota tra il personale amministrativo e i magistrati degli uffici in indirizzo.

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Lucio Bedetta

LUCIO BEDETTA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
31.12.2024 15:20:55 GMT+01:00

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U

1.7.3

Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Prato

Prot. n. 1001/2025

Ai Sig. Questori di PRATO e di FIRENZE

Ai Sig. Comandanti Provinciale dei Carabinieri di PRATO e di FIRENZE

Al Sig. Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di PRATO e FIRENZE

Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato di PRATO e FIRENZE

Al Sig. Provveditore Regionale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di FIRENZE

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale di PRATO

Ai Sig. Comandanti della Polizia Provinciale di PRATO e FIRENZE

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di PRATO

Al Sig. Dirigente della Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate di PRATO

AL Sig. Dirigente della Direzione Provinciale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli PRATO e PISTOIA

Al Sig. Direttore della Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della Prevenzione – Unità funzionale complessa prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro PRATO

Al Sig. Responsabile del Dipartimento ARPAT Area Vasta Centro di PRATO e di FIRENZE

Ai Sigg. Responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria PRATO

Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco di CALENZANO

Al Sig. Comandante del II Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di FIRENZE

Al Sig. Dirigente del Commissariato di Polizia di CALENZANO

Al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di CALENZANO

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale di CALENZANO

Al Sig. Direttore dell'Ispettorato di Prato e Pistoia

Al Sig. Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri (NIL) di PRATO

OGGETTO: direttive relative all'inserimento delle comunicazioni notizie di reato sul portale NDR in vista dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206.

In considerazione di quanto già richiamato in oggetto, al fine di rendere compiutamente efficace il coordinamento tra la polizia giudiziaria e i competenti uffici della Procura della Repubblica nell'ambito della procedura relativa all'iscrizione delle notizie di reato, procedura che, a partire dalla data del 1 aprile 2025, dovrà svolgersi con modalità esclusivamente telematiche, si dispone quanto segue.

1) I singoli documenti di cui si compone la comunicazione di notizia di reato dovranno essere inseriti sul portale NDR separatamente e dovranno essere singolarmente denominati sulla base della corrispondente voce presente sul titolario del portale NDR.

A titolo esemplificativo, la nota contenente la comunicazione notizia di reato dovrà essere inserita autonomamente e con diverso *file* rispetto agli allegati alla predetta nota, come i verbali di perquisizione o i verbali di identificazione, elezione e nomina difensore, i quali dovranno, ciascuno separatamente, essere inseriti e denominati.

Tale operazione è di fondamentale importanza, al fine di consentire al Registro Generale di procedere speditamente allo scarico e alla iscrizione della notizia di reato, così come al Procuratore e ai Sostituti di utilizzare tutte le funzioni dell'applicativo APP in modo agevole ed efficiente.

L'inserimento sul portale NDR della notizia di reato con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta, infatti, un notevole rallentamento delle operazioni che gli uffici competenti sono tenuti a svolgere per portare a termine l'iscrizione.

2) Le qualificazioni giuridiche delle notizie di reato (c.d. QGF) dovranno essere inserite sul portale NDR separatamente in relazione a ciascun reato e non mediante un inserimento unitario in un'unica stringa.

Le circostanze aggravanti eventualmente ravvisabili dovranno essere associate ciascuna al reato al quale si accompagnano.

L'inserimento sul portale NDR delle QGF con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta, infatti, la necessità di eliminare i dati erroneamente inoltrati e di inserirli *ex novo*, con un notevole rallentamento delle operazioni che gli uffici competenti sono tenuti a svolgere per concludere la procedura di iscrizione.

3) Tutti i dati nella disponibilità della polizia giudiziaria che valgano a identificare l'indagato/i e la persona offesa/e, così come eventuali istanze formulate dalle parti (codice unico identificativo, codice fiscale, indirizzo di residenza, domicilio dichiarato e/o eletto, difensore di fiducia e/o d'ufficio, richiesta della persona offesa di essere avvisata in caso di archiviazione ai sensi dell'art. 408 co. 2 c.p.p.) dovranno essere inseriti in maniera puntuale e completa sul portale NDR, al fine di consentire al Registro Generale di procedere speditamente allo scarico e alla iscrizione della notizia di reato, così come al Procuratore e ai Sostituti di utilizzare tutte le funzioni dell'applicativo APP in modo agevole ed efficiente.

L'inserimento sul portale NDR della notizia di reato con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta, infatti, un notevole rallentamento delle operazioni che gli uffici competenti sono tenuti a svolgere per portare a termine l'iscrizione, essendo necessario procedere a inserire e/o rettificare i dati mancanti o riportati erroneamente o solo parzialmente.

Si raccomanda, nuovamente, di utilizzare il portale NDR come canale di inoltro e di trasmissione ufficiale delle comunicazioni notizie di reato, così come dei seguiti e di ogni altro atto successivo (sia compiuto in esito a specifica delega del PM, sia effettuato sulla scorta di attività di iniziativa), salve urgenze e/o diverse indicazioni del PM..

Nel quadro di una collaborazione costruttiva, si chiede a codesti Questori, Dirigenti e Comandanti di vigilare sull'osservanza delle presenti direttive da parte dei reparti dipendenti, ricordando che la cittadina di Calenzano rientra nella

competenza della Procura di Prato, pur essendo il relativo territorio inserito nella provincia di Firenze.

Si coglie l'occasione per porgere i saluti più cordiali.

Prato, 21 marzo 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli

Prot. n° 557/25 del 18.02.2025

1.7.3

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Prato

Al Sig. Questore di Prato
Al Sig. Questore di Firenze
Al Sig. Comandante Provinciale CC di Prato
Al Sig. Comandante Provinciale CC di Firenze
Al Sig. Comandante Provinciale GDF di Prato
Al Sig. Comandante Provinciale GDF di Firenze
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Prato
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Montemurlo
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Calenzano
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Poggio a Caiano
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Carmignano
Al Sig. Comandante Polizia Municipale di Vaiano Vernio Cantagallo
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Prato
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici di Firenze
Al Sig. Direttore Generale ASL Toscana Centro
All'Ufficio Scolastico Regionale di Firenze
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Prato
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Montemurlo
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Calenzano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Poggio a Caiano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Carmignano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vaiano
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vernio
Al Sig. Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Cantagallo

Oggetto: linee guida operative inerenti alla trattazione dei reati di violenza familiare

Come è noto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge del 19 luglio 2019, n. 69, per alcune tipologie di reato è previsto il rispetto di termini rigorosi

per alcuni fondamentali adempimenti (in particolare, il termine di tre giorni dall'iscrizione del procedimento, previsto dall'art 362 comma 1 ter c.p.p.. per l'esame della persona offesa o del denunciante/querelante).

In tale ambito, la normativa è stata poi modificata a più riprese, con la previsione di ulteriori adempimenti, che rispondono all'esigenza di inquadrare rapidamente il fatto denunciato, la sua fondatezza, e la presenza di esigenze cautelari, da preservare mediante l'adozione di misure custodiali o coercitive (segnatamente, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 362 bis c.p.p., che decorre dall'iscrizione del procedimento, entro il quale il pubblico ministero deve valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari).

Nell'ottica di fornire una guida operativa avente ad oggetto gli adempimenti da curare prima dell'inoltro della notizia di reato in Procura e in vista delle investigazioni susseguenti, è opportuno distinguere fra le ipotesi in cui il procedimento viene generato da una denuncia o una querela dai casi in cui la segnalazione assume forme unteriori e viene recepita e trasmessa da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria.

DENUNCIA/QUERELA

La polizia giudiziaria che riceve oralmente una denuncia o una querela per uno dei reati previsti dalla normativa in esame, curerà la predisposizione dell'atto in maniera da ripercorrere analiticamente i fatti esposti, cercando di precisare le condotte attribuite alla persona denunciata e di contestualizzarle sul piano spaziale e temporale, al fine di consentire il corretto inquadramento giuridico e l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

In quel contesto, ove possibile, si acquisiranno dal denunciante/querelante le generalità e i recapiti telefonici delle persone informate sui fatti.

Se il querelante sporge denuncia o querela, quale rappresentante legale di altri (ad esempio quale genitore di un minore), il rappresentato non dovrà essere sentito in quella sede, dovendo il pubblico ministero valutare le modalità più opportune per la sua escussione. Il minore dovrà essere escusso solo a seguito di delega del pubblico ministero e, in ogni caso, non in presenza del genitore o, comunque, del soggetto che ne ha la responsabilità genitoriale.

A tal fine chi riceve la denuncia o la querela dovrà verificare, sulla base di quanto esposto dal querelante o dal denunciante, se la persona offesa si trovi in condizione di particolare vulnerabilità – condizione normativamente prevista e descritta dall'art 90 quater c. p. p. – che può essere desunta dall'età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del reato per cui si procede, se questo in particolare risulti commesso con violenza alla persona, e se la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Tale condizione implica che la persona offesa, che verrà successivamente esaminata dal pubblico ministero o su delega dello stesso, debba essere assistita in quel contesto da un esperto in psicologia o psichiatria.

La polizia giudiziaria avrà cura, inoltre, di specificare se la persona che sporge denuncia o querela sia in grado di parlare e comprendere la lingua italiana. In caso negativo, la polizia giudiziaria dovrà reperire un interprete che non sia un familiare o un conoscente della persona offesa, onde evitare che la stessa persona assuma due ruoli incompatibili fra loro, ovvero quello di interprete e quello di persona informata sui fatti.

Alla persona offesa dovranno essere essere rivolti gli avvisi e fornite tutte le informazioni previste dagli artt. 90, 90 bis e 90 ter c.p.p., nonché delle associazioni presenti sul territorio che si dedicano all'assistenza delle vittime di violenza di genere.

Inoltre, la polizia giudiziaria che riceve la denuncia o la querela avrà cura di verificare la sussistenza di situazioni di fatto dalle quali possa desumersi la sussistenza di esigenze cautelari, per consentire al PM di effettuare le necessarie valutazioni sul punto entro il termine previsto dall'art. 362 bis c.p.p.. Si provvederà sin da subito a verificare, senza interpellare il soggetto indagato o indagabile per le condotte denunciate, i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai suoi figli o dai suoi prossimi congiunti. Si ricorda che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari spetta all'A.G..

Si ricorda che quando sussiste il pericolo che si abusi delle armi legittimamente detenute, la polizia giudiziaria, prima di procedere al ritiro urgente delle armi, deve chiedere il nulla osta orale al PM di turno di urgenza. Allorchè ritenga di attivare la procedura ordinaria di ritiro, la polizia giudiziaria deve formalizzare richiesta di autorizzazione per iscritto indirizzata al pubblico ministero titolare del procedimento.

Per evidenti ragioni di tutela della persona offesa e di riservatezza delle indagini, la polizia giudiziaria si asterrà dal redigere verbale di identificazione dell'indagato e da ulteriori indagini quali l'esame delle persone informate sui fatti che siano state indicate dalla persona offesa nell'atto di denuncia o querela, salvo che a ciò non sia stata espressamente delegata dal pubblico ministero.

Si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria che trasmettono la notizia di reato di rappresentare se, in ragione di specifici elementi di fatto, che verranno espressamente indicati, sussistano imprescindibili esigenze di

tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, al fine di consentire al pubblico ministero di valutare se sia opportuno derogare al termine di tre giorni previsto dalla legge per l'audizione delle persone offese o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Si ricorda, altresì, nell'ottica di assicurare immediata protezione alle vittime dei reati in esame, la necessità di coordinamento con i servizi sociali, con le associazioni di tutela delle vittime della violenza di genere operanti sul territorio, nonché il rispetto delle indicazioni del cd. codice rosa a cui questo ufficio ha aderito da tempo, fermo restando che gli appartenenti alla polizia giudiziaria contatteranno il pubblico ministero di urgenza in tutti i casi in cui lo ritengano necessario od opportuno, anche al di là delle espresse previsioni di legge.

Va segnalato che, ove la persona offesa dovesse essere trasferita in via di urgenza in struttura protetta o in struttura recettiva messa a disposizione dal SEUS, il nome della stessa e la sua ubicazione non dovrà essere esplicitata negli atti trasmessi in Procura, al fine evidente di tutelare l'incolumità della persona offesa.

Si ricorda quanto prescritto dall'art. 347 comma III c.p.p., il quale prevede che, dopo l'acquisizione della notizia di reato per uno dei delitti previsti dall'art. 407 comma II lettera a) e per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 I comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 I comma n. 1 e II comma c.p., e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale. Il pubblico ministero al quale occorre fare riferimento è ovviamente quello di turno di urgenza.

La polizia giudiziaria che riceve la notizia di reato dovrà inoltrarla tempestivamente, avendo cura di verificare, fin dal momento della proposizione della denuncia o della querela, se vi siano stati interventi pregressi delle forze dell'ordine, o referti medici inerenti ai fatti denunciati, che, in caso positivo, dovranno essere contestualmente acquisiti e trasmessi unitamente alla denuncia o alla querela.

Dopo il deposito della notizia di reato e la sua iscrizione, quando si procede per i delitti indicati nell'art. 362 c. 1 ter c. p. p., vale a dire i reati di cui agli artt. 56 e 575, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 583 quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 I comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, I comma numero 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

L'audizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, che deve avvenire secondo il dettato della legge entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, è adempimento che può essere svolto personalmente dal pubblico ministero o delegato da quest'ultimo alla polizia giudiziaria.

Conseguentemente, ove il pubblico ministero non ritenga di procedere direttamente a tale incombente, lo delegherà alla polizia giudiziaria che ha trasmesso la notizia di reato, avendo cura di precisare nella delega che si tratta di reato rientrante nella disciplina del cd "codice rosso".

Nell'ottica di assicurare il rispetto del termine, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria di predisporre turni che consentano di eseguire tempestivamente e, comunque, nel rispetto del termine di legge, le

deleghe del PM finalizzate all'audizione delle persone offese o dei denuncianti.

Le indagini diverse dall'ascolto della persona offesa o del denunciante sono comunque connotate da priorità, anche se non devono essere espletate nel termine di tre giorni.

Con riferimento a tali indagini e, in particolare, con riferimento all'escussione delle persone offese e delle persone informate sui fatti, si raccomanda alla polizia giudiziaria delegata di limitare il più possibile l'uso della subdelega, salvo nei casi in cui ciò sia inevitabile, in quanto la delicatezza della materia rende opportuna una trattazione possibilmente unitaria e non parcellizzata.

Per quanto riguarda l'acquisizione della documentazione sanitaria che può essere richiesta nella delega (referti, documentazione psichiatrica, documentazione redatta dagli operatori del codice rosa), si ricorda che essa, da svolgersi nelle forme previste dall'art. 256 c.p.p., è - analogamente alle altre indagini da espletarsi nella materia in esame - da considerarsi urgente e con tale connotazione dovrà essere richiesta all'autorità sanitaria, anche per consentire al pubblico ministero di valutare la necessità di richiedere l'applicazione di una misura cautelare nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 362 bis c.p.p..

Come già sopra ricordato, secondo le previsioni dell'art. 362 comma 1 bis c. p. p. - nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 351 comma 1 ter c.p.p., vale a dire quelli previsti dagli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p., il pubblico ministero (e anche la polizia giudiziaria delegata) - quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere

informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile (condizione prevista e decritta, va ribadito, dall'art 90 quater c.p.p.), in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Si ricorda, inoltre, che, a norma dell'art 357 comma III ter c.p.p., le dichiarazioni della persona minore, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

I casi in cui è possibile derogare alla regola della necessaria riproduzione audiovisiva o fonografica dovranno essere oggetto di interlocuzione con il pubblico ministero assegnatario e, comunque, devono essere interpretati con particolare rigore. Similmente, le denunce e le querele dovranno essere predisposte con analoghe metodologie di documentazione (registrazione audio-video).

Le verbalizzazioni e le assunzioni delle denunce querele dovranno essere rigorosamente compiute con un solo soggetto alla volta e, dunque, non cumulativamente. Le persone offese e/o danneggiate e le persone informate sui fatti non possono essere assistite dai rispettivi legali durante il compimento dell'atto.

La predisposizione di successive querele provenienti dalla stessa persona, a distanza di anni, dovrà assumere la veste di autonomo atto da trasmettere in Procura, con l'indicazione dei precedenti.

ULTERIORI FORME DI NOTIZIE DI REATO

Annotazioni di polizia giudiziaria

Frequentemente la notizia di reato scaturisce da un intervento urgente della polizia giudiziaria presso nuclei familiari nei quali si sono verificati discussioni con liti verbali o passate a vie di fatto.

In tal caso, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria intervenuta di redigere annotazioni esaustive che indichino tutte le circostanze constatate dagli operatori intervenuti, con la precisazione delle persone presenti, e delle loro generalità, e degli eventuali referti medici, che, ove possibile, saranno acquisiti e trasmessi a questo ufficio.

Anche in questo caso, prima di trasmettere gli atti in Procura, la polizia giudiziaria avrà cura di verificare se vi siano stati precedenti interventi presso il medesimo nucleo familiare, che in tal caso dovrenno essere citati nella nota di trasmissione e, possibilmente, allegati alla comunicazione di notizia di reato.

Segnalazioni delle autorità scolastiche

La prima raccomandazione da indirizzare alle autorità scolastiche è la rapidità dell'inoltro della segnalazione, che deve essere concisa, possibilmente esente da valutazioni, e indicare le generalità complete di chi ha posto in essere le condotte segnalate (ovviamente se noto), chi le ha subite e chi ha presenziato, o è comunque informato sui fatti.

La seconda raccomandazione è che l'autorità segnalante deve assolutamente astenersi da indagini in ambito scolastico, più o meno articolate, finalizzate alla verifica della fondatezza del fatto emerso o raccontato o constatato direttamente.

Si ricorda che l'autorità scolastica non assume mai la veste di persona offesa e che, quindi, non può chiedere di essere avvisata ai sensi dell'art 408 c.p.p..

Segnalazioni dei Servizi Sociali/Seus

Tale segnalazione scaturisce frequentemente da notizie apprese dai servizi sociali in occasione di colloqui e contatti con le persone interessate, in circostanze più o meno connotate da urgenza.

Anche in questo caso la segnalazione deve essere analitica, riportare le generalità complete di chi ha posto in essere le condotte segnalate (ovviamente se noto), chi le ha subite e chi ha presenziato, o è comunque informato sui fatti.

Referti redatti dai medici del pronto soccorso

È indispensabile che i medici del pronto soccorso descrivano nel corpo del referto la tipologia di malattia, con una diagnosi descrittiva chiara e precisa (evitando formule di sintesi del tipo maltrattamenti, ecc.) e la durata della stessa in termini del tutto aderenti alla specifica patologia riscontrata, senza alcuna forma di restrizioni eccessivamente prudenziali, che costringono quest'ufficio ad effettuare consulenze tecniche e a escutere i medici che hanno redatto i referti, al fine di individuare il dato rispondente alla realtà effettuale.

PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE

Si verifica abbastanza frequentemente che l'autore di condotte violente che integrano i delitti rientranti nell'area del cd. codice rosso (i reati indicati nell'art. 362 c. 1 ter c. p. p., già citati più volte in precedenza) sia persona affetta da evidenti problematiche psichiatriche, percepibili *ictu oculi*. In tali evenienze e in tutti i casi in cui la persona sia in stato confusionale, o in stato di alterazione, o dia in escandescenze, si raccomanda agli appartenenti alla polizia giudiziaria che intervengono di accompagnare la persona presso il

pronto soccorso e di chiedere espressamente al personale medico di effettuare una visita psichiatrica in via di urgenza, per verificare la eventuale presenza di un vizio di mente totale o parziale che possa rilevare per le valutazioni conseguenti, ad esempio se si tratta di reato per cui è previsto l'arresto per decidere l'eventuale sottoposizione alla misura prevista dall'art 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura).

Nel confidare nella collaborazione dei destinatari delle presenti linee guida, si pregano codesti dirigenti di curare la trasmissione delle presenti linee guida alle strutture dipendenti, con richiesta di vigilare affinché i contenuti vengano osservati.

Si dispone trasmettersi le presenti linea guida al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Prato, 18 febbraio 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli

1.7.3.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO

Prot. 315 /2025

Al Signor Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Prato

p. c.
Al Signor Presidente del Tribunale
Prato
Ai Sostituti Procuratori in Sede
Al Signor Questore di Prato
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Prato
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Prato

Oggetto: linee guida operative afferenti al ruolo del curatore a supporto delle attività di polizia giudiziaria.

Con la presente, si intende fornire una serie di chiarimenti in merito al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, contenuto nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 130, che disciplina i rapporti del curatore fallimentare (o della liquidazione giudiziale) e la sua interazione con le autorità competenti. Tale disposizione ha sostituito il precedente articolo 33 della Legge

fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), nel quadro di un rinnovato sistema normativo volto a ottimizzare la cooperazione tra il curatore e la polizia giudiziaria.

In primo luogo, va evidenziato come il corretto adempimento delle funzioni attribuite al curatore e all'apparato investigativo, composto dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, debba necessariamente avvenire nel contesto di un meccanismo di coordinamento efficiente. Questo coordinamento risulta fondamentale per garantire il rispetto dei principi cardine del diritto pubblico, tra cui imparzialità, certezza del diritto, economicità, efficacia ed efficienza. Questi principi devono essere rispettati in ogni fase dell'operato, a maggior ragione in ambito giudiziario, dove l'intervento delle autorità deve risultare non solo giuridicamente corretto, ma anche funzionale e appropriato al contesto.

Un'insufficiente coordinazione tra le attività legate alla procedura di liquidazione e quelle connesse alle indagini penali potrebbe determinare, nei casi migliori, una duplicazione degli sforzi necessari per l'accertamento dei fatti. Nei casi peggiori, tale disorganizzazione potrebbe sfociare in esiti dissonanti, se non addirittura contraddittori, tra le posizioni assunte nella procedura fallimentare e quelle emerse dalle indagini della polizia giudiziaria. Tali divergenze possono pregiudicare non solo l'efficacia delle singole attività, ma anche l'efficienza complessiva della procedura.

Per evitare tali problematiche, è imprescindibile identificare con precisione gli ambiti in cui le attività di indagine svolte dal curatore e dalla polizia giudiziaria si sovrappongono, al fine di facilitare il confronto e la cooperazione reciproca. È necessario, quindi, garantire un flusso di comunicazione che consenta un'azione unitaria, compatibile con i limiti previsti dall'attuale quadro normativo. In questo contesto, si ritiene cruciale, in primo luogo, focalizzare l'attenzione sulle mansioni del curatore, che, in quanto primo soggetto istituzionale ad entrare in contatto con la realtà dell'impresa in difficoltà, è chiamato a svolgere un'attenta analisi delle circostanze del dissesto e a valutare le opportune misure da adottare.

Va sottolineato che, sebbene l'attività di indagine del curatore possa sembrare inizialmente onerosa, essa si rivela fondamentale nel lungo periodo, poiché consente

di ottenere importanti benefici non solo per le indagini di carattere penale, ma anche per il corretto svolgimento della stessa procedura di liquidazione. In numerosi casi, infatti, un intervento tempestivo della polizia giudiziaria all'interno di un contesto fallimentare può rivelarsi utile non solo per la ricostruzione delle masse attive e passive, ma anche per l'identificazione di beni potenzialmente distratti fraudolentemente e riassorbibili nell'ambito della procedura di liquidazione.

In tale ottica, si propone, di seguito, un elenco delle attività e delle attenzioni che il curatore dovrebbe porre in essere sin dalle prime ricognizioni del contesto aziendale, con particolare riferimento a quelle azioni che, pur non essendo formalmente previste dalla normativa vigente, sono tuttavia raccomandate e opportune al fine di realizzare quel meccanismo di mutuo supporto tra il curatore e l'apparato giudiziario, come accennato in precedenza.

1. MANIFESTAZIONE DEL DISSESTO SOCIETARIO

a. In tale ambito, è opportuno che il curatore proceda a identificare in primo luogo:
   (1) la data di decorrenza dello stato di dissesto aziendale;
   (2) l'entità effettiva del dissesto stesso;
   (3) tutti gli elementi utili a delineare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, in particolare rispetto a:
      (a) immobilizzazioni materiali;
      (b) immobilizzazioni immateriali;
      (c) rimanenze di materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti e merci.

   In tale prospettiva potrà essere utile effettuare:

   - una comparazione tra le consistenze riscontrate fisicamente in magazzino e quelle risultanti dalla contabilità aziendale;

- un'attività di raccolta e archiviazione di tutti gli atti e i documenti necessari per quantificare l'attuale consistenza dei beni durevoli e per ricostruire storicamente le variazioni delle stesse durante il periodo di dissesto;
- una valutazione critica in merito all'efficacia e all'effettiva consapevolezza dell'azione gestionale operata, al fine di comprendere l'impatto della gestione aziendale sull'andamento del dissesto, con particolare riguardo agli aspetti di economicità e razionalità della condotta del management.

b. Sarà, inoltre, opportuno che il curatore in sede di ricostruzione del complesso debitorio dell'impresa individui e quantifichi i debiti tributari e previdenziali, almeno per quanto concerne le posizioni già oggetto di accertamento e notifica nei confronti dell'azienda. Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio, iscrizioni a ruolo, inviti alla *compliance*, accessi e verifiche fiscali. Successivamente, dovranno essere comparate con eventuali azioni di gestione che possano indicare una pianificazione strategica finalizzata a non curarsi dell'esposizione tributaria dell'azienda, preservando le risorse finanziarie al fine di destinarle, in via preferenziale, a favore della compagine amministrativa o sociale, di specifiche controparti commerciali o di terzi in genere.

A tal riguardo, si raccomanda una particolare attenzione in merito a:

(1) i negozi giuridici conclusi successivamente all'inizio dello stato di dissesto, al fine di verificare l'eventuale assenza di convenienza economica nelle transazioni;

(2) le operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e cessioni d'azienda o di rami di essa, con particolare riferimento alle operazioni che riguardano la struttura produttiva e operativa dell'impresa. Tali operazioni, se effettuate durante lo stato di dissesto, potrebbero nascondere l'intento di alienare rami d'azienda "sani" a danno dei creditori, rilevabile attraverso l'esame della congruità dei prezzi di cessione (comprensivi dell'eventuale valore di

avviamento) o dei canoni di locazione, eventualmente avvalendosi di periti industriali e commerciali per garantire una valutazione accurata;

(3) la quantificazione dell'avviamento commerciale che dovrà essere correttamente rilevato nelle scritture aziendali e nelle valutazioni patrimoniali, con particolare riferimento alla continuazione dell'impresa per il tramite di *new company*, che, nel contempo, si susseguono senza un atto di trasferimento formale (rif. al fenomeno apri e chiudi);

(4) le restituzioni di finanziamenti concessi dai soci e le operazioni di carattere straordinario che possano influire sul patrimonio aziendale;

(5) l'acquisto e la cessione di beni strumentali durevoli, materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti e merci, al fine di individuare operazioni non coerenti rispetto alla attività produttiva dell'impresa;

(6) la stipula di contratti di locazione di beni mobili e immobili non strettamente funzionali all'attività aziendale, come appartamenti, foresterie, abitazioni di lusso, autovetture, natanti e mezzi di trasporto, in particolare se siti in località non compatibili con l'attività aziendale e concessi in uso ai familiari o congiunti dei membri della compagine amministrativa.

c. Infine, è particolarmente rilevante che il curatore proceda a un esame accurato dei rapporti finanziari intestati all'azienda, prestando particolare attenzione agli investimenti e disinvestimenti di natura straordinaria, in termini di importo o di tipologia dell'operazione. Tale analisi includerà operazioni su titoli, valute nazionali ed estere, polizze assicurative, nonché i riflessi finanziarie delle liquidazioni di beni durevoli, fabbricati, impianti e altri beni significativi.
L'obiettivo di tale esame, da condursi a partire dall'inizio dello stato di insolvenza, è quello di individuare eventuali transazioni fittizie o preferenziali (ad esempio verificando le modalità di regolamento e le causali ad esse associate come pagamenti in contante, acquisti di mezzi, bonifici esteri, ecc.).

Se dovessero emergere spese anomale o irregolarità, si richiederebbe al curatore di darne specifica evidenza nella relazione. In particolare, dovrà fornire informazioni dettagliate sull'effettivo impiego delle risorse aziendali, verificando se i prodotti acquistati o i servizi ricevuti siano effettivamente riscontrabili tra le disponibilità materiali aziendali o documentabili tramite atti ufficiali (quali disegni, schemi, tabelle, prospetti, progetti ecc) e, se necessario, approfondendo ulteriormente l'analisi tramite l'acquisizione di documenti integrativi.

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO

Anche indipendentemente dalla circostanza che l'amministratore di diritto non risulti, in prima battuta, un mero prestanome, si raccomanda al curatore di verificare la titolarità effettiva della gestione aziendale, individuando coloro che, di fatto, abbiano esercitato poteri decisionali e di controllo nell'ambito delle operazioni aziendali. Tali riscontri potranno essere effettuati tramite l'esame dei seguenti documenti e informazioni:

a. documentazione extra-contabile (anche in formato digitale) quali e-mail, contratti, corrispondenza aziendale, comunicazioni interne, istruzioni operative e deleghe di pagamento. Questi documenti sono fondamentali per individuare le dinamiche operative reali all'interno dell'impresa e per accertare eventuali atti di gestione che non risultano formalmente attribuiti all'amministratore di diritto;
b. documentazione sui rapporti con soggetti tenuti all'adeguata verifica della clientela quali istituti di credito, professionisti o consulenti esterni (avendo riguardo a conferimenti d'incarico, deleghe ad operare su rapporti finanziari, contratti per il rilascio di carte di credito personali, strumenti di firma digitale, e ogni altro atto che possa attestare la reale operatività di soggetti diversi dall'amministratore di diritto nell'amministrazione dei beni aziendali);

c. identificazione dell'effettivo utilizzatore degli automezzi aziendali posseduti o detenuti a qualsiasi titolo dall'azienda;
d. atti relativi alla costituzione di *trust* o mandati fiduciari: il curatore verificherà l'esistenza di atti o documenti relativi alla creazione di *trust* o mandati fiduciari aventi ad oggetto il patrimonio aziendale, al fine di determinare se vi siano stati comportamenti tendenziali a dissimulare la gestione dei beni aziendali e a nascondere l'effettiva titolarità di questi da parte di soggetti diversi dell'amministratore di diritto;
e. con l'ausilio della polizia giudiziaria, che verrà contattata per le vie brevi, file o altri elementi custoditi negli apparati elettronici aziendali: in un'ottica di indagine approfondita il curatore dovrà acquisire e analizzare i file e gli altri dati archiviati sui dispositivi elettronici aziendali, quali i computer hard disk, chiavette usb, smart phone e qualsiasi altro strumento digitale di proprietà dell'azienda. L'esame di questi dispositivi è cruciale per accertare il contenuto delle comunicazioni interne e delle decisioni operative, al fine di verificare se vi siano indizi che possano collegare determinati atti di gestione a soggetti che, pur non avendo una carica formale abbiano operato come amministratori di fatto o che abbiano avuto un'influenza diretta sulle decisioni aziendali.

Potrà essere utile per quanto sopra che il curatore proceda ad intervistare eventuali dipendenti, fornitori e clienti dell'impresa. Tale attività ha lo scopo di individuare le figure chiave del *management* aziendale, con particolare riguardo al periodo di dissesto economico-finanziario che ha preceduto l'avvio della procedura fallimentare. Attraverso queste interviste, il curatore potrà raccogliere testimonianze e informazioni fondamentali per identificare coloro che, nella realtà operativa dell'impresa, hanno esercitato poteri decisionali e di direzione, e che, pur non rivestendo formalmente cariche di amministrazione, hanno agito come amministratori di fatto, condizionando in tal modo le sorti dell'azienda.

3. AUDIZIONE DEL FALLITO

Momento fondamentale per acquisire utili informazioni per l'eventuale istruttoria penale è l'audizione del fallito, ovvero del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, o, nei casi in cui si tratti di una persona giuridica, del legale rappresentante della società dichiarata fallita. Tale audizione non può essere sostituita dal semplice deposito di una memoria difensiva, pur essendo, comunque, consentito al fallito o al legale rappresentante di produrre documenti, memorie e altri elementi di prova, nonché di essere assistito da un professionista di propria fiducia. L'ascolto diretto del fallito, infatti, costituisce un atto fondamentale per il curatore al fine di acquisire informazioni dettagliate circa le cause e le circostanze che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa, nonché per verificare l'esistenza di eventuali atti di *mala gestio*, distrazione di beni o altri comportamenti illeciti che possano emergere in fase di interrogatorio. In tal senso, l'audizione non solo rappresenta una fase istruttoria di fondamentale importanza, ma anche un momento di garanzia per la trasparenza e la corretta amministrazione della procedura.

4. ABSTRACT DELLA RELAZIONE

Al fine di agevolare la comprensione da parte degli Organi inquirenti si invita il Curatore ad includere nella relazione ex art. 130 CCII un'introduzione sintetica, che costituisce una sorta di "*abstract*" della relazione stessa, articolata in un paragrafo di dieci o quindici righe, e che fornirà una panoramica immediata della situazione aziendale. In particolare, l'*abstract* dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a. tipo di impresa: una breve descrizione della natura dell'impresa, del suo settore di attività e della sua struttura organizzativa;
b. approssimative dimensioni del passivo: una stima preliminare del passivo aziendale, con particolare riferimento alla sua composizione, ossia se si tratti di

debiti verso fornitori, istituti di credito, enti pubblici o altre categorie di creditori;

c. previsioni di realizzo: una stima delle prevedibili risorse recuperabili mediante la liquidazione del patrimonio dell'impresa, indicando i beni che potrebbero essere venduti e le relative aspettative di realizzo;
d. ricorrenza (o meno) di fatti di sintomatica anomalia suscettibili di qualificazione giuridica di rilevanza penale: un'analisi preliminare sulla presenza di fatti, atti o comportamenti che possano configurarsi come indicativi di illeciti penali, come ad esempio la bancarotta fraudolenta, l'occultamento di beni, la distrazione di fondi o altre condotte penalmente rilevanti.

5. CONFRONTO CON IL GIUDICE DELEGATO

Il Giudice delegato, il tribunale fallimentare e, ove necessario, il Procuratore della Repubblica, rappresentano per il curatore dei punti di riferimento costanti e consultabili durante l'intero svolgimento della procedura. Il curatore ha, infatti, l'obbligo di mantenere un dialogo costante con le autorità giudiziarie competenti per garantire che la liquidazione avvenga nel rispetto delle normative vigenti, e, eventualmente, per risolvere dubbi interpretativi o operativi che possano sorgere nel corso dell'attività. Il confronto con il Giudice delegato, in particolare, è cruciale per ottenere indicazioni sui provvedimenti da adottare, sulle scelte da operare in merito alla gestione del patrimonio e per la corretta applicazione delle disposizioni legali nella fase di liquidazione. La possibilità di consultare il Giudice delegato e il tribunale, nonché, all'occorrenza, di interpellare il Procuratore della Repubblica, è un fondamentale strumento di garanzia per il corretto svolgimento della procedura e per la tutela degli interessi dei creditori. A tal fine sarà cura della Procura della Repubblica comunicare al Curatore il Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo.

6. RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEI REATI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Al fine di delineare in maniera chiara e precisa i principali reati di interesse in ambito concorsuale, è opportuno adottare la seguente schematizzazione, che analizza le varie tipologie di reati di interesse nelle procedure concorsuali.

a. Bancarotta fraudolenta patrimoniale

(1) Condotte

Le condotte che configurano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale si sostanziano in atti intenzionali e volti ad occultare o dissipare il patrimonio dell'impresa, rendendo impossibile o più difficoltoso il recupero dei beni da parte della procedura concorsuale. Di seguito si riportano le principali condotte rilevanti:

(a) occultamento: consiste nel nascondimento fisico di beni da parte del fallito o dell'amministratore della società, in modo da impedire l'accertamento e la loro successiva acquisizione da parte del curatore. Tale condotta può anche manifestarsi mediante l'adozione di atti o contratti simulati, attraverso i quali il soggetto agente fa apparire come non più nella sua disponibilità beni che, invece, rimangono di sua proprietà, ostacolando in tal modo l'azione esecutiva concorsuale;

(b) dissimulazione: si configura quando un soggetto, mediante mezzi giuridici come intestazioni fittizie o fiduciarie, o attraverso il trasferimento simulato di beni a terzi, cerca di nascondere giuridicamente un bene in modo tale che non possa essere rintracciato dalla procedura concorsuale, pur continuando a esserne il reale titolare;

(c) dissipazione: è la dispersione ingiustificata di beni, effettuata per scopi estranei all'impresa o per finalità non ragionevoli. Questa condotta si

distingue dalla bancarotta semplice per l'incoerenza oggettiva delle operazioni svolte rispetto agli interessi dell'impresa e per la consapevolezza, da parte dell'agente, che tali azioni determinano una riduzione ingiustificata del patrimonio aziendale;

(d) distruzione: si riferisce all'annullamento o alla perdita di valore economico di beni dell'impresa, anche senza un'eventuale alienazione, al fine di privare i creditori della possibilità di realizzare valore durante la liquidazione fallimentare. Un esempio è la distruzione o mancata conservazione dell'avviamento commerciale, che impedisce al curatore di recuperare risorse economiche per il soddisfacimento dei creditori;

(e) distrazione: consiste nel trasferimento di beni che potrebbero costituire garanzia per i creditori, verso scopi estranei all'impresa, o nel distacco di questi beni dal patrimonio aziendale senza un adeguato corrispettivo. La distrazione include anche l'operazione mediante cui l'imprenditore compie atti negoziali che determinano una diminuzione patrimoniale o l'assunzione di obbligazioni, che indeboliscono la posizione dei creditori. La distrazione può manifestarsi anche in atti che, pur formalmente leciti, risultano comunque pregiudizievoli per i creditori in quanto il patrimonio aziendale viene depauperato in modo da compromettere la procedura concorsuale.

(2) Presupposti

Per configurare una delle suddette condotte di bancarotta fraudolenta, devono sussistere i seguenti presupposti:

(a) disponibilità giuridica del bene: l'agente deve avere la possibilità di disporre giuridicamente del bene attraverso atti idonei a produrre effetti

nella sfera giuridica delle parti coinvolte, quali la vendita o la cessione dei beni;

(b) disponibilità materiale del bene: oltre al potere giuridico di disporre, l'agente deve avere anche il controllo materiale del bene, ossia la possibilità di utilizzarlo o goderne, indipendentemente dalla sua titolarità giuridica.

(3) Ripartizione dell'onere della prova sulla destinazione dei beni non rinvenuti in sede di inventario

L'accertamento della bancarotta fraudolenta per distrazione comporta una valutazione accurata della provenienza e destinazione dei beni non rinvenuti in sede di inventario. In merito alla prova della distrazione o dell'occultamento, è fondamentale considerare quanto segue:

(a) prova della disponibilità del bene: l'accertamento della distrazione non può essere fondato esclusivamente sulla presunzione di veridicità delle scritture contabili aziendali, come previsto dall'art. 2710 c.c., soprattutto quando il fallito nega la corrispondenza della documentazione contabile alla realtà. In tal caso, il curatore dovrà valutare la veridicità delle scritture alla luce delle evidenze documentali e delle prove concrete disponibili, al fine di determinare la reale situazione patrimoniale dell'impresa;

(b) prova della distrazione in assenza di registrazioni contabili: qualora non emerga una documentazione contabile idonea a dimostrare la destinazione dei beni, in mancanza di prove alternative sarà presumibile che i beni siano stati oggetto di una distrazione dolosa. L'assenza di registrazioni contabili adeguate, infatti, costituisce un indice rilevante di una gestione fraudolenta da parte dell'amministratore o del fallito, in quanto l'obbligo di tenuta regolare dei libri contabili è un elemento essenziale per la trasparenza delle operazioni aziendali e per la protezione degli interessi dei creditori.

b. Bancarotta fraudolenta documentale

(1) Condotte

Le condotte che configurano il reato di bancarotta fraudolenta documentale si caratterizzano per la manipolazione, la distruzione o la falsificazione dei documenti contabili dell'impresa con l'intento di danneggiare i creditori o procurare a sé o a terzi un ingiusto profitto. Le principali fattispecie di tale reato sono:

(a) forma specifica: la sottrazione, distruzione o falsificazione, anche parziale, dei libri contabili o delle scritture contabili aziendali è punita quando finalizzata a pregiudicare la possibilità di ricostruire l'andamento economico dell'impresa e, quindi, a ostacolare l'azione di recupero dei creditori. La falsificazione include qualsiasi tipo di alterazione dei documenti contabili, sia essa materiale che ideologica, che comprometta l'autenticità e la funzionalità delle scritture contabili, danneggiando la loro capacità di rappresentare veritieri e fedeli i dati aziendali. In particolare, ciò implica che qualsiasi falsità, anche non immediatamente percepibile come tale, che impedisca la corretta ricostruzione del patrimonio e delle operazioni aziendali, possa essere qualificata come bancarotta fraudolenta documentale. In giurisprudenza, tale condotta è equiparata all'omissione della tenuta delle scritture contabili, sin dall'inizio dell'attività aziendale;

(b) forma generica: in alternativa, si configura la bancarotta fraudolenta documentale anche nel caso di tenuta delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione adeguata del patrimonio aziendale e del movimento degli affari. Tale condotta è integrata non solo quando la ricostruzione diventa impossibile a causa della modalità di tenuta delle scritture, ma anche quando essa viene ostacolata da

difficoltà che, pur superabili, richiedono un impegno straordinario da parte degli organi della procedura concorsuale per il recupero delle informazioni necessarie. In tal senso, la mancata o incompleta tenuta delle scritture contabili, ovvero il loro mancato aggiornamento, rientra nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico. Il comportamento omissivo, infatti, implica non solo la mancata adozione di misure organizzative per la corretta tenuta della contabilità, ma anche un ostacolo concreto all'attività di verifica e ricostruzione del movimento d'affari dell'impresa.

(2) Oggetto materiale

L'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale è costituito da qualsiasi tipo di documento contabile che possa essere utilizzato per ricostruire la vita economica dell'impresa, comprese le scritture obbligatorie per legge, come i registri contabili, le fatture, i contratti e altri documenti aziendali che descrivano la gestione e le operazioni dell'impresa. A differenza della bancarotta semplice documentale, che riguarda esclusivamente le scritture contabili obbligatorie, la bancarotta fraudolenta documentale si estende a qualsiasi documento che possa contribuire a ricostruire il patrimonio e le operazioni economiche aziendali, indipendentemente dal fatto che esso rientri nelle categorie di scritture obbligatorie previste dalla legge.

Non costituiscono oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale i documenti relativi all'organizzazione interna dell'impresa, come il bilancio o i libri sociali (disciplinati dall'art. 2421 c.c.), in quanto questi non sono destinati a rappresentare direttamente il movimento degli affari aziendali, ma piuttosto a descrivere la struttura e la gestione dell'impresa in senso più ampio. Tuttavia, qualora la falsificazione di questi documenti incida direttamente e immediatamente sulla

rappresentazione contabile delle operazioni aziendali, potrà essere considerata parte dell'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

c. Bancarotta per operazione dolosa ex art. 223, comma 2, n. 2, L. fall.

(1) Abusi di gestione o infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo

La bancarotta per operazione dolosa si configura quando, nell'esercizio della carica ricoperta, gli amministratori compiono atti che, pur non costituendo necessariamente reati, sono intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell'impresa. Tali atti devono essere strutturalmente articolati o costituire un complesso di atti che, implicando una disposizione patrimoniale, sono realizzati da persone preposte all'amministrazione della società. Questi atti, attraverso l'abuso dei poteri conferiti o la violazione dei doveri connessi alla carica, arrecano un danno ai legittimi interessi dell'impresa, dei soci, dei creditori e dei terzi coinvolti. È essenziale che l'operazione dolosa possa essere tradotta in un comportamento omissivo che produca un depauperamento del patrimonio aziendale, non giustificabile da alcun interesse aziendale, contribuendo così al dissesto finanziario.

(2) Caratteristiche dell'operazione dolosa

Non è necessario che l'atto contestato costituisca un reato in sé. È sufficiente che il comportamento del titolare del potere sociale, abusando o rendendosi infedele alle sue funzioni o violando i doveri previsti dalla sua posizione, determini uno stato di decozione che, in modo diretto o indiretto, conduca al fallimento dell'impresa. In tal caso, l'atto o il comportamento doloso non deve necessariamente comportare un immediato

depauperamento patrimoniale dell'impresa; è sufficiente che si crei, o si aggravi, una situazione di dissesto economico che, sebbene possa non essere immediatamente visibile, risulti prevedibilmente destinata a condurre la società al fallimento.

d. Dissesto

(1) Definizione di dissesto

Il dissesto si configura come una condizione di squilibrio economico e patrimoniale che si manifesta progressivamente nel tempo, non come un semplice disordine dell'attività aziendale, ma come una situazione di instabilità sempre più grave. Si tratta di un fenomeno che si sviluppa in modo graduale, legato a una molteplicità di fattori e che può essere misurato in termini di intensità e durata. La rilevante gravità del dissesto non si esprime in un'istantaneità, ma si evolve nel tempo, con un aggravamento che può essere monitorato e accertato.

(2) Distinzione tra dissesto e decozione

Non è sufficiente che l'impresa si trovi in uno stato di decozione per configurare il dissesto. La valutazione si concentra sul dissesto effettivamente concretizzatosi al momento dell'apertura formale della procedura concorsuale. Pertanto, l'elemento rilevante ai fini della bancarotta dolosa non è tanto lo stato di decozione al momento della commissione dell'atto doloso, ma il fatto che l'operazione ha avuto effetti significativi, anche postumi, tali da determinare il dissesto al momento dell'apertura della procedura fallimentare. La norma punisce anche l'aggravamento della condizione di squilibrio patrimoniale e non solo la situazione di dissesto già maturata, indipendentemente dal momento in cui i comportamenti fraudolenti sono stati posti in essere.

7. INDICAZIONI OPERATIVE

Con la presente, si chiede al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di voler disporre, con la massima tempestività, l'attuazione delle linee guida operative contenute nella presente circolare, affinché i Curatori possano prenderne conoscenza in tempi rapidi.

Si confida nel Suo prezioso supporto per garantire il pieno rispetto delle indicazioni impartite.

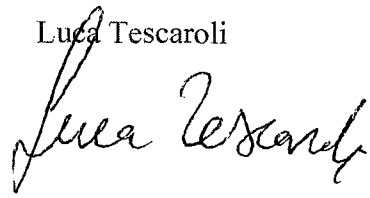
Si invitano il Questore e i responsabili delle Forze dell'Ordine, ai quali la presente è indirizzata per conoscenza, di assicurare la diffusione delle presenti linee guida ai comandi dipendenti e di creare un canale di comunicazione con il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e gli Esperti Contabili di Prato, al fine di dare la massima attuazione a quanto ivi previsto.

Si rappresenta che la presente è stata previamente condivisa con il Presidente del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, i Sostituti Procuratori in servizio presso la Procura di Prato e con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Prato.

Prato, 28 gennaio 2025.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli



1.1

PROCURA DELLA REPUBBLICA - PRATO

Prot. int. n. 206/2025

Ai Direttori Amministrativi
Al Personale addetto all'assistenza

Ai Funzionari giudiziari
dott.ssa Antonella Chiarello
dott.ssa Stefania Lanzi

e, p.c.,
ai Signori Sostituti Procuratori
Sede

Oggetto: richieste di informazioni e di visione atti formulate dagli avvocati in relazione alla presentazione dell'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento per il giudizio direttissimo da parte del pubblico ministero impegnato nel turno di urgenza.

Facendo seguito e a integrazione del provvedimento di prot. int. n. 195/2025 del 26 settembre 2025, si invita il personale in servizio presso le segreterie dei pubblici ministeri, impegnati nell'assistenza al magistrato in turno di urgenza esterno, a vigilare sul rispetto del segreto investigativo, che impone di non far visionare gli atti inseriti nel fascicolo e predisposti dal P.M., per la presentazione dell'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento per il giudizio direttissimo, prima che il fascicolo venga iscritto e che il titolare del procedimento penale abbia assunto le proprie determinazioni e predisposto i necessari provvedimenti con riferimento all'esercizio dell'azione penale, alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di reato, o al provvedimento di liberazione. Sicché non potranno essere date informazioni in merito alle decisioni assunte dal magistrato e in ordine agli atti pervenuti durante il turno, **prima dell'iscrizione del fascicolo e della predisposizione dei provvedimenti citati**.

In ogni caso, l'accesso all'ufficio primi atti rimane consentito esclusivamente al personale preposto e ai magistrati in servizio presso quest'ufficio e non può essere consentito l'ingresso ad avvocati sia pur al fine della consultazione dei carteggi in fase di iscrizione. Similmente, l'accesso dei legali non potrà avvenire nella segreteria dei pubblici ministeri e del Procuratore della Repubblica.

La legittima esigenza conoscitiva degli atti da parte degli avvocati difensori, in caso di decisione del pubblico ministero di procedere a giudizio direttissimo, verrà soddisfatta mediante consultazione del fascicolo, una volta iscritto e predisposto per l'udienza, esclusivamente nell'ufficio del dibattimento, ove verrà portato dal personale dopo che ha proceduto all'iscrizione e alla predisposizione dello stesso, con redazione di apposito indice.

Nelle giornate in cui l'ufficio dibattimento risulti chiuso al pubblico (giornate festive), la consultazione avverrà nella stanza n. 6 degli uffici della Procura, secondo le disposizioni che concretamente il PM di turno darà.

In ogni caso, resta salva la possibilità del difensore di consultare il fascicolo in possesso del P.M. in sede di udienza dibattimentale, ove si proceda a giudizio direttissimo.

L'eventuale violazione di tali doveri da parte del personale, che dovesse consentire l'accesso di avvocati e/o loro delegati nell'ufficio primi atti o nelle segreterie dei pubblici ministeri di turno, sarà oggetto di iniziativa disciplinare da parte di questo Dirigente, rimanendo sempre salva la possibilità di apertura di un procedimento penale.

I magistrati, ai quali la presente è diretta per conoscenza, e il Funzionario giudiziario vigileranno sull'osservanza delle disposizioni "*de quibus*".

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e ha un rilievo esclusivamente interno.

Si comunichi.

Prato, 10 ottobre 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Luca Tescaroli